Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 143 del 21 giugno 1997 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 21 giugno 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 123/L

DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 1997, n. **173.**

Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 1997, n. **173.**

Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 20 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, legge comunitaria per il 1993, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 91/674/CEE, del Consiglio del 19 dicembre 1991;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, ed in particolare l'articolo 6, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, che approva il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 362 del 30 dicembre 1978, recante attuazione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 137, relativo all'approvazione di modelli di bilancio degli enti e imprese che esercitano assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, recante regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Vista la legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, di attuazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificato dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 572, recante riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, relativo al regolamento recante semplificazione del procedimento amministrativo in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 dicembre 1996;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Ambito di applicazione

1 Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica autorizzate ad esercitare:

a) le assicurazioni e le operazioni nei rami indicati nel punto A) della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;
b) le assicurazioni nei rami indicati nel punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
c) la riassicurazione.

2 Le disposizioni del presente decreto si applicano inoltre alle sedi secondarie:

a) di imprese aventi sede legale in uno stato terzo rispetto all'Unione Europea autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni di cui alle lettere a) e b) e la riassicurazione di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo;
b) di imprese aventi sede legale in uno stato membro dell'Unione Europea autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica la sola riassicurazione.

3 Le disposizioni del presente decreto non si applicano nelle ipotesi previste dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e c) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174,e dagli articoli 4 comma 2, lettere a), b), e), f),e 6, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n 175.

Art. 2
Disposizioni per la gestione dei fondi pensione

1. Le attività e le passività relative ai fondi pensione gestiti dall'impresa di assicurazione in nome proprio ma per conto di terzi sono registrate nell'apposita voce dell'attivo e del passivo dello stato patrimoniale al loro valore corrente. Nel bilancio di esercizio, la nota integrativa riporta la composizione dell'attivo patrimoniale relativamente alla globalità dei fondi pensione e gli attivi inerenti ogni specifica gestione conformemente alle condizioni presenti in convenzione nonché l'indicazione, per ogni classe di attivo, del relativo valore di costo. E' altresì riportato l'ammontare delle passività afferenti a ciascun fondo pensione con evidenza delle eventuali garanzie prestate.

2 Le attività relative ai fondi pensione gestiti in nome e per conto terzi sono ricomprese tra le garanzie, impegni e altri conti d'ordine.

Art. 3
Disposizioni per l'assicurazione malattia

1. Le disposizioni del presente decreto relative ai rami vita si applicano anche alle imprese che esercitano solo l'attività nel ramo 2 (malattia) del punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, esclusivamente o principalmente secondo i metodi dell'assicurazione dei rami vita.

Art. 4
Imprese partecipate

1. Ai fini del presente decreto per imprese partecipate si intendono le imprese nelle quali si detiene direttamente, anche per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona, una partecipazione come definita al comma 2.

2 Per partecipazione si intendono i diritti, rappresentati da azioni o quote, nel capitale di un'altra impresa i quali, realizzando una situazione di legame durevole con essa, sono destinati a sviluppare l'attività del partecipante. Si presume che sussista partecipazione quando un soggetto è titolare di almeno un decimo del capitale della società partecipata o dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria.

3 Indipendentemente dal limite indicato al comma 2, nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2359, comma 3, del codice civile, l'impresa partecipata si considera collegata

Art. 5
Imprese del gruppo

1. Ai fini del presente decreto sono considerate imprese del gruppo:
   a) le imprese controllanti;
   b) le imprese controllate;
   c) le imprese consociate, ossia quelle che non rientrano al punto b) e che sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto controllante l'impresa o sono comunque soggette a direzione unitaria ai sensi dell'articolo 60, comma 1, del presente decreto.

2 Ai fini del comma 1 la nozione di controllo è quella definita dall'articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile.

Art. 6
Poteri dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP)

1. I poteri conferiti all'ISVAP dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, sono esercitati ai fini del presente decreto:
   a) per le integrazioni, gli aggiornamenti e le istruzioni di carattere esplicativo ed applicativo di quanto disciplinato dal presente decreto;
   b) per le informazioni integrative o più dettagliate nonché per la documentazione necessarie all'espletamento delle proprie funzioni istituzionali;
   c) per il piano dei conti che le imprese soggette all'applicazione del presente decreto devono adottare nella loro gestione.

2 I provvedimenti emanati nell'esercizio dei poteri di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

TITOLO II

BILANCIO DI ESERCIZIO

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 7
Redazione del bilancio

1. Per la redazione del bilancio di esercizio si applicano le disposizioni dell'articolo 2423, commi 1, 2, 3 e 4 del codice civile.

2. Le informazioni complementari di cui all'articolo 2423, comma 3, del codice civile sono indicate nella nota integrativa

Art. 8
Principi di redazione del bilancio

1. Nella redazione del bilancio sono osservate le disposizione di cui all'articolo 2423-bis del codice civile.

2. Le modalità di tenuta del sistema contabile devono consentire il raccordo con i conti di bilancio. Con proprio provvedimento l'ISVAP stabilisce il piano dei conti che le imprese devono adottare nella loro gestione.

Art. 9
Stato patrimoniale e conto economico

1. Lo stato patrimoniale e il conto economico sono redatti secondo gli schemi e le disposizioni contenute nel presente decreto.

2. Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Quando le voci dell'esercizio precedente non sono comparabili con quelle dell'esercizio di riferimento sono effettuati i necessari adattamenti. In ogni caso, la non comparabilità e l'eventuale adattamento o l'impossibilità dello stesso sono segnalati e commentati nella nota integrativa.

3. Sono vietati compensi di partite.

4. Il bilancio deve essere redatto in lire italiane. E' consentita la tenuta di una contabilità plurimonetaria.

Art. 10
Relazione sulla gestione

1. Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sull'andamento della gestione nel suo complesso.

2. Dalla relazione di cui al comma 1 devono risultare in ogni caso:

   a) l'evoluzione del portafoglio assicurativo;
   b) l'andamento dei sinistri nei principali rami esercitati;
   c) le forme riassicurative maggiormente significative adottate nei principali rami esercitati;
   d) le attività di ricerca e di sviluppo e i nuovi prodotti immessi sul mercato;
   e) le linee essenziali seguite nella politica degli investimenti;
   f) notizie in merito al contenzioso, se significativo;
   g) il numero e il valore nominale delle azioni o quote proprie, delle azioni o quote dell'impresa controllante detenute in portafoglio, di quelle acquistate e di quelle alienate nel corso dell'esercizio, le corrispondenti quote di capitale sottoscritto, dei corrispettivi ed i motivi degli acquisti e delle alienazioni;
   h) i rapporti con le imprese del gruppo distinguendo fra imprese controllanti, controllate e consociate, nonché i rapporti con imprese collegate;
   i) l'evoluzione prevedibile della gestione, con particolare riguardo allo sviluppo del portafoglio assicurativo, all'andamento dei sinistri e alle eventuali modifiche alle forme riassicurative adottate;
   l) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

3. Le disposizioni del comma 2, lettera g), si applicano anche alle azioni o quote detenute, acquistate o alienate per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Art. 11
Esercizio sociale e termine per l'approvazione del bilancio

1. L'esercizio sociale delle imprese rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1 del presente decreto approvano il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio stesso, in deroga a quanto previsto dagli articoli 61 e 102 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e dagli articoli 72 e 116 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

3 Ove previsto dall'atto costitutivo, il termine di cui al comma 2 puo essere prorogato sino al 30 giugno quando particolari esigenze lo richiedano ovvero quando l'impresa sia autorizzata anche all'attività riassicurativa e la eserciti in misura rilevante. Le imprese che si avvalgono della suddetta facoltà devono darne evidenza nella nota integrativa e darne comunicazione all'ISVAP con congruo anticipo, specificando le ragioni della proroga.

4 Le imprese che esercitano la sola riassicurazione di cui all'articolo 1 del presente decreto, in deroga all'articolo 55, comma 2,del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, approvano il bilancio di esercizio entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il bilancio stesso. Detto termine puo essere prorogato sino al 30 settembre, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 3. In tal caso le imprese sono soggette agli obblighi di comunicazione previsti dal medesimo comma 3.

Art. 12
Deposito e pubblicazione del bilancio

1. Le imprese rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto sono tenute al deposito e alla pubblicazione del bilancio ai sensi dell'articolo 2435 del codice civile.

2. Le imprese soggette all'obbligo di certificazione del bilancio devono depositare la relazione di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e all'articolo 73 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, come modificati dagli articoli 79 e 80 del presente decreto.

3 Le imprese devono altresì depositare il prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilità ed il prospetto delle attività assegnate alla copertura delle riserve tecniche ove tali prospetti costituiscano allegati al bilancio.

CAPO II

Disposizioni applicabili allo stato patrimoniale

Art. 13
Schema di stato patrimoniale

1. Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità allo schema contenuto nell'allegato I al presente decreto.

Art. 14
Garanzie, impegni e altri conti d'ordine

1. In calce allo stato patrimoniale devono risultare tutte le garanzie, menzionando separatamente quelle reali, gli impegni e gli altri conti d'ordine fatta eccezione per le garanzie rilasciate nell'esercizio autorizzato dei rami assicurativi. In nota integrativa è indicato il dettaglio delle garanzie prestate, degli impegni e degli altri conti d'ordine e sono riportate separatamente quelle a favore di imprese del gruppo e di altre partecipate; devono altresì risultare le attività dei fondi pensione gestiti in loro nome e per loro conto.

Art. 15
Attivi patrimoniali ad utilizzo durevole

1. Gli attivi patrimoniali sono considerati ad utilizzo durevole quando sono destinati ad essere mantenuti nel patrimonio aziendale a scopo di stabile investimento, coerentemente con l'andamento economico e finanziario dell'impresa. Di essi è data specifica indicazione in nota integrativa.

2. Ai fini del presente decreto sono considerati attivi patrimoniali ad utilizzo durevole, fatta salva diversa indicazione motivata in nota integrativa, gli investimenti di cui alle classi B "attivi immateriali", C.I "terreni e fabbricati" e C.II "investimenti in imprese del gruppo e in altre partecipate".

Art. 16
Criteri di valutazione

1. Gli elementi dell'attivo ad utilizzo durevole sono iscritti al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili ai singoli elementi dell'attivo. Può comprendere anche altri costi per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di produzione e fino al momento a decorrere dal quale il bene può essere utilizzato. Per gli immobili il costo di produzione può comprendere tutti i costi riferiti agli stessi, ivi compresi gli oneri finanziari relativi al periodo di costruzione e fino al momento a decorrere dal quale l'immobile può essere utilizzato; in tal caso la loro iscrizione nell'attivo deve essere segnalata nella nota integrativa.

2. Il costo degli attivi ad utilizzo durevole, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati sono indicate nella nota integrativa.

3. Gli elementi dell'attivo ad utilizzo durevole che alla data della chiusura dell'esercizio risultino durevolmente di valore inferiore a quello determinato nei commi 1 e 2 devono essere iscritti a tale minor valore; questo non puo essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

4. Per gli elementi dell'attivo ad utilizzo durevole consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal comma 5 o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza è motivata nella nota integrativa.

5. Gli elementi dell'attivo ad utilizzo durevole consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutati, con riferimento ad una o più di dette imprese, anziché secondo il criterio del costo indicato al comma 1, per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi richiamati negli articoli 7 e 8 del presente decreto. Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base a tale metodo, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa e la differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata. Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del predetto metodo, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente, sono iscritte in una riserva non distribuibile.

6. Gli investimenti e gli altri elementi dell'attivo non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa sono iscritti al costo di acquisto o di produzione calcolato secondo il comma 1 ovvero, se minore, al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. Tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi delle rettifiche effettuate.

7. Il valore corrente degli investimenti di cui alla classe C "investimenti" dell'attivo, determinato ai sensi dei successivi articoli 17, 18 e 19, deve essere indicato nella nota integrativa a decorrere dal bilancio relativo all'esercizio 1998 salvo che per i terreni ed i fabbricati, per i quali va indicato a decorrere dall'esercizio 2000. Detto obbligo è imposto esclusivamente a fini di comparabilità e trasparenza e non mira a modificare il trattamento fiscale delle imprese di assicurazione.

8. Gli investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e gli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione di cui all'articolo 2 del presente decreto, sono iscritti al valore corrente secondo quanto disposto dagli articoli 17, 18 e 19 del presente decreto, salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, per i contratti di assicurazione ivi indicati. Nella nota integrativa è descritto

e motivato il metodo di valutazione utilizzato per ciascuna voce di detti investimenti ed indicato il valore determinato secondo il criterio del costo di acquisizione di cui ai commi precedenti.

9. I crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione. Nel calcolo del valore presumibile di realizzazione dei crediti nei confronti di assicurati puo tenersi conto della negativa evoluzione degli incassi, desunta dalle esperienze acquisite dall'impresa negli esercizi precedenti, riguardanti categorie omogenee dei crediti medesimi. Le relative svalutazioni possono essere determinate anche in modo forfettario; il loro importo è indicato nella nota integrativa. Alle svalutazioni dei crediti nei confronti di assicurati determinate in conformità al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, commi 3 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

10. Le provvigioni di acquisizione liquidate anticipatamente al momento della sottoscrizione del contratto possono essere imputate interamente all'esercizio ovvero essere ammortizzate entro il periodo massimo della durata dei contratti. Nei rami vita l'ammortamento deve essere effettuato nei limiti dei caricamenti presenti in tariffa.

11. I costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo, di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.

12. L'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto. Esso deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni; è tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata di utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa.

13. Il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito.

14. Il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli "primo entrato, primo uscito" o "ultimo entrato, primo uscito"; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa.

15. Gli attivi della classe F.I "altri elementi dell'attivo" possono essere iscritti ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovati e, complessivamente, di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione.

16. Il maggior costo dei titoli obbligazionari ad utilizzo durevole rispetto al loro prezzo di rimborso è iscritto nel conto economico. Tuttavia tale maggior costo può essere ammortizzato per quote nel periodo intercorrente tra la data di acquisto e la data di scadenza. Il minor costo dei titoli obbligazionari ad utilizzo durevole rispetto al loro prezzo di rimborso può essere iscritto tra i proventi per quote nello stesso periodo. Le differenze predette sono indicate separatamente nella nota integrativa.

17. Per le rettifiche di valore e gli accantonamenti effettuati esclusivamente in applicazione di norme tributarie, in nota integrativa sono indicati i motivi e gli importi nonché l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e del risultato economico.

Art. 17
Valore corrente degli investimenti trattati in mercati regolamentati

1. Per valore corrente degli investimenti trattati in mercati regolamentati si intende il valore di mercato.

2. Per gli investimenti di cui alla classe D "investimenti a beneficio degli assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione" per valore corrente deve essere inteso il valore dell'ultimo giorno di transazione dell'esercizio, ove previsto espressamente nelle condizioni contrattuali.

3. Nella nota integrativa sono indicati i metodi seguiti per la determinazione del valore corrente di cui al comma 1.

Art. 18
Valore corrente dei terreni e fabbricati

1. Per valore corrente dei terreni e fabbricati si intende il valore di mercato determinato alla data di valutazione. Per valore di mercato si intende il prezzo al quale potrebbero essere venduti, con un contratto privato tra un venditore ed un compratore entrambi in condizioni di uguaglianza e presumendosi che il bene formi oggetto di un'offerta sul mercato, che le condizioni di mercato ne consentano una vendita regolare e che sia disponibile un periodo congruo per negoziare la vendita, tenuto conto della natura del bene.

2. Il valore di mercato è determinato attraverso una valutazione distinta di ogni terreno e di ogni fabbricato, effettuata almeno ogni cinque anni secondo modalità e metodi che saranno stabiliti dall'ISVAP con proprio provvedimento.

3 Qualora il valore di un terreno o di un fabbricato, determinato secondo i metodi di cui al comma 2 sia diminuito, deve effettuarsi la relativa variazione. Il valore inferiore così risultante non deve essere aumentato negli esercizi successivi, salvo che tale aumento non risulti da una nuova determinazione del valore effettuata secondo quanto stabilito al comma 2.

4 Nel caso in cui sia impossibile determinare il valore di mercato di un terreno o di un fabbricato, si considera quale valore corrente il valore ottenuto sulla base del principio del prezzo di acquisizione o del costo di produzione.

5. Nella nota integrativa sono indicati i metodi seguiti per la determinazione del valore corrente dei terreni e fabbricati e l'esercizio di valutazione.

Art. 19
Valore corrente degli investimenti trattati in mercati non regolamentati e degli altri investimenti

1. Per valore corrente degli investimenti diversi da quelli di cui agli articoli 17 e 18 del presente decreto, salvo il caso in cui si applichi il metodo del patrimonio netto, si intende la valutazione effettuata sulla base di una stima prudente del loro probabile valore di realizzo, tenendo conto, per gli investimenti trattati in mercati non regolamentati, anche dei relativi prezzi di negoziazione.

2 Per gli investimenti di cui alla classe D "investimenti a beneficio degli assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione" trattati in mercati non regolamentati, per valore corrente si intende il prezzo medio a cui tali investimenti sono stati negoziati l'ultimo giorno di transazione dell'esercizio, ove previsto espressamente nelle condizioni contrattuali.

3. Nella nota integrativa sono indicati i criteri di valutazione seguiti.

Art. 20
Trasferimenti di attivi alla voce "Investimenti a beneficio degli assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione"

1. Gli investimenti che l'impresa in via eccezionale trasferisce nel corso dell'esercizio dalla classe C alla classe D dell'attivo sono oggetto, nell'ipotesi in cui, alla data del loro trasferimento, il valore corrente è superiore al valore contabile:
   a) di ripresa di valore fino a concorrenza delle riduzioni di valore eventualmente attuate anteriormente;
   b) di plusvalore per la parte residua.

2 Il plusvalore di cui al comma 1, lettera b), deve essere inserito, senza interessare il conto economico, in un'apposita riserva di rivalutazione che non concorre alla determinazione del reddito imponibile dell'impresa né è compresa nel patrimonio netto ai fini del margine di solvibilità Il predetto plusvalore dovrà essere registrato nel conto economico, con corrispondente riduzione della riserva di rivalutazione, nell'esercizio in cui gli investimenti che lo hanno originato verranno realizzati.

3. Se all'atto del trasferimento di cui al comma 1 il valore corrente degli investimenti è inferiore al valore contabile devono essere rilevate le relative minusvalenze.

4 In nota integrativa sono indicate le motivazioni dei trasferimenti operati ai sensi dei commi 1, 2 e 3.

5 Non è consentito il trasferimento di investimenti dalla classe D alla classe C dell'attivo.

Art. 21
Provvigioni di acquisizione da ammortizzare

1. Le provvigioni di acquisizione dei contratti di assicurazione da ammortizzare iscritte nella classe B "attivi immateriali" comprendono la parte residua delle provvigioni di acquisizione liquidate anticipatamente al momento della sottoscrizione del contratto con riferimento all'intera durata dello stesso.

Art. 22
Altri investimenti finanziari

1. Le obbligazioni e gli altri titoli a reddito fisso sono comprese nella voce C.III.3 purché non rientrino nella voce C.II.2. Sono assimilati alle obbligazioni e agli altri titoli a reddito fisso i valori a tasso di interesse variabile indicizzati in base ad un parametro determinato.

2. Nella voce C.III.5 "quote in investimenti comuni" sono ricomprese le quote detenute dall'impresa in investimenti comuni costituiti da più imprese o fondi pensione, la cui gestione sia stata affidata ad una di dette imprese o ad uno di tali fondi.

3. I prestiti garantiti da fidejussione, assicurativa o bancaria, o da altra garanzia personale ed i prestiti concessi agli assicurati, diversi da quelli su polizze, sono ricompresi nella voce C.III.4. c) "altri prestiti". In nota integrativa è fornito il relativo dettaglio, se di importo significativo.

4 Gli importi il cui prelevamento è soggetto a vincoli di tempo sono ricompresi nella voce C.III.6 "depositi presso enti creditizi"; in nota integrativa è fornita l'indicazione

separata di tali depositi secondo la durata del vincolo. Gli importi il cui prelevamento non e soggetto a vincoli temporali sono iscritti nella voce F.II.1 "depositi bancari e c/c postali" dell'attivo, anche se producono interessi.

5. Nella voce C.III.7 "investimenti finanziari diversi" sono inclusi gli investimenti non ricompresi nella classe C.III, voci da 1 a 6. Detti investimenti sono illustrati nella nota integrativa.

Art. 23
Depositi presso imprese cedenti

1. Nello stato patrimoniale di un'impresa che accetta rischi in riassicurazione, la voce C.IV dell'attivo comprende i depositi in contanti costituiti presso le imprese cedenti o presso terzi, in relazione ai rischi assunti, a seguito di trattenuta effettuata dalle cedenti stesse.

2. Non è consentita la compensazione tra crediti e debiti di conto deposito nonchè tra questi e crediti e debiti di conto corrente, neppure nei riguardi del medesimo contraente.

3. I titoli costituiti in deposito presso un'impresa cedente o terzi e che restano di proprietà dell'impresa che accetta la riassicurazione figurano, alla voce appropriata, tra gli investimenti di quest'ultima. Il corrispondente importo figura altresì tra i conti d'ordine

Art. 24
Investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione

1. Sono riportati nella classe D.I dell'attivo gli investimenti relativi a riserve tecniche afferenti i contratti aventi le caratteristiche indicate all'articolo 30, commi 1 e 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. Nella nota integrativa è riportata la composizione dell'attivo patrimoniale relativamente alla globalità dei contratti in essere e per ciascuna tipologia di prodotto, nonché il valore determinato secondo il criterio del costo di acquisizione di cui all'articolo 16 del presente decreto per ciascuna tipologia di investimento.

2. In relazione a contratti assicurativi dotati di peculiari meccanismi di calcolo del rendimento da attribuire agli assicurati, relativi a prodotti già diffusi dalle imprese all'epoca di pubblicazione del presente decreto, è data facoltà all'ISVAP di autorizzare specifiche soluzioni contabili. Detta autorizzazione puo riguardare anche contratti relativi ai medesimi prodotti che verranno emessi entro un periodo massimo di due anni dalla predetta data.

3. Sono riportati nella classe D.II dell'attivo gli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione. Nella nota integrativa sono fornite le informazioni di dettaglio di cui all'articolo 2 del presente decreto.

Art. 25
Riserve tecniche a carico dei riassicuratori

1. Le riserve a carico dei riassicuratori comprendono gli importi di competenza di questi ultimi determinati conformemente agli accordi contrattuali di riassicurazione, in base agli importi lordi delle riserve tecniche.

2. Per quanto riguarda la riserva premi, gli importi di riassicurazione sono calcolati in base ai metodi di cui all'articolo 32 del presente decreto, coerentemente alla scelta operata dall'impresa per il calcolo della riserva premi lorda.

Art. 26
Attività diverse

1. La voce F.IV. 2 "attività diverse" comprende gli elementi dell'attivo non inclusi nelle classi F.I - F.II - F.III - F.IV.1. Di essi è dato il dettaglio in nota integrativa, se di importo significativo.

Art. 27
Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente

1. La voce A.I "capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente" comprende tutti gli importi che, in relazione alla forma giuridica dell'impresa costituiscono il capitale della medesima conformemente alla disciplina del codice civile e delle leggi speciali che regolano il settore assicurativo.

Art. 28
Riserve di rivalutazione

1. La voce A.III "riserve di rivalutazione" contiene, tra l'altro, il fondo di integrazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

2. Nella nota integrativa è fornito il dettaglio della voce di cui al comma 1 in considerazione delle fonti legislative da cui le varie componenti traggono origine.

Art. 29
Altre riserve

1. Nella classe A.VII "altre riserve" devono essere incluse le riserve patrimoniali non ricomprese nelle classi da A.II a A.VI, il fondo di organizzazione da costituirsi ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, nonché la riserva di cui all'articolo 20, comma 2, del presente decreto.

2. Nella nota integrativa è fornito il dettaglio delle riserve di cui al comma 1.

Art. 30
Passività subordinate

1. La voce B "passività subordinate" comprende i debiti, rappresentati o meno da titoli, il cui diritto al rimborso da parte del creditore, nel caso di liquidazione dell'impresa, può essere esercitato soltanto dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non subordinati.

Art. 31
Riserve tecniche del lavoro diretto

1. L'importo delle riserve tecniche deve essere sempre sufficiente a consentire all'impresa di fare fronte, per quanto ragionevolmente prevedibile, agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione. Dette riserve debbono essere costituite al lordo delle cessioni in riassicurazione.

2. Le imprese che esercitano le assicurazioni nei rami danni devono costituire alla fine di ciascun esercizio le riserve tecniche di cui agli articoli 32, 33, 35, 36 e 37, commi 1 e 2, del presente decreto, nonché quelle previste agli articoli 23, comma 2, 24, 25, 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, come modificati dall'articolo 80 del presente decreto.

3. Le imprese che esercitano le assicurazioni nei rami vita devono costituire alla fine di ciascun esercizio le riserve tecniche previste agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, come modificati dall'articolo 79 del presente decreto, nonché quella prevista all'articolo 34 del presente decreto.

4. In nota integrativa sono fornite specifiche informazioni ed adeguata illustrazione dei criteri seguiti per la determinazione delle riserve tecniche.

Art. 32
Riserva premi

1. Le imprese che esercitano l'attività assicurativa nei rami danni debbono costituire alla fine di ogni esercizio ed iscrivere in bilancio la riserva premi comprendente sia la riserva per frazioni di premi sia la riserva per rischi in corso.

2. La riserva per frazioni di premi è costituita dagli importi dei premi lordi contabilizzati, come definiti all'articolo 45 del presente decreto, di competenza degli esercizi successivi. In linea di principio, il calcolo deve essere effettuato secondo il metodo pro rata temporis sulla base dei premi lordi contabilizzati, dedotte soltanto le provvigioni di acquisizione di cui all'articolo 51 del presente decreto e le altre spese di acquisizione di cui al successivo articolo 52 limitatamente ai costi direttamente imputabili. In caso di ammortamento delle predette provvigioni e spese corrisposte per l'acquisizione di contratti di durata poliennale e deducibile soltanto la quota relativa all'esercizio. Tuttavia il calcolo stesso può effettuarsi in misura forfettaria quando è probabile che dia approssimativamente il medesimo risultato del metodo "pro rata temporis". In tal caso l'importo deve essere pari al 35 per cento dei premi lordi contabilizzati relativi ai rischi assunti nell'esercizio. Tale aliquota è elevata al 40 per cento per i rischi della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed è ridotta al 15 per cento per i rischi di breve durata. Si considerano rischi di breve durata le assicurazioni a singolo viaggio di corpi o di navi o di trasporti di merci e le assicurazioni la cui durata non ecceda i sei mesi. La riserva per frazioni di premi puo essere calcolata ramo per ramo con uno dei due metodi indicati.

3 La riserva per rischi in corso è costituita dall'importo da accantonare a copertura dei rischi incombenti sull'impresa dopo la fine dell'esercizio, per far fronte a tutti gli indennizzi e spese derivanti da contratti di assicurazione stipulati prima di tale data, nella misura in cui l'importo superi quello della riserva per frazioni di premi ed i premi che saranno esigibili in virtù di tali contratti.

4 In nota integrativa sono indicate le componenti della riserva premi accantonata, nonché i relativi criteri di accantonamento.

Art. 33
Riserva sinistri dei rami danni

1. Le imprese debbono costituire alla fine di ogni esercizio la riserva sinistri, iscrivendo nel bilancio l'ammontare complessivo delle somme che, da una prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi, risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti, e non ancora pagati, nonché alle relative spese di liquidazione.

2. La riserva deve essere valutata in misura pari al costo ultimo, per tener conto di tutti i futuri oneri prevedibili, sulla base di dati storici e prospettici affidabili e comunque delle caratteristiche specifiche dell'impresa. Le ipotesi adottate sono adeguatamente illustrate in nota integrativa.

3. La riserva deve essere, in linea di principio, valutata separatamente per ciascun sinistro. Tuttavia, in luogo della valutazione separata sinistro per sinistro, il costo ultimo può essere determinato, ad eccezione dei rami 14 (credito) e 15 (cauzione) del punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e limitatamente alla generazione di bilancio, mediante il criterio del costo medio per gruppi di sinistri omogenei sufficientemente numerosi. In nota integrativa sono illustrati il criterio adottato nonchè le ipotesi a base della valutazione.

4. Le imprese hanno l'obbligo di costituire una riserva anche per i sinistri avvenuti ma non denunciati alla data di chiusura dell'esercizio. Per il calcolo di questa riserva devono essere osservate le disposizioni impartite dall'ISVAP con proprio provvedimento ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

5. Le spese di liquidazione dei sinistri devono essere comprese nel calcolo della riserva, indipendentemente dalla loro origine.

6. Se devono essere pagati indennizzi di un sinistro in forma di rendita, gli importi da accantonare a tal fine sono calcolati in base a metodi attuariali riconosciuti.

7. E' vietata qualsiasi deduzione o sconto sia che risulti dall'iscrizione nella riserva sinistri di un valore attuale inferiore all'importo prevedibile per la liquidazione futura dei sinistri, sia operata in altre forme.

Art. 34
Riserva per somme da pagare nei rami vita

1. Le imprese che esercitano i rami vita debbono costituire alla fine di ogni esercizio un'apposita riserva iscrivendo nel bilancio l'ammontare complessivo delle somme che risultino necessarie per far fronte al pagamento di capitali e rendite maturati, riscatti e sinistri da pagare.

2. La riserva di cui al comma 1 rientra tra le riserve tecniche che le imprese debbono costituire alla chiusura dell'esercizio ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

3. Ai fini della copertura della riserva per somme da pagare le imprese sono tenute al rispetto di quanto stabilito dall'articolo 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Art. 35
Riserve per partecipazione agli utili e ristorni

1. Le riserve per partecipazione agli utili e ristorni comprendono gli importi da attribuire agli assicurati o ai beneficiari dei contratti a titolo di partecipazioni agli utili tecnici e di ristorni, purché tali importi non siano stati attribuiti agli assicurati e, in particolare per il ramo vita, purché non siano già stati considerati nelle riserve matematiche.

Art. 36
Altre riserve tecniche

1. Nella voce C.I. 4 "altre riserve tecniche" deve, tra le altre, essere inclusa la riserva di senescenza di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

2 In nota integrativa è indicato il dettaglio della voce distinto per tipologia di riserva e per ramo.

Art. 37
Riserve di perequazione

1. Le riserve di perequazione comprendono tutte le somme accantonate conformemente alle disposizioni legislative vigenti allo scopo di perequare le fluttuazioni del tasso dei sinistri negli anni futuri o di coprire rischi particolari.

2. Nella voce C.5 "riserve di perequazione" sono inserite, tra l'altro, la riserva di compensazione del ramo credito di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 come sostituito dall'articolo 80, lett. b), del presente decreto, e quella di equilibrio per rischi di calamità naturale di cui all'articolo 12 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35.

3 Qualora, in assenza di disposizioni legislative, siano state costituite riserve per lo scopo di cui al comma 1, è necessario farne menzione nella nota integrativa, fornendo adeguata motivazione dei presupposti tecnici sulla base dei quali le stesse sono state accantonate

Art. 38
Riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione

1. La classe D.I del passivo comprende le riserve tecniche costituite per coprire gli impegni derivanti dall'assicurazione dei rami vita, il cui rendimento viene determinato in funzione di investimenti per i quali l'assicurato ne sopporta il rischio o in funzione di un indice. In nota integrativa è indicato l'ammontare delle riserve ripartito in funzione delle tipologie di prodotto, evidenziando altresì l'importo delle corrispondenti riserve relativo ad eventuali garanzie minime offerte agli assicurati.

2. La classe D.II del passivo comprende le riserve tecniche costituite per coprire gli impegni derivanti dalla gestione dei fondi pensióne. Nella nota integrativa sono fornite le informazioni di dettaglio di cui all'articolo 2 del presente decreto.

3. Le riserve tecniche aggiuntive a quelle di cui ai commi 1 e 2, eventùalmente costituite per coprire rischi di mortalità, spese o altri rischi, quali le prestazioni garantite alla scadenza o i valori di riscatto garantiti, devono essere comprese nella voce C.II.1 "riserve matematiche".

Art. 39
Riserve tecniche del lavoro indiretto

1. Le imprese che esercitano l'attività di riassicurazione anche in via non esclusiva devono costituire riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, in relazione agli impegni assunti.

2. L'iscrizione in bilancio delle riserve tecniche del lavoro indiretto va effettuata, in linea di principio, sulla base di quanto comunicato dalle imprese cedenti. Le imprese devono valutare la congruità delle riserve del lavoro indiretto affinché risultino sufficienti in relazione agli impegni assunti ed apportare in bilancio le eventuali rettifiche, anche tenuto conto delle esperienze passate.

3. Il bilancio d'esercizio deve recare tra gli elementi dell'attivo disponibilità patrimoniali di natura reale o di sicuro realizzo per un ammontare non inferiore all'importo delle riserve tecniche costituite.

Art. 40
Fondi per rischi ed oneri

1. Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati a coprire soltanto perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.

2 Gli accantonamenti per rischi ed oneri non possono avere la funzione di correggere i valori degli elementi dell'attivo.

Art. 41
Depositi ricevuti dai riassicuratori

1. La classe F "depositi ricevuti dai riassicuratori" comprende i debiti dell'impresa cedente nei confronti del riassicuratore per i depositi in contanti costituiti in forza dei trattati di riassicurazione.

2. Non è consentita la compensazione tra crediti e debiti di conto deposito nonchè tra questi ed i crediti e debiti di conto corrente neppure nei confronti del medesimo contraente.

3 Se l'impresa cedente ha ricevuto in deposito titoli di cui le è stata trasferita la proprietà, la classe comprende l'importo dovuto dall'impresa medesima in virtù del deposito.

Art. 42
Conti transitori di riassicurazione

1. Qualora, nel momento dell'elaborazione del bilancio d'esercizio, le informazioni ricevute dalle imprese cedenti sui valori reddituali di natura tecnica per l'esercizio di sottoscrizione siano insufficienti a determinare compiutamente il risultato economico delle singole assunzioni, le imprese operano un rinvio dell'iscrizione nel conto tecnico dei dati pervenuti attraverso l'utilizzo dei conti transitori di riassicurazione. L'iscrizione dei suddetti valori reddituali deve avvenire nel conto tecnico dell'esercizio successivo.

2 Nell'ipotesi di cui al comma 1 l'importo delle riserve tecniche indicato in bilancio è aumentato, se necessario, in modo che sia sufficiente per far fronte agli obblighi presenti e futuri.

3 Il rinvio di cui al comma 1 è debitamente motivato nella nota integrativa, unitamente all'ampiezza delle operazioni prese in considerazione.

4 Ai fini del presente articolo l'esercizio di sottoscrizione decorre dalla data di entrata in vigore degli accordi contrattuali di riassicurazione ed ha la durata di un anno.

CAPO III

Disposizioni applicabili al conto economico

Art. 43
Schema di conto economico

1. Il conto economico deve essere redatto in conformità allo schema contenuto nell'allegato II al presente decreto.

Art. 44
Struttura del conto economico

1. Il conto economico è costituito dai conti tecnici e da un conto non tecnico. Il conto tecnico dei rami danni è utilizzato per i rami di assicurazione diretta che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e per i rami corrispondenti di riassicurazione. Il conto tecnico dei rami vita è utilizzato per i rami di assicurazione diretta che rientrano nel campo d'applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e per i rami corrispondenti di riassicurazione.

2. Le imprese che esercitano esclusivamente la riassicurazione utilizzano il conto tecnico dei rami danni per la totalità delle loro operazioni. Tale disposizione si applica anche alle imprese che esercitano l'assicurazione diretta solo nei rami danni ed in aggiunta la riassicurazione.

Art. 45
Premi lordi contabilizzati

1. I premi lordi contabilizzati comprendono tutti gli importi maturati durante l'esercizio per i contratti di assicurazione, indipendentemente dal fatto che tali importi siano stati incassati o che si riferiscano interamente o parzialmente ad esercizi successivi; sono in ogni caso esclusi gli importi delle relative imposte e dei contributi riscossi per rivalsa.

2. I premi devono, tra l'altro, comprendere:
   a) i premi ancora da contabilizzare, allorché il premio può essere calcolato soltanto alla fine dell'anno;
   b) i premi unici e i versamenti destinati all'acquisto di una rendita periodica;
   c) nell'assicurazione vita, i premi unici risultanti dalla riserva per partecipazioni agli utili e ristorni, nella misura in cui tali premi debbano essere considerati come premi sulla base dei contratti;

d) i sovrappremi per frazionamento di premio e le prestazioni accessorie degli assicurati destinate a coprire le spese dell'impresa;
e) le quote di premio di pertinenza dell'impresa acquisite in coassicurazione;
f) i premi di riassicurazione provenienti da imprese di assicurazione cedenti e retrocedenti.

3. I premi lordi contabilizzati devono essere determinati al netto degli annullamenti afferenti i premi dell'esercizio.

4. Il trattamento contabile delle operazioni relative alle acquisizioni e alle cessioni del portafoglio nei confronti di imprese cedenti e retrocedenti è disciplinato nel piano dei conti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), del presente decreto.

Art. 46
Premi ceduti in riassicurazione

1. I premi ceduti e retroceduti comprendono gli importi spettanti ai riassicuratori in base ad accordi contrattuali di riassicurazione stipulati dall'impresa.

2. Il trattamento contabile relativo alle acquisizioni e cessioni del portafoglio nei confronti di imprese cessionarie e retrocessionarie è disciplinato nel piano dei conti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), del presente decreto.

Art. 47
Variazione del riporto premi al netto della riassicurazione

1. Nei rami vita la variazione del riporto premi è inclusa nella variazione delle riserve matematiche.

Art. 48
Oneri relativi ai sinistri dei rami danni

1. L'onere dei sinistri nei rami danni comprende gli importi pagati nell'esercizio per il lavoro diretto e indiretto a titolo di risarcimenti e spese di liquidazione, al netto dei recuperi di competenza nonché delle quote a carico dei riassicuratori.

2. Nell'onere dei sinistri è altresì ricompresa la variazione della riserva sinistri al netto delle quote a carico dei riassicuratori.

3. Per spese di liquidazione devono intendersi le spese interne ed esterne sostenute per la gestione dei sinistri. Esse includono, tra l'altro, le spese per il personale e gli ammortamenti dei beni mobili afferenti la gestione dei sinistri stessi.

4. In caso di differenza rilevante tra l'importo della riserva sinistri esistente all'inizio dell'esercizio e gli indennizzi pagati durante l'esercizio per i sinistri avvenuti in esercizi precedenti nonché l'importo della relativa riserva alla fine dell'esercizio, è indicata nella nota integrativa la natura e l'entità di tale differenza.

Art. 49
Oneri relativi ai sinistri dei rami vita

1. L'onere relativo ai sinistri nei rami vita comprende le somme pagate nell'esercizio per il lavoro diretto e indiretto a fronte di capitali e rendite maturati, riscatti e sinistri, compresi quelli delle assicurazioni complementari, nonché le spese sostenute dall'impresa per la liquidazione delle stesse, al netto delle quote a carico dei riassicuratori.

2. Nell'onere relativo ai sinistri è altresì ricompresa la variazione della riserva per somme da pagare al netto delle quote a carico dei riassicuratori.

3. Per spese di liquidazione devono intendersi le spese interne ed esterne sostenute per la gestione dei sinistri. Esse includono, tra l'altro, le spese per il personale e gli ammortamenti dei beni mobili afferenti la gestione dei sinistri stessi.

4. In caso di differenza rilevante fra l'importo della riserva per somme da pagare esistente all'inizio dell'esercizio e le somme versate ai beneficiari dei contratti durante l'esercizio per i sinistri avvenuti in esercizi precedenti, nonché l'importo della relativa riserva alla fine dell'esercizio, è indicata nella nota integrativa la natura e l'entità di tale differenza.

Art. 50
Ristorni e partecipazioni agli utili al netto delle cessioni in riassicurazione

1. Le partecipazioni agli utili comprendono tutti gli importi, imputabili all'esercizio, pagati o da pagare agli assicurati o altri beneficiari o accantonati a loro favore, compresi gli importi utilizzati per aumentare le riserve tecniche o per ridurre i premi futuri, purché rappresentino una distribuzione di utili tecnici derivanti dall'attività di gestione assicurativa dei singoli portafogli, vita e danni, previa deduzione degli importi accantonati negli anni precedenti e non più necessari.

2. I ristorni sono costituiti dagli importi che rappresentano un rimborso parziale dei premi effettuato in base al risultato di singoli contratti.

3. L'importo rispettivo delle partecipazioni agli utili e dei ristorni è suddiviso nella nota integrativa.

Art. 51
Provvigioni di acquisizione

1. Per provvigioni di acquisizione si intendono i compensi spettanti per l'acquisizione ed il rinnovo di contratti.

Art. 52
Altre spese di acquisizione

1. Per altre spese di acquisizione si intendono le spese derivanti dalla conclusione di un contratto di assicurazione diverse da quelle indicate nell'articolo 51 del presente decreto. Esse comprendono sia i costi direttamente imputabili, quali le spese per l'emissione delle polizze assicurative o l'assunzione del contratto nel portafoglio, sia i costi indirettamente imputabili, come le spese di pubblicità o le spese amministrative dovute alle formalità di espletamento delle domande e alla stesura delle polizze.

Art. 53
Altre spese di amministrazione

1. Le altre spese di amministrazione comprendono le spese di amministrazione diverse dalle provvigioni di incasso e, in particolare, i costi sostenuti per la gestione del portafoglio, la gestione delle partecipazioni agli utili e dei ristorni, le spese per le informazioni agli assicurati e per la riassicurazione attiva e passiva. Esse includono, tra l'altro, le spese per il personale e gli ammortamenti dei beni mobili, purché non debbano essere contabilizzati nella voce "altre spese di acquisizione" o tra le spese di liquidazione dei sinistri o i costi sostenuti per gli investimenti.

Art. 54
Proventi da investimenti
e oneri patrimoniali e finanziari

1. Tutti i proventi e gli oneri patrimoniali e finanziari connessi con gli investimenti riguardanti i rami danni devono figurare nel conto non tecnico.

2. Per le imprese che esercitano i rami vita i proventi e gli oneri patrimoniali e finanziari connessi con gli investimenti devono figurare nel conto tecnico dei rami vita.

3. Per le imprese che esercitano congiuntamente i rami danni e i rami vita, i proventi e gli oneri degli investimenti devono figurare nel conto tecnico dei rami vita nella misura in cui siano direttamente connessi con l'esercizio dell'assicurazione vita.

3 — Libreria - Suppl. ord. alla G U n 143.

Art. 55
Assegnazione di quote dell'utile degli investimenti

1. Quando una quota dell'utile degli investimenti viene trasferita al conto tecnico dei rami danni, il trasferimento dal conto non tecnico comporta una registrazione negativa alla voce III. 6 e una corrispondente registrazione positiva alla voce I. 2.

2. Quando una quota dell'utile degli investimenti del conto tecnico dei rami vita viene trasferita al conto non tecnico, il trasferimento comporta una registrazione negativa alla voce II. 12 e una corrispondente registrazione positiva alla voce III. 4.

3. I criteri per la determinazione delle quote di cui ai commi 1 e 2 sono fissati con provvedimento dell'ISVAP.

4. In nota integrativa sono indicate le ragioni del trasferimento e la base applicata per il calcolo.

Art. 56
Plusvalenze e minusvalenze non realizzate relative a investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e a investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione

1. Nelle voci II.3 e II.10 del conto economico confluiscono, tra l'altro, in relazione alle condizioni contrattuali, la totalità o una parte delle variazioni, positive o negative, della differenza tra:
   a) la valutazione degli investimenti di cui alla classe D dell'attivo al valore corrente secondo uno dei metodi di cui agli articoli 17, 18 e 19 del presente decreto;
   b) la valutazione dei medesimi al loro valore di acquisizione.

CAPO IV

Disposizioni applicabili alla nota integrativa

Art. 57
Schema e criteri generali

1. La nota integrativa deve essere redatta in conformità allo schema ed alle disposizioni contenute nell'allegato III al presente decreto.

2. Le imprese devono altresì indicare ogni altra informazione richiesta dalle disposizioni di legge vigenti.

3. Nella nota integrativa possono essere fornite ulteriori informazioni ad integrazione di quelle richiamate ai commi 1 e 2 del presente articolo, purché ciò non diminuisca la chiarezza e la immediatezza informativa della nota stessa.

TITOLO III

BILANCIO CONSOLIDATO

Art. 58
Obblighi di redazione

1. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione soggette alle disposizioni del presente decreto che controllano una o più imprese devono redigere il bilancio consolidato secondo i criteri stabiliti negli articoli del presente titolo.

2. Sono soggette allo stesso obbligo le imprese controllanti, costituite in Italia, che hanno come unico o principale oggetto l'assunzione di partecipazioni di controllo, nonchè la gestione e la valorizzazione di tali partecipazioni, allorchè le imprese controllate sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione o di riassicurazione.

3. Le imprese controllate sono obbligate a trasmettere tempestivamente all'impresa controllante le informazioni da questa richieste ai fini della redazione del bilancio consolidato.

Art. 59
Imprese controllate

1. Agli effetti dell'articolo 58 sono considerate imprese controllate quelle indicate nell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127.

Art. 60
Direzione unitaria

1. L'obbligo di cui all'articolo 58 sussiste anche nel caso in cui due o più imprese di assicurazione o riassicurazione soggette alle disposizioni del presente decreto ovvero imprese di cui all'articolo 58, comma 2, tra le quali non esistano le relazioni di cui all'articolo 59, operino secondo una direzione unitaria in virtù di un contratto o di una clausola dei rispettivi statuti oppure quando i loro organi di amministrazione siano composti in maggioranza dalle medesime persone. La direzione unitaria tra le imprese puo concretizzarsi anche in legami importanti e durevoli di riassicurazione.

2. Sono in ogni caso assimilate alle imprese di cui al comma 1 quelle sottoposte alla direzione unitaria di uno dei seguenti soggetti controllanti:

   a) un'impresa o un ente, costituito in Italia, diverso da un'impresa di assicurazione o riassicurazione ovvero da una società di cui all'articolo 58, comma 2, del presente decreto;

b) un'impresa o un ente costituito in un altro paese, salvo che non ricorrano le condizioni di esonero di cui all'articolo 61 del presente decreto;
c) una persona fisica.

3 Nei casi di cui ai commi 1 e 2 è tenuta alla redazione del bilancio consolidato l'impresa che, in base ai dati dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato, presenta l'ammontare maggiore del totale dell'attivo.

4 L'impresa soggetta all'obbligo di redazione di cui all'articolo 58 del presente decreto che operi anche secondo una direzione unitaria ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo è tenuta alla redazione del bilancio consolidato esclusivamente in base al comma 3 quando ricorrano le seguenti condizioni:

a) l'impresa non ha emesso titoli quotati in borsa;
b) la redazione del bilancio consolidato di cui all'articolo 58 non è richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.

5. In caso di esonero dall'obbligo di cui all'articolo 58 ai sensi del comma 4, le ragioni dell'esonero sono indicate nella nota integrativa al bilancio d'esercizio. La nota integrativa indica altresì la denominazione e la sede dell'impresa che redige il bilancio consolidato ai sensi del presente articolo; copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove è la sede dell'impresa esonerata; dell'avvenuto deposito deve farsi menzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.

6. Restano salve le disposizioni relative alle società che abbiano emesso titoli quotati in borsa.

Art. 61
Esonero dall'obbligo di redazione

1. L'articolo 58 non si applica alle imprese di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo a loro volta controllate direttamente o indirettamente da altra impresa tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del presente decreto ovvero da un'impresa di assicurazione o riassicurazione costituita in un altro paese della Unione Europea.

2. L'esonero previsto dal comma 1 è subordinato alle seguenti condizioni:

a) che l'impresa controllata non abbia emesso titoli quotati in borsa;
b) che la controllante sia titolare di oltre il 95% delle azioni o quote dell'impresa controllata ovvero, in difetto di tale condizione, che la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale;
c) che l'impresa controllata e le imprese da questa controllate da includere nel consolidamento ai sensi del presente decreto siano incluse nel bilancio consolidato della controllante;

d) che l'impresa controllante, soggetta al diritto di uno stato membro dell'Unione Europea, rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato conformemente alla Direttiva 91/674 CEE del 19 dicembre 1991.

3. Le ragioni dell'esonero sono indicate nella nota integrativa al bilancio d'esercizio. La nota integrativa indica altresì la denominazione e la sede dell'impresa controllante che redige il bilancio consolidato; copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo, redatti in lingua italiana, sono depositati presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove e la sede dell'impresa controllata; dell'avvenuto deposito deve farsi menzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.

Art. 62
Vigilanza sul gruppo

1. L'ISVAP individua con provvedimento di carattere generale i soggetti non sottoposti agli obblighi di redazione del bilancio consolidato di cui agli articoli 58 e 60 del presente decreto, che sono tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza, a redigere il bilancio consolidato.

2. I poteri di verifica attribuiti all'ISVAP dall'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, si estendono al bilancio consolidato di cui al presente decreto.

Art. 63
Imprese incluse nel consolidamento

1. Sono incluse nel consolidamento l'impresa soggetta all'obbligo di redazione di cui all'articolo 58 o le imprese che operano secondo una direzione unitaria di cui all'articolo 60 e le relative imprese controllate, ovunque costituite, purché la loro inclusione, in ragione dell'attività esercitata, non impedisca la realizzazione dei fini indicati nell'articolo 65, comma 2.

2. Se una o più imprese controllate sono escluse dal consolidamento in base al presente articolo, l'impresa indica nella nota integrativa i motivi dell'esclusione.

Art. 64
Casi di esclusione dal consolidamento

1. Possono essere escluse dal consolidamento le imprese controllate quando:

a) la loro inclusione sarebbe irrilevante ai fini indicati nell'articolo 65, comma 2, sempre che il complesso di tali esclusioni non contrasti con i fini suddetti;

b) l'esercizio effettivo dei diritti della controllante è soggetto a gravi e durature restrizioni;
c) non è possibile ottenere tempestivamente o senza spese sproporzionate le necessarie informazioni;
d) le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.

2 Se una o più imprese controllate sono escluse dal consolidamento in base al presente articolo, nella nota integrativa sono indicati i motivi dell'esclusione.

Art. 65
Criteri di redazione

1. Il bilancio consolidato è redatto dagli amministratori dell'impresa soggetta all'obbligo di redazione di cui agli articoli 58 e 60, secondo le disposizioni del presente decreto. Esso è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico del complesso delle imprese del gruppo.

3 Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni del presente decreto non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, il bilancio deve fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.

4 Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione del presente decreto risulti incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata Nella nota integrativa è motivata la deroga e indicata l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

5. Le modalità di redazione del bilancio consolidato e i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro, se non in casi eccezionali. Nella nota integrativa e motivata la deroga e indicata l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

Art. 66
Data di riferimento del bilancio consolidato

1. La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di chiusura del bilancio di esercizio dell'impresa controllante obbligata alla redazione; nel caso quest'ultima sia un'impresa di cui all'articolo 58, comma 2, la data di riferimento coincide con la data di chiusura dell'esercizio delle imprese assicurative controllate.

2. Se la data di chiusura dell'esercizio di un'impresa inclusa nel consolidamento è anteriore di oltre sei mesi alla data di riferimento del bilancio consolidato, questa impresa è inclusa in base a un bilancio annuale intermedio, riferito alla data del bilancio annuale consolidato.

3. Nel caso in cui sia utilizzato per il consolidamento un bilancio d'esercizio riferito ad una data di chiusura diversa da quella del bilancio consolidato, devono essere eseguite le rettifiche necessarie ai fini indicati all'articolo 65, comma 2, per tener conto delle operazioni o fatti significativi che siano accaduti tra la data di chiusura del bilancio d'esercizio e quella di chiusura del bilancio consolidato. Nella nota integrativa sono indicate le date di riferimento dei bilanci utilizzati e le eventuali rettifiche eseguite.

Art. 67
Struttura e contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati

1. Lo stato patrimoniale e il conto economico consolidati devono essere redatti in conformità agli schemi di cui agli allegati IV e V del presente decreto. Il contenuto delle voci è quello prescritto per il bilancio d'esercizio, salvi gli adeguamenti necessari per il consolidamento dei conti.

2. La voce del patrimonio netto consolidato A.II.1 "capitale e riserve di terzi" accoglie l'importo del capitale e delle riserve delle imprese controllate corrispondente a partecipazioni di terzi.

3. La voce del patrimonio netto consolidato A.II.2 "utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi" accoglie la parte del risultato economico corrispondente a partecipazioni di terzi.

4. I proventi e gli oneri degli investimenti sono indicati nel conto non tecnico anche quando detti proventi ed oneri sono connessi con l'attività di assicurazione dei rami vita, assegnandosi una quota degli utili degli investimenti al conto tecnico dei rami vita.

5. I criteri per la determinazione della quota di cui al comma 4 sono fissati con provvedimento dell'ISVAP.

Art. 68
Principi di consolidamento

1. Nella redazione del bilancio consolidato gli elementi dell'attivo e del passivo e quelli delle garanzie, impegni e altri conti d'ordine nonchè i proventi e gli oneri delle imprese incluse nel consolidamento sono ripresi integralmente.

2. Sono invece eliminati:

a) le partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento e le corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste;
b) i crediti, i debiti, le garanzie, gli impegni e altri conti d'ordine tra le imprese incluse nel consolidamento;
c) i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate fra le imprese medesime;
d) gli utili e le perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra tali imprese e relative a valori compresi nel patrimonio.

3. Possono non essere eliminati, indicandone il motivo nella nota integrativa: gli importi di cui alle lettere b), c) e d) se irrilevanti; quelli di cui alla lettera d) relativi ad operazioni correnti dell'impresa, concluse a normali condizioni di mercato, se la loro eliminazione comporta costi sproporzionati ovvero se hanno conferito diritti agli assicurati.

4. Ai fini della eliminazione prevista nel comma 2, lettera a), dal patrimonio netto delle imprese incluse nel consolidamento deve previamente essere detratto il valore contabile delle azioni o quote della società che redige il bilancio consolidato appartenenti a quelle. Tale importo è iscritto nello stato patrimoniale consolidato alla voce dell'attivo F.III "azioni o quote proprie" e a quella del patrimonio netto consolidato A.I.6 "riserva per azioni o quote proprie e della controllante".

Art. 69
Consolidamento delle partecipazioni

1. L'eliminazione prescritta dall'articolo 68, comma 2, lettera a), è attuata sulla base dei valori contabili riferiti alla data di acquisizione della partecipazione o, se all'acquisizione si è proceduto in più riprese, alla data in cui l'impresa è divenuta controllata.

2. Se l'eliminazione determina una differenza, questa è imputata nel bilancio consolidato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle imprese incluse nel consolidamento.

3. La differenza che residua dopo l'applicazione del comma 2, se negativa, è iscritta alla voce del patrimonio netto consolidato A.I.3 "riserva di consolidamento" ovvero, quando sia dovuta alla previsione di un'evoluzione sfavorevole dei futuri risultati economici dell'impresa controllata, è registrata alla voce del passivo E.3 "fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri". Se la differenza che residua è positiva, è iscritta alla voce dell'attivo B.5 "differenza da consolidamento" ed è ammortizzata secondo quanto previsto all'articolo 16, comma 12, del presente decreto o è portata esplicitamente in detrazione dalla "riserva di consolidamento" fino a concorrenza della stessa.

4. Le voci indicate nel comma 3, i criteri utilizzati per la loro determinazione e le variazioni significative rispetto al bilancio consolidato dell'esercizio precedente sono adeguatamente illustrati nella nota integrativa.

Art. 70
Consolidamento proporzionale

1. Oltre alle imprese indicate all'articolo 63, possono essere incluse nel bilancio consolidato anche quelle sulle quali un'impresa, inclusa nel consolidamento, abbia il controllo congiuntamente con altri soci ed in base ad accordi con essi, purché la partecipazione posseduta non sia inferiore alle percentuali indicate nell'articolo 2359, comma 3, del codice civile.

2. In tal caso l'inclusione nel consolidamento avviene secondo il criterio della proporzione con la partecipazione posseduta

Art. 71
Partecipazioni non consolidate

1. Le partecipazioni in imprese controllate escluse dal consolidamento ai sensi dell'articolo 63 sono valutate con il criterio indicato nell'articolo 16, comma 5, del presente decreto. Tuttavia, la differenza positiva tra il valore calcolato con tale criterio e il valore iscritto nel bilancio precedente, per la parte derivante da utili, è iscritta nella voce del conto economico consolidato III.3.a)aa) "quote di risultato d'esercizio su partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto".

2 Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle partecipazioni in imprese collegate.

3 Quando l'entità della partecipazione e irrilevante ai fini indicati nel comma 2 dell'articolo 65, i commi 1 e 2 del presente articolo possono non essere applicati. Di cio l'impresa indica il motivo nella nota integrativa.

Art. 72
Criteri di valutazione

1. I criteri di valutazione devono essere quelli utilizzati nel bilancio d'esercizio dell'impresa che redige il bilancio consolidato. Possono tuttavia essere utilizzati, dandone motivazione nella nota integrativa, altri criteri, purché ammessi dal presente decreto.

2. Gli elementi dell'attivo e del passivo devono essere valutati con criteri uniformi. A tale scopo devono essere rettificati i valori di elementi valutati con criteri difformi, a meno che, ai fini indicati nell'articolo 65, comma 2, la difformità sia irrilevante o, in casi eccezionali, consenta una migliore rappresentazione. Tali deroghe sono indicate nella nota integrativa e debitamente motivate.

3. Le disposizioni del comma 2 non sono applicabili agli elementi del passivo la cui valutazione da parte delle imprese incluse nel consolidamento è basata sull'applicazione di disposizioni dello Stato estero di appartenenza specifiche al campo assicurativo, nè agli elementi dell'attivo le cui variazioni di valore hanno un'incidenza sui diritti degli assicurati o ne sono la base. Se è applicata tale deroga, ne va fatta menzione nella nota integrativa.

4. L'eventuale differenza dell'onere fiscale calcolabile in base al bilancio consolidato rispetto all'onere già pagato o da pagare è ricompresa nel bilancio consolidato stesso, se è probabile che tale differenza si traduca in un onere effettivo per una delle imprese consolidate.

5. Gli elementi dell'attivo che nel bilancio d'esercizio delle imprese incluse nel consolidamento hanno formato oggetto di rettifiche di valore esclusivamente in applicazione di norme tributarie possono essere iscritti nel bilancio consolidato secondo il medesimo importo. In tal caso il valore di questi elementi prima delle rettifiche è indicato nella nota integrativa. Nella nota integrativa sono anche indicati gli accantonamenti effettuati esclusivamente in applicazione di norme tributarie.

Art. 73
Contenuto della nota integrativa

1. La nota integrativa deve essere redatta in conformità allo schema ed alle disposizioni contenute nell'allegato VI al presente decreto.

2. E' altresì indicata ogni altra informazione richiesta dalle disposizioni di legge vigenti.

3. Nella nota integrativa possono essere fornite ulteriori informazioni ad integrazione di quelle richiamate ai commi 1 e 2 del presente articolo, purché ciò non diminuisca la chiarezza e la immediatezza informativa della nota stessa.

Art. 74
Relazione sulla gestione

1. Il bilancio consolidato deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione complessiva delle imprese in esso incluse e sull'andamento della gestione nel suo insieme e nei vari settori, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti.

2. Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

a) le attività di ricerca e di sviluppo e i nuovi prodotti immessi sul mercato;
b) il numero e il valore nominale delle azioni o quote dell'impresa controllante possedute da essa o da imprese controllate, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione della quota di capitale corrispondente;

c) l'evoluzione prevedibile della gestione, con particolare riguardo allo sviluppo del portafoglio assicurativo, all'andamento dei sinistri e alle eventuali modifiche, se significative, delle forme riassicurative;
d) i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato.

Art. 75
Controllo del bilancio consolidato

1. Ai fini del controllo sul bilancio consolidato si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127.

Art. 76
Pubblicazione del bilancio consolidato

1. Una copia del bilancio consolidato e delle relazioni indicate all'articolo 41, commi 2 e 4, del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, deve essere depositata, a cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese, con il bilancio d'esercizio.

2 Dell'avvenuto deposito deve farsi menzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata o nel Bollettino ufficiale delle società cooperative.

TITOLO IV

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGISLAZIONE SULL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA

Art. 77
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) all'articolo 36 è aggiunto il seguente comma:
"Nei registri di cui alle lettere a) e b) sono inoltre indicati alla fine di ogni esercizio, gli importi della relativa riserva caduta nell'esercizio per anno di generazione nonché per totale.";

b) nell'articolo 70, comma 1, la locuzione "entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo" è sostituita dalla seguente:
"entro il 31 dicembre dell'esercizio".

Art. 78
Modifiche al decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39

1. L'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, è abrogato.

Art. 79
Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174

1. Al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
   a) dopo l'articolo 20 è inserito il seguente articolo:
   "Articolo 20-bis - Attuario incaricato
   1. L'attuario incaricato dall'impresa di svolgere in via continuativa le funzioni di cui agli articoli 20, comma 4, 22, comma 3, 24, commi 2 e 3, e 61, comma 2, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
      a) essere iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194;
      b) aver svolto, per almeno tre anni negli ultimi sette anni, attività professionale nel settore attuariale delle assicurazioni sulla vita;
      c) non essere stato revocato dall'incarico negli ultimi tre anni, ai sensi del comma 6.

2. L'incarico non puo essere conferito ad un attuario che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità indicate dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n 136, ad eccezione della condizione di cui al comma 1, n. 2.
3. La nomina dell'attuario di cui al presente articolo deve essere comunicata all'ISVAP entro quindici giorni.
4. L'ISVAP può richiedere all'impresa che l'attuario fornisca le notizie ed i dati necessari all'adempimento delle proprie funzioni di vigilanza; qualora lo ritenga opportuno puo convocare l'impresa stessa unitamente all'attuario. L'impresa deve garantire le condizioni affinché l'attuario incaricato sia messo in grado di espletare le sue funzioni in piena autonomia e libertà di giudizio, avendo libero accesso alle necessarie informazioni aziendali.
5. Nel caso di perdita dei requisiti di cui al comma 1, di sussistenza o sopravvenienza di cause di incompatibilità previste dal comma 2, l'attuario deve darne immediata comunicazione all'impresa, decadendo contestualmente dall'incarico.
6. In caso di gravi inadempienze da parte dell'attuario alle norme di legge o ai provvedimenti e alle disposizioni dell'ISVAP, nonché alle regole applicative dei principi attuariali riconosciute dallo stesso ISVAP, la nomina dell'attuario è revocata dall'impresa direttamente o su richiesta dell'ISVAP. Della revoca l'ISVAP informa l'Ordine degli Attuari.
7. In caso di cessazione dall'incarico dell'attuario per qualsiasi causa l'impresa deve provvedere entro quarantacinque giorni a nominare il nuovo attuario e a comunicare all'ISVAP le ragioni della sostituzione, fornendo, nei medesimi termini, all'ISVAP e all'attuario subentrante una relazione dettagliata che l'attuario uscente ha l'obbligo di predisporre, nella quale siano riassunti i rilievi e le osservazioni formulate negli ultimi ventiquattro mesi. Qualora, in casi eccezionali, l'attuario si trovi nell'impossibilità di predisporre detta relazione la stessa deve essere redatta dall'impresa.";

b) nell'articolo 23, comma 6, viene eliminata la locuzione: "che si trovano in portafoglio";

c) nell'articolo 24, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma:
"4-bis. Per la costituzione della riserva per somme da pagare devono essere osservate le disposizioni dell'articolo 34 del decreto legislativo di attuazione della Direttiva 91/674 CEE del 19 dicembre 1991.";

d) l'articolo 24, comma 5, è sostituito dal seguente:
"5. Per la costituzione delle riserve tecniche delle assicurazioni complementari previste dal punto B) della tabella di cui all'allegato I devono essere osservate le disposizioni dell'articolo 31, commi 1 e 2, del decreto legislativo di attuazione della Direttiva 91/674 CEE del 19 dicembre 1991.";

e) nell'articolo 25, comma 1, l'ultimo periodo: "Ai fini del calcolo si deve tener conto dei premi futuri da incassare." è sostituito dal seguente:
"Ai fini del calcolo si deve tener conto dei premi futuri da incassare calcolati al netto delle quote di caricamento che, destinate a finanziare provvigioni precontate corrisposte dall'impresa, sono incassabili in via differita";

f) nell'articolo 25, comma 11, è aggiunto il seguente periodo:
"La metodologia di cui al periodo precedente non è applicabile nell'ipotesi in cui nella determinazione dei premi si prenda in considerazione la situazione finanziaria dell'impresa, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, secondo periodo.";

g) nell'articolo 25, comma 12, è aggiunto il seguente periodo:
"La costituzione della riserva aggiuntiva è ugualmente necessaria nel caso in cui il rendimento attuale o prevedibile delle attività rappresentative delle riserve tecniche risulti inferiore all'impegno assunto sui contratti.";

h) il n 4 della lettera c) del comma 2 dell'articolo 26, è sostituito dal seguente:
"4) provvigioni di acquisizione da ammortizzare nei limiti del 90 per cento del loro ammontare.";

i) la lettera f) del comma 3 dell'articolo 26 è abrogata;

l) nell'articolo 30, comma 3, le parole; "Gli articoli 26, comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "Gli articoli 26, comma 1, seconda parte,";

m) all'articolo 31 è aggiunto il seguente comma:
"6. Le imprese debbono allegare al bilancio di esercizio un apposito prospetto redatto in conformità ad un modello approvato con provvedimento dell'ISVAP, contenente l'indicazione delle attività da esse assegnate alla chiusura dell'esercizio alla copertura delle riserve tecniche.";

n) il punto 3) della lettera b) del comma 2 dell'articolo 33 è abrogato;

o) all'articolo 33, comma 3, dopo la locuzione:"azioni proprie" sono aggiunte le parole: "e delle azioni o quote dell'impresa controllante";

p) il comma 5, dell'articolo 33 è abrogato;

q) nell'articolo 36, comma 1, è inserita dopo la locuzione:"articolo 33, comma 2" la parola:"lettera a)";

r) l'articolo 62 è sostituito dal seguente:
"Articolo 62 - Certificazione del bilancio

1. Il bilancio delle imprese di cui al presente titolo deve essere accompagnato, anche quando si tratti di imprese od enti non soggetti alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e successive modificazioni, dalla relazione di una societa di revisione, iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 8 dello stesso decreto e tra i cui amministratori figuri almeno un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, corredata dalla relazione dell'attuario, dalla quale risulti la certificazione del bilancio ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto. La relazione dell'attuario deve attestare la sufficienza delle riserve tecniche dell'impresa in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari ed a corrette tecniche attuariali.

2. Qualora tra gli amministratori della società di revisione non figuri un attuario iscritto nell'apposito albo, la relazione presentata dalla stessa società deve essere corredata dalla relazione di un attuario iscritto nell'albo professionale, incaricato dalla società di revisione, contenente le attestazioni di cui al comma 1. La società di revisione, in sede di proposta all'impresa di assicurazione, provvede a specificare, per l'attuario incaricato, il nominativo, l'area di intervento e l'onorario. La società di revisione prescelta deve dare immediata comunicazione all'ISVAP, che ne informa la CONSOB, del conferimento dell'incarico all'attuario. L'incarico dell'attuario ha la durata di tre esercizi, può essere rinnovato per non più di due volte e può essere nuovamente conferito allo stesso attuario solo dopo il decorso di cinque esercizi. Qualora prima della scadenza del triennio la società di revisione revochi l'incarico all'attuario ne dà immediata e motivata comunicazione all'ISVAP che ne informa la CONSOB. Nel caso di revoca dell'incarico dell'attuario, la società di revisione deve provvedere a conferire l'incarico ad altro attuario entro quarantacinque giorni e comunque in tempo utile per l'effettuazione delle verifiche necessarie ai fini della certificazione del bilancio. In caso di inadempienza l'ISVAP provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico ad altro attuario determinando il relativo compenso secondo le tariffe dell'Ordine degli Attuari.
3. L'incarico non può essere conferito ad un attuario che si trovi, nei confronti dell'impresa di assicurazione o nei confronti dell'attuario che presso di questa esercita le funzioni di cui all'articolo 20-bis del presente decreto, in una delle situazioni di incompatibilità indicate dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. Entro quindici giorni dal conferimento dell'incarico l'attuario e gli amministratori che hanno la rappresentanza dell'impresa di assicurazione devono trasmettere all'ISVAP le dichiarazioni che non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità ad eccezione di quelle di cui al n. 4) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.
4. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, ad eccezione dell'articolo 6, comma 2, si applicano anche alle imprese di assicurazione non soggette alle disposizioni del citato decreto.
5. L'impugnazione della delibera assembleare che approva il bilancio delle imprese di cui al presente titolo, per quanto riguarda il contenuto del bilancio e le relative valutazioni, può essere proposta dall'ISVAP nel termine di sei mesi dall'iscrizione della deliberazione stessa nel registro delle imprese.
6. Qualora l'ISVAP venga a conoscenza del mancato conferimento dell'incarico alla società di revisione nei termini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, o della revoca dell'incarico alla società di revisione, ne informa immediatamente la CONSOB che adotta i provvedimenti di competenza.
7. Se la società di revisione ritiene di non rilasciare la certificazione, deve esporne analiticamente i motivi nella relazione, informandone immediatamente l'ISVAP, fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.
8. L'ISVAP può richiedere alla società di revisione e all'attuario incaricati della certificazione del bilancio delle imprese di cui al presente titolo tutte le notizie, informazioni, i dati ed i documenti occorrenti per l'adempimento delle proprie

funzioni nonchè disporne la convocazione. Alla società di revisione, che si avvale dell'attuario, l'ISVAP puo demandare, a spese dell'impresa di assicurazione, la verifica, previo accertamento dell'esatta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, della conformità alle scritture predette delle situazioni periodiche concernenti lo stato patrimoniale, economico e finanziario dell'impresa stessa.

9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano anche alla società di revisione e all'attuario incaricati dal commissario per l'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576.
10 Qualora l'ISVAP accerti irregolarità nello svolgimento dell'incarico dell'attuario di cui al comma 1 ovvero acquisisca elementi utili ai fini della vigilanza sull'attività della società di revisione, prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, ne informa la CONSOB.
11. Qualora l'ISVAP accerti la perdita dei requisiti di cui al comma 1, la sussistenza o sopravvenienza di una causa di incompatibilità prevista dal comma 3 ovvero gravi irregolarità nello svolgimento dell'incarico da parte dell'attuario di cui al comma 2 può disporre d'ufficio la revoca dell'incarico, sentito l'interessato. Il provvedimento di revoca è comunicato all'attuario, alla società di revisione e all'impresa di assicurazione. In tal caso la società di revisione deve provvedere a conferire l'incarico ad altro attuario secondo la procedura prevista dal comma 2. L'ISVAP informa la CONSOB e l'Ordine degli Attuari dei provvedimenti assunti nei confronti dell'attuario incaricato.
12. L'Ordine degli Attuari comunica all'ISVAP gli eventuali provvedimenti adottati nei confronti degli attuari di cui ai commi 1 e 2.";

s) l'articolo 103 è sostituito dal seguente:
"Articolo 103 - Certificazione del bilancio
1. Le imprese di cui al presente titolo debbono attenersi alle disposizioni contenute nell'articolo 62, per quanto concerne la certificazione del bilancio.".

Art. 80
Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175

1. Al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:
"Articolo 23 - Riserve tecniche relative al portafoglio italiano
1. Le imprese hanno l'obbligo di costituire, per i contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche sufficienti a garantire le obbligazioni assunte. Dette riserve debbono essere costituite al lordo delle cessioni in riassicurazione ed in conformità agli articoli 31, 32, 33, 35, 36 e 37, commi 1 e 2, del decreto legislativo di attuazione della Direttiva 91/674 CEE del 19 dicembre 1991.

2 Le imprese che esercitano le assicurazioni delle cauzioni, della grandine e delle altre calamità naturali e quelle dei danni derivanti dall'energia nucleare sono tenute ad integrare per tali assicurazioni la riserva per frazioni di premi, in relazione alla natura particolare dei rischi stessi. I criteri per l'integrazione della predetta riserva sono stabiliti dall'ISVAP con proprio provvedimento e l'integrazione deve essere costituita a decorrere dall'esercizio successivo alla pubblicazione del provvedimento. Con lo stesso provvedimento l'ISVAP può altresì stabilire metodi particolari per la valutazione della riserva sinistri per le assicurazioni di cui al presente comma nonchè per quelle del ramo credito.

3 Nella determinazione del reddito delle imprese che esercitano le attività indicate nel punto A) della tabella allegata sono deducibili gli accantonamenti obbligatori destinati a costituire o ad integrare le riserve tecniche costituite in conformità al presente articolo ed agli articoli successivi.";

b) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:
"Articolo 24 - Riserva di compensazione
1. Le imprese autorizzate ad esercitare le assicurazioni nel ramo credito debbono anche costituire una riserva di compensazione, destinata a coprire l'eventuale saldo tecnico negativo conservato del ramo credito alla fine di ciascun esercizio.
2. La riserva di compensazione deve essere costituita accantonando annualmente un importo pari al 75 per cento del saldo tecnico positivo conservato, realizzato nel ramo credito, fino a quando l'accantonamento non abbia raggiunto il 150 per cento dell'ammontare più elevato dei premi conservati del ramo credito nei cinque esercizi precedenti a quello di riferimento. L'accantonamento annuale non può comunque essere superiore al 12 per cento dei premi conservati dell'esercizio di riferimento.
3. Nel caso in cui il saldo tecnico conservato alla fine dell'esercizio risulti negativo le imprese devono utilizzare, fino a concorrenza del medesimo, l'accantonamento della riserva di compensazione in precedenza costituita.
4. Per saldo tecnico positivo e saldo tecnico negativo si intende, per i rischi delle assicurazioni dirette e indirette, il saldo del conto tecnico di ramo al netto della riassicurazione e retrocessione. Per premi conservati si intendono i premi contabilizzati al netto della riassicurazione e retrocessione per rischi delle assicurazioni dirette e indirette.";

c) nell'articolo 25, comma 5, la locuzione:"sulla base dei criteri indicati al comma 2" è sostituita dalla seguente:
"sulla base dei criteri indicati al comma 3";

d) l'articolo 27, comma 2, lett. c), n. 4,è sostituito dal seguente:
"4) provvigioni di acquisizione da ammortizzare, nei limiti del 90 per cento del loro ammontare;";

e) la lettera f) del comma 3 dell'articolo 27 è abrogata;

f) l'articolo 31, comma 6, è sostituito dal seguente:
"6 Le imprese debbono allegare al bilancio di esercizio un apposito prospetto redatto in conformità ad un modello approvato con provvedimento dell'ISVAP, contenente l'indicazione delle attività da esse assegnate alla chiusura dell'esercizio alla copertura delle riserve tecniche.";

g) all'articolo 33, comma 3, dopo la locuzione "azioni proprie" sono aggiunte le parole "e delle azioni o quote dell'impresa controllante";

h) il comma 4 dell'articolo 33 è abrogato;

i) l'articolo 73 è sostituito dal seguente:
"Articolo 73 - Certificazione del bilancio

1. Il bilancio delle imprese di cui al presente titolo deve essere accompagnato, anche quando si tratti di imprese od enti non soggetti alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e successive modificazioni, dalla relazione di una società di revisione, iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 8 dello stesso decreto e tra i cui amministratori figuri almeno un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, corredata dalla relazione dell'attuario, dalla quale risulti la certificazione del bilancio ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto. La relazione dell'attuario deve attestare la sufficienza delle riserve tecniche dell'impresa in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari ed a corrette tecniche attuariali.
2. Qualora tra gli amministratori della società di revisione non figuri un attuario iscritto nell'apposito albo, la relazione presentata dalla stessa società deve essere corredata dalla relazione di un attuario iscritto nell'albo professionale, incaricato dalla società di revisione, contenente le attestazioni di cui al comma 1. La società di revisione, in sede di proposta all'impresa di assicurazione, provvede a specificare, per l'attuario incaricato, il nominativo, l'area di intervento e l'onorario. La società di revisione prescelta deve dare immediata comunicazione all'ISVAP, che ne informa la CONSOB, del conferimento dell'incarico all'attuario. L'incarico dell'attuario ha la durata di tre esercizi, può essere rinnovato per non più di due volte e può essere nuovamente conferito allo stesso attuario solo dopo il decorso di cinque esercizi. Qualora prima della scadenza del triennio la società di revisione revochi l'incarico all'attuario ne dà immediata e motivata comunicazione all'ISVAP che ne informa la CONSOB. Nel caso di revoca dell'incarico dell'attuario, la società di revisione deve provvedere a conferire l'incarico ad altro attuario entro quarantacinque giorni e comunque in tempo utile per l'effettuazione delle verifiche necessarie ai fini della certificazione del bilancio. In caso di inadempienza l'ISVAP provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico ad altro attuario determinando il relativo compenso secondo le tariffe dell'Ordine degli Attuari.
3. L'incarico non può essere conferito ad un attuario che si trovi, nei confronti dell'impresa di assicurazione, in una delle situazioni di incompatibilità indicate dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. Entro quindici giorni dal conferimento dell'incarico l'attuario e gli amministratori che hanno la rappresentanza dell'impresa di assicurazione devono trasmettere all'ISVAP le dichiarazioni che non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità ed eccezione di quelle di cui al n. 4) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n.136.
4. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, ad eccezione dell'articolo 6, comma 2, si applicano anche alle imprese di assicurazione non soggette alle disposizioni del citato decreto.
5. L'impugnazione della delibera assembleare che approva il bilancio delle imprese di cui al presente titolo, per quanto riguarda il contenuto del bilancio e le relative

valutazioni, può essere proposta dall'ISVAP nel termine di sei mesi dall'iscrizione della deliberazione stessa nel registro delle imprese.

6 Qualora l'ISVAP venga a conoscenza del mancato conferimento dell'incarico alla società di revisione nei termini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, o della revoca dell'incarico alla società di revisione, ne informa immediatamente la CONSOB che adotta i provvedimenti di competenza.

7. Se la società di revisione ritiene di non rilasciare la certificazione, deve esporne analiticamente i motivi nella relazione, informandone immediatamente l'ISVAP, fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

8 L'ISVAP può richiedere alla società di revisione e all'attuario incaricati della certificazione del bilancio delle imprese di cui al presente titolo tutte le notizie, informazioni, i dati ed i documenti occorrenti per l'adempimento delle proprie funzioni nonchè disporne la convocazione. Alla società di revisione, che si avvale dell'attuario, l'ISVAP può demandare, a spese dell'impresa di assicurazione, la verifica, previo accertamento dell'esatta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, della conformità alle scritture predette delle situazioni periodiche concernenti lo stato patrimoniale, economico e finanziario dell'impresa stessa.

9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano anche alla società di revisione e all'attuario incaricati dal commissario per l'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576.

10. Qualora l'ISVAP accerti irregolarità nello svolgimento dell'incarico dell'attuario di cui al comma 1 ovvero acquisisca elementi utili ai fini della vigilanza sull'attività della società di revisione, prevista dal comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, ne informa la CONSOB.

11. Qualora l'ISVAP accerti la perdita dei requisiti di cui al comma 1, la sussistenza o sopravvenienza di una causa di incompatibilità prevista dal comma 3 ovvero gravi irregolarità nello svolgimento dell'incarico da parte dell'attuario di cui al comma 2 può disporre d'ufficio la revoca dell'incarico, sentito l'interessato. Il provvedimento di revoca è comunicato all'attuario, alla società di revisione e all'impresa di assicurazione. In tal caso la società di revisione deve provvedere a conferire l'incarico ad altro attuario secondo la procedura prevista dal comma 2. L'ISVAP informa la CONSOB e l'Ordine degli Attuari dei provvedimenti assunti nei confronti dell'attuario incaricato.

12 L'Ordine degli Attuari comunica all'ISVAP gli eventuali provvedimenti adottati nei confronti degli attuari di cui ai commi 1 e 2.";

l) l'articolo 117 è sostituito dal seguente:

"Articolo 117 - Certificazione del bilancio

1. Le imprese di cui al presente titolo debbono attenersi alle disposizioni contenute nell'articolo 73, per quanto concerne la certificazione del bilancio."

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 81
Disposizioni transitorie

1. Fino al bilancio dell'esercizio 2000 e consentito alle imprese di procedere nella valutazione della riserva sinistri del ramo 10 del punto A) della tabella di cui all'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, limitatamente alle generazioni 1997 e precedenti, ad una deduzione o sconto esplicito per tener conto dei proventi degli investimenti. Tale deduzione o sconto può essere effettuato solo alle condizioni seguenti:
   a) la deduzione o sconto è fatto su base prudenziale; l'ISVAP deve essere previamente informato di ogni cambiamento dei parametri di calcolo adottati;
   b) il calcolo del costo ultimo totale deve essere quello definito dall'articolo 33, comma 2, del presente decreto;
   c) l'impresa deve disporre di dati sufficienti, desunti dalla propria esperienza storica, per stabilire un modello affidabile di cadenza dei prevedibili pagamenti futuri dei sinistri. L'orizzonte temporale di tale modello di cadenza in ogni caso non potrà essere superiore a sei anni, in dipendenza dell'anzianità delle singole generazioni;
   d) il tasso di interesse utilizzato per l'attualizzazione non deve superare una stima prudente del tasso di rendimento degli investimenti posti a copertura delle riserve tecniche durante il periodo necessario al pagamento dei sinistri. Il tasso di interesse non puo essere superiore all'80% di quello derivante dal rapporto tra i proventi degli investimenti dei rami danni di cui al punto III.3, lettere a) e b), del conto economico, al netto degli oneri patrimoniali e finanziari di cui al punto III.5, lettera a), e la semisomma degli investimenti iscritti nella classe C dell'attivo patrimoniale alla fine dell'esercizio precedente e alla fine dell'esercizio di bilancio. Il tasso di interesse utilizzato non può inoltre essere superiore al tasso medio di rendimento degli investimenti registrato negli ultimi cinque anni assunto nel limite dell'80%.

   Quando l'impresa proceda ad una deduzione o sconto, nella nota integrativa sono indicati l'importo globale della riserva prima della deduzione o sconto, l'ammontare del beneficio finanziario, l'importo della riserva scontata iscritta nel bilancio, i metodi utilizzati, in particolare i tassi presi in considerazione per le valutazioni previste nelle lettere b) e d) ed i criteri adottati per la valutazione del periodo che deve decorrere prima del pagamento dei sinistri.

2. Il rendiconto finanziario contenuto nella nota integrativa al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato di cui agli articoli 57 e 73 dovrà essere redatto a partire dal terzo esercizio di applicazione del presente decreto. Resta salva la facoltà dell'impresa di allegare al bilancio il medesimo rendiconto anche prima del termine sopraindicato.

Art. 82
Bilancio e relativa presentazione

1. Il bilancio compilato in conformità a quanto previsto dal presente decreto, i documenti di cui all'articolo 12, la documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), nonchè il bilancio consolidato e le annesse relazioni, qualora l'impresa sia assoggettata al relativo obbligo, devono essere presentati all'ISVAP nel termine di un mese dall'approvazione del bilancio.

Art. 83
Sanzioni amministrative

1. Alle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 82 del presente decreto sono applicabili le sanzioni previste dagli articoli 114 e 115 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni. La misura minima delle sanzioni di cui ai predetti articoli è raddoppiata.

Art. 84
Registri obbligatori delle imprese che esercitano l'assicurazione diretta nei rami danni

1. L'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, come modificato dall'articolo 77 del presente decreto, si applica anche alle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni diversi dall'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli; nei registri di cui alle lettere a) e b) sono altresì indicati alla fine di ogni esercizio gli importi, distinti per ramo, della relativa riserva caduta nell'esercizio per anno di generazione nonchè per totale.

Art. 85
Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal bilancio dell'esercizio 1998 ad eccezione di quelle di cui agli articoli 6, 78, 79, comma 1, lettere a), m), r) e s), 80, comma 1, lettere f), i) e l), che entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1997

SCALFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

VISCO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

Allegato I

Società..

Capitale sociale sottoscritto L. ....Versato L..

Sede in..

Tribunale...

BILANCIO DI ESERCIZIO

Stato patrimoniale

Esercizio ....

(Valori in lire)

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

			Valori dell'esercizio	
A. CREDITI VERSO SOCI PER CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO NON VERSATO				1
di cui capitale richiamato		2		
B. ATTIVI IMMATERIALI				
1. Provvigioni di acquisizione da ammortizzare				
a) rami vita	3			
b) rami danni	4	5		
2. Altre spese di acquisizione		6		
3. Costi di impianto e di ampliamento		7		
4. Avviamento		8		
5. Altri costi pluriennali		9		10
C. INVESTIMENTI				
I - Terreni e fabbricati				
1. Immobili destinati all'esercizio dell'impresa		11		
2. Immobili ad uso di terzi		12		
3. Altri immobili		13		
4. Altri diritti reali		14		
5. Immobilizzazioni in corso e acconti		15	16	
II - Investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate				
1. Azioni e quote di imprese:				
a) controllanti	17			
b) controllate	18			
c) consociate	19			
d) collegate	20			
e) altre	21	22		
2. Obbligazioni emesse da imprese:				
a) controllanti	23			
b) controllate	24			
c) consociate	25			
d) collegate	26			
e) altre	27	28		
3. Finanziamenti ad imprese:				
a) controllanti	29			
b) controllate	30			
c) consociate	31			
d) collegate	32			
e) altre	33	34	35	
		da riportare		

Pag. 1

Valori dell'esercizio precedente

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

			Valori dell'esercizio	
		riporto		
C. INVESTIMENTI (segue)				
III - Altri investimenti finanziari				
1. Azioni e quote				
a) Azioni quotate	36			
b) Azioni non quotate	37			
c) Quote	38	39		
2. Quote di fondi comuni di investimento		40		
3. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso				
a) quotati	41			
b) non quotati	42			
c) obbligazioni convertibili	43	44		
4. Finanziamenti				
a) prestiti con garanzia reale	45			
b) prestiti su polizze	46			
c) altri prestiti	47	48		
5. Quote in investimenti comuni		49		
6. Depositi presso enti creditizi		50		
7. Investimenti finanziari diversi		51	52	
IV - Depositi presso imprese cedenti			53	54
D. INVESTIMENTI A BENEFICIO DI ASSICURATI DEI RAMI VITA I QUALI NE SOPPORTANO IL RISCHIO E DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI FONDI PENSIONE				
I - Investimenti relativi a prestazioni connesse con fondi di investimento e indici di mercato			55	
II - Investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione			56	57
D bis. RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI				
I - RAMI DANNI				
1. Riserva premi		58		
2. Riserva sinistri		59		
3. Riserva per partecipazioni agli utili e ristorni		60		
4. Altre riserve tecniche		61	62	
II - RAMI VITA				
1. Riserve matematiche		63		
2. Riserva premi delle assicurazioni complementari		64		
3. Riserva per somme da pagare		65		
4. Riserva per partecipazione agli utili e ristorni		66		
5. Altre riserve tecniche		67		
6. Riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione		68	69	70
		da riportare		

Pag. 2

Valori dell'esercizio precedente

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

			Valori dell'esercizio	
riporto				....
E. CREDITI				
I - Crediti, derivanti da operazioni di assicurazione diretta, nei confronti di:				
1. Assicurati				
a) per premi dell'esercizio	71			
b) per premi degli es. precedenti	72	73		
2. Intermediari di assicurazione		74		
3. Compagnie conti correnti		75		
4. Assicurati e terzi per somme da recuperare		76	77	
II - Crediti, derivanti da operazioni di riassicurazione, nei confronti di:				
1. Compagnie di assicurazione e riassicurazione		78		
2. Intermediari di riassicurazione		79	80	
III - Altri crediti			81	82
F. ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO				
I - Attivi materiali e scorte:				
1. Mobili, macchine d'ufficio e mezzi di trasporto interno		83		
2. Beni mobili iscritti in pubblici registri		84		
3. Impianti e attrezzature		85		
4. Scorte e beni diversi		86	87	
II - Disponibilità liquide				
1. Depositi bancari e c/c postali		88		
2. Assegni e consistenza di cassa		89	90	
III - Azioni o quote proprie			91	
IV - Altre attività				
1. Conti transitori attivi di riassicurazione		92		
2. Attività diverse		93	94	95
G. RATEI E RISCONTI				
1. Per interessi			96	
2. Per canoni di locazione			97	
3. Altri ratei e risconti			98	99
TOTALE ATTIVO				100

Pag. 3

Valori dell'esercizio precedente
riporto
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

		Valori dell'esercizio	
A. PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente		101	
II - Riserva da sovrapprezzo di emissione		102	
III - Riserve di rivalutazione		103	
IV - Riserva legale		104	
V - Riserve statutarie		105	
VI - Riserve per azioni proprie e della controllante		106	
VII - Altre riserve		107	
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		108	
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		109	110
B. PASSIVITA' SUBORDINATE			111
C. RISERVE TECNICHE			
I - RAMI DANNI			
1. Riserva premi	112		
2. Riserva sinistri	113		
3. Riserva per partecipazione agli utili e ristorni	114		
4. Altre riserve tecniche	115		
5. Riserve di perequazione	116	117	
II - RAMI VITA			
1. Riserve matematiche	118		
2. Riserva premi delle assicurazioni complementari	119		
3. Riserva per somme da pagare	120		
4. Riserva per partecipazione agli utili e ristorni	121		
5. Altre riserve tecniche	122	123	124
D. RISERVE TECNICHE ALLORCHE' IL RISCHIO DELL'INVESTIMENTO E' SOPPORTATO DAGLI ASSICURATI E RISERVE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI FONDI PENSIONE			
I - Riserve relative a contratti le cui prestazioni sono connesse con fondi di investimento e indici di mercato		125	
II - Riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione		126	127
da riportare			

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

		Valori dell'esercizio	
riporto			
E. - FONDI PER RISCHI E ONERI			
1. Fondi per trattamenti di quiescenza ed obblighi simili		128	
2. Fondi per imposte		129	
3. Altri accantonamenti		130	131
F. DEPOSITI RICEVUTI DA RIASSICURATORI			132
G. DEBITI E ALTRE PASSIVITA'			
I - Debiti, derivanti da operazioni di assicurazione diretta, nei confronti di:			
1. Intermediari di assicurazione	133		
2. Compagnie conti correnti	134		
3. Assicurati per depositi cauzionali e premi	135		
4. Fondi di garanzia a favore degli assicurati	136	137	
II - Debiti, derivanti da operazioni di riassicurazione, nei confronti di:			
1. Compagnie di assicurazione e riassicurazione	138		
2. Intermediari di riassicurazione	139	140	
III - Prestiti obbligazionari		141	
IV - Debiti verso banche e istituti finanziari		142	
V - Debiti con garanzia reale		143	
VI - Prestiti diversi e altri debiti finanziari		144	
VII - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		145	
VIII - Altri debiti			
1. Per imposte a carico degli assicurati	146		
2. Per oneri tributari diversi	147		
3. Verso enti assistenziali e previdenziali	148		
4. Debiti diversi	149	150	
IX - Altre passività			
1. Conti transitori passivi di riassicurazione	151		
2. Provvigioni per premi in corso di riscossione	152		
3. Passività diverse	153	154	155
da riportare			

Pag. 5

Valori dell'esercizio precedente

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

	Valori dell'esercizio	
riporto		....
H. RATEI E RISCONTI		
1. Per interessi	156	
2. Per canoni di locazione	157	
3. Altri ratei e risconti	158	159 ....
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO		160 ....

STATO PATRIMONIALE

GARANZIE, IMPEGNI E ALTRI CONTI D'ORDINE

		Valori dell'esercizio
GARANZIE, IMPEGNI E ALTRI CONTI D'ORDINE		
I - Garanzie prestate		
1. Fidejussioni		161 ....
2. Avalli		162 ....
3. Altre garanzie personali		163 ....
4. Garanzie reali		164 ....
II - Garanzie ricevute		
1. Fidejussioni		165 ....
2. Avalli		166 ....
3. Altre garanzie personali		167 ....
4. Garanzie reali		168 ....
III - Garanzie prestate da terzi nell'interesse dell'impresa		169 ....
IV - Impegni		170 ....
V - Beni di terzi		171 ....
VI - Attività di pertinenza dei fondi pensione gestiti in nome e per conto di terzi		172 ....
VII - Titoli depositati presso terzi		173 ....
VIII - Altri conti d'ordine		174 ....

I sottoscritti dichiarano che il presente bilancio è conforme alla verità ed alle scritture

I rappresentanti legali della Società (*)

.... (**)

.... (**)

.... (**)

I Sindaci

Spazio riservato alla attestazione dell'Ufficio del Registro delle Imprese circa l'avvenuto deposito.

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia.

(**) Indicare la carica rivestita da chi firma.

Allegato II

Società ....

Capitale sociale sottoscritto L. ....Versato L..

Sede in...

Tribunale..

BILANCIO DI ESERCIZIO

Conto economico

Esercizio ....

(Valori in lire)

CONTO ECONOMICO

			Valori dell'esercizio
I. CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI			
1. PREMI DI COMPETENZA, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE			
a) Premi lordi contabilizzati		1	
b) (-) Premi ceduti in riassicurazione		2	
c) Variazione dell'importo lordo della riserva premi		3	
d) Variazione della riserva premi a carico dei riassicuratori		4	5
2. (+) QUOTA DELL'UTILE DEGLI INVESTIMENTI TRASFERITA DAL CONTO NON TECNICO (VOCE III. 6)			6
3. ALTRI PROVENTI TECNICI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE			7
4. ONERI RELATIVI AI SINISTRI, AL NETTO DEI RECUPERI E DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE			
a) Importi pagati			
aa) Importo lordo	8		
bb) (-) quote a carico dei riassicuratori	9	10	
b) Variazione dei recuperi al netto delle quote a carico dei riassicuratori			
aa) Importo lordo	11		
bb) (-) quote a carico dei riassicuratori	12	13	
c) Variazione della riserva sinistri			
aa) Importo lordo	14		
bb) (-) quote a carico dei riassicuratori	15	16	17
5. VARIAZIONE DELLE ALTRE RISERVE TECNICHE, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE			18
6. RISTORNI E PARTECIPAZIONI AGLI UTILI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE			19
7. SPESE DI GESTIONE:			
a) Provvigioni di acquisizione		20	
b) Altre spese di acquisizione		21	
c) Variazione delle provvigioni e delle altre spese di acquisizione da ammortizzare		22	
d) Provvigioni di incasso		23	
e) Altre spese di amministrazione		24	
f) (-) Provvigioni e partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori		25	26
8. ALTRI ONERI TECNICI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE			27
9. VARIAZIONE DELLE RISERVE DI PEREQUAZIONE			28
10. RISULTATO DEL CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI (Voce III. 1)			29

Pag. 1

Valori dell'esercizio precedente

CONTO ECONOMICO

			Valori dell'esercizio
II. CONTO TECNICO DEI RAMI VITA			
1. PREMI DELL'ESERCIZIO, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE:			
a) Premi lordi contabilizzati		30	
b) (-) premi ceduti in riassicurazione		31	32
2. PROVENTI DA INVESTIMENTI:			
a) Proventi derivanti da azioni e quote		33	
(di cui: provenienti da imprese del gruppo		34)	
b) Proventi derivanti da altri investimenti:			
aa) da terreni e fabbricati	35		
bb) da altri investimenti	36	37	
(di cui: provenienti da imprese del gruppo		38)	
c) Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti		39	
d) Profitti sul realizzo di investimenti		40	
(di cui: provenienti da imprese del gruppo		41)	42
3. PROVENTI E PLUSVALENZE NON REALIZZATE RELATIVI A INVESTIMENTI A BENEFICIO DI ASSICURATI I QUALI NE SOPPORTANO IL RISCHIO E A INVESTIMENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI FONDI PENSIONE			43
4. ALTRI PROVENTI TECNICI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE			44
5. ONERI RELATIVI AI SINISTRI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE:			
a) Somme pagate			
aa) Importo lordo	45		
bb) (-) Quote a carico dei riassicuratori	46	47	
b) Variazione della riserva per somme da pagare			
aa) Importo lordo	48		
bb) (-) Quote a carico dei riassicuratori	49	50	51
6. VARIAZIONE DELLE RISERVE MATEMATICHE E DELLE ALTRE RISERVE TECNICHE, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE			
a) Riserve matematiche:			
aa) Importo lordo	52		
bb) (-) Quote a carico dei riassicuratori	53	54	
b) Riserva premi delle assicurazioni complementari:			
aa) Importo lordo	55		
bb) (-) Quote a carico dei riassicuratori	56	57	
c) Altre riserve tecniche			
aa) Importo lordo	58		
bb) (-) Quote a carico dei riassicuratori	59	60	
d) Riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e derivanti dalla gestione dei fondi pensione			
aa) Importo lordo	61		
bb) (-) Quote a carico dei riassicuratori	62	63	64

CONTO ECONOMICO

		Valori dell'esercizio
7. RISTORNI E PARTECIPAZIONI AGLI UTILI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE		65
8. SPESE DI GESTIONE:		
a) Provvigioni di acquisizione	66	
b) Altre spese di acquisizione	67	
c) Variazione delle provvigioni e delle altre spese di acquisizione da ammortizzare	68	
d) Provvigioni di incasso	69	
e) Altre spese di amministrazione	70	
f) (-) Provvigioni e partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori	71	72
9. ONERI PATRIMONIALI E FINANZIARI:		
a) Oneri di gestione degli investimenti e interessi passivi	73	
b) Rettifiche di valore sugli investimenti	74	
c) Perdite sul realizzo di investimenti	75	76
10. ONERI PATRIMONIALI E FINANZIARI E MINUSVALENZE NON REALIZZATE RELATIVI A INVESTIMENTI A BENEFICIO DI ASSICURATI I QUALI NE SOPPORTANO IL RISCHIO E A INVESTIMENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI FONDI PENSIONE		77
11. ALTRI ONERI TECNICI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE		78
12. (-) QUOTA DELL'UTILE DEGLI INVESTIMENTI TRASFERITA AL CONTO NON TECNICO (voce III. 4)		79
13. RISULTATO DEL CONTO TECNICO DEI RAMI VITA (Voce III. 2)		80
III. CONTO NON TECNICO		
1. RISULTATO DEL CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI (voce I. 10)		81
2. RISULTATO DEL CONTO TECNICO DEI RAMI VITA (voce II. 13)		82
3. PROVENTI DA INVESTIMENTI DEI RAMI DANNI:		
a) Proventi derivanti da azioni e quote	83	
(di cui: provenienti da imprese del gruppo	84)	
b) Proventi derivanti da altri investimenti:		
aa) da terreni e fabbricati 85		
bb) da altri investimenti 86	87	
(di cui: provenienti da imprese del gruppo	88)	
c) Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti	89	
d) Profitti sul realizzo di investimenti	90	
(di cui: provenienti da imprese del gruppo	91)	92

CONTO ECONOMICO

		Valori dell'esercizio
4. (+) QUOTA DELL'UTILE DEGLI INVESTIMENTI TRASFERITA DAL CONTO TECNICO DEI RAMI VITA (voce II. 12)		93
5. ONERI PATRIMONIALI E FINANZIARI DEI RAMI DANNI:		
a) Oneri di gestione degli investimenti e interessi passivi	94	
b) Rettifiche di valore sugli investimenti	95	
c) Perdite sul realizzo di investimenti	96	97
6. (-) QUOTA DELL'UTILE DEGLI INVESTIMENTI TRASFERITA AL CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI (voce I. 2)		98
7. ALTRI PROVENTI		99
8. ALTRI ONERI		100
9. RISULTATO DELLA ATTIVITA' ORDINARIA		101
10. PROVENTI STRAORDINARI		102
11. ONERI STRAORDINARI		103
12. RISULTATO DELLA ATTIVITA' STRAORDINARIA		104
13. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		105
14. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		106
15. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO		107

Pag. 4

Valori dell'esercizio precedente
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217

I sottoscritti dichiarano che il presente bilancio è conforme alla verità ed alle scritture.

I rappresentanti legali della Società (*)

.... (**)

.... (**)

.... (**)

I Sindaci

....

Spazio riservato alla attestazione dell'Ufficio del Registro delle Imprese circa l'avvenuto deposito.

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia.

(**) Indicare la carica rivestita da chi firma.

All. III

BILANCIO DI ESERCIZIO - NOTA INTEGRATIVA

PREMESSA

La nota integrativa è suddivisa nelle seguenti parti:

parte A - criteri di valutazione
parte B - informazioni sullo stato patrimoniale e sul conto economico
parte C - altre informazioni

Ogni parte della nota è articolata a sua volta in sezioni ciascuna delle quali illustra, mediante note di commento, prospetti e dettagli, singoli aspetti della gestione aziendale. Oltre a quanto espressamente previsto nelle singole sezioni, le imprese devono altresì fornire ogni altra informazione richiesta dalle disposizioni di legge vigenti, nonché le informazioni complementari necessarie a fornire una rappresentazione veritiera e corretta.

PARTE A - CRITERI DI VALUTAZIONE

Sezione 1 - Illustrazione dei criteri di valutazione

Nella presente sezione tra l'altro:

a) sono illustrati i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche e nelle riprese di valore, nelle rivalutazioni nonché nella conversione dei valori non espressi originariamente in moneta avente corso legale nello Stato. Per ciò che concerne le riserve tecniche deve essere fornita adeguata illustrazione dei criteri seguiti per la determinazione delle stesse, in particolare nei casi in cui sia consentito adottare metodi diversi per la valutazione delle medesime;

b) sono spiegati, nel caso di applicazione di una deroga che riguarda i criteri di valutazione, i motivi della deroga stessa e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico;

c) sono motivate le modifiche eventualmente apportate ai criteri di ammortamento e ai coefficienti applicati nella valutazione degli attivi materiali e immateriali ad utilizzo durevole la cui utilizzazione è limitata nel tempo;

d) è motivato l'esercizio della facoltà di ammortizzare l'avviamento in un periodo di durata superiore a cinque anni;

e) è motivata per le partecipazioni in imprese controllate e collegate la differenza tra il maggior valore iscritto in bilancio determinato con il metodo di cui all'art. 16, commi 1 e 2, del presente decreto, e quello derivante dalla valutazione effettuata ai sensi dello stesso art. 16, comma 5, o, se non vi sia l'obbligo di redigere il bilancio consolidato, quello corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata;

f) è motivata la ragione dell'iscrizione nell'attivo della differenza tra il valore della partecipazione iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto e il costo d'acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata;

g) è esplicitata, per categorie omogenee di beni, qualora sia apprezzabile, la differenza rispetto ai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, del costo dei beni fungibili determinato con il metodo della media ponderata o con i metodi "primo entrato, primo uscito" o "ultimo entrato, primo uscito";

h) sono riportate, per gli investimenti di cui alla classe D "Investimenti a beneficio degli assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione", le informazioni richieste in relazione al valore corrente dall'art. 16, comma 8, e dagli articoli ivi richiamati.

Sezione 2 - Rettifiche e accantonamenti fiscali

Nella presente sezione devono essere spiegati i motivi e indicati separatamente gli importi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti effettuati esclusivamente in applicazione di norme tributarie. Sono anche fornite indicazioni circa l'influenza che le rettifiche e gli accantonamenti suddetti hanno sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e del risultato economico.

PARTE B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE E SUL CONTO ECONOMICO

Con riferimento alle successive sezioni della presente parte B l'impresa deve compilare, ove richiesto, i prospetti allegati nonché fornire le ulteriori informazioni previste per le singole voci. In ogni caso, per le voci dello stato patrimoniale e del conto economico devono essere motivate le variazioni avvenute nell'esercizio, qualora significative.

L'impresa che esercita congiuntamente le assicurazioni nei rami indicati nel punto A) della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 e nel punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 deve redigere separatamente uno stato patrimoniale relativo alla gestione danni (Allegato 1) e uno stato patrimoniale relativo alla gestione vita (Allegato 2). L'impresa deve altresì redigere il prospetto relativo alla ripartizione del risultato d'esercizio tra rami danni e rami vita (Allegato 3).

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Sezione 1 - Attivi immateriali (voce B)

L'impresa deve dare illustrazione dei conti dell'attivo relativi alla classe B, con indicazione adeguatamente motivata degli attivi considerati non durevoli. Devono in ogni caso essere forniti:

1.1 Variazioni nell'esercizio degli attivi immateriali (Allegato 4).
1.2 Indicazione separata per i rami vita e danni delle altre spese di acquisizione (voce B.2).
1.3 Indicazione separata dei costi di impianto e dei costi di ampliamento (voce B.3).
1.4 Dettaglio degli altri costi pluriennali (voce B.5), se di importo significativo.

Sezione 2 - Investimenti (voce C)

2.1 Terreni e fabbricati (voce C.I)

L'impresa deve dare illustrazione dei conti dell'attivo relativi alla classe C.I, con indicazione adeguatamente motivata degli attivi considerati non durevoli. Devono in ogni caso essere forniti:

2.1.1 Variazioni nell'esercizio dei terreni e fabbricati (v. Allegato 4).

2.1.2 Evidenza dei beni concessi in leasing con separata indicazione delle operazioni poste in essere con imprese del gruppo e partecipate.

2.1.3 A partire dal bilancio dell'anno 2000, devono essere fornite le informazioni richieste dall'art. 18, comma 6, del presente decreto.

2.2 Investimenti in imprese del gruppo e in altre partecipate (voce C.II)

L'impresa deve fornire indicazione adeguatamente motivata degli attivi considerati ad utilizzo non durevole ricompresi nella classe C.II.

2.2.1 Azione e quote di imprese (voce C.II.1)

a) variazioni nell'esercizio delle azioni e quote (Allegato 5)
b) prospetto contenente informazioni relative alle imprese partecipate (Allegato 6)
c) prospetto analitico delle movimentazioni (Allegato 7).

2.2.2 Variazioni nell'esercizio delle obbligazioni emesse da imprese - voce C.II.2 (v. Allegato 5).

2.2.3 Variazioni nell'esercizio dei finanziamenti ad imprese - voce C.II.3 (v. Allegato 5).

2.2.4 Indicazione analitica delle posizioni di importo significativo delle voci "Obbligazioni emesse da imprese" (voce C.II.2) e "Finanziamenti ad imprese" (voce C.II.3), con evidenza rispettivamente del soggetto emittente e del soggetto beneficiario.

2.3. Altri investimenti finanziari (voce C.III)
La compagnia deve fornire indicazione adeguatamente motivata della collocazione in tale voce degli investimenti in imprese nelle quali abbia la titolarità di almeno un decimo del capitale o dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria (investimenti per i quali l'impresa ha ritenuto non operante la presunzione di cui all'art 4, comma 2, del presente decreto)

2.3.1 Ripartizione in base all'utilizzo durevole e non durevole degli attivi ricompresi nelle voci azioni e quote - C III 1, quote di fondi comuni di investimento - C.III.2, obbligazioni e altri titoli a reddito fisso - C.III.3, quote in investimenti comuni - C.III.5 e investimenti finanziari diversi - C.III.7 (Allegato 8).
In relazione alle obbligazioni di cui alla voce C.III.3 deve essere fornita indicazione analitica delle posizioni di importo significativo per soggetto emittente.
Per quanto concerne le quote in investimenti comuni di cui alla voce C.III.5 deve essere fornita indicazione delle posizioni di importo significativo.
Per le obbligazioni e gli altri titoli a reddito fisso iscritti alle voci C.II.2 e C.III.3 deve essere fornita evidenza degli importi imputati nell'esercizio a titolo di scarto di emissione e/o di negoziazione.

2.3.2 Variazioni nell'esercizio degli attivi ad utilizzo durevole compresi nelle voci di cui al punto 2.3.1 (Allegato 9).

2.3.3 Variazioni nell'esercizio dei finanziamenti - voce C.III.4 e dei depositi presso enti creditizi - voce C.III.6 (Allegato 10).

2.3.4 Indicazione analitica delle posizioni di importo significativo dei prestiti con garanzia reale di cui alla voce C.III.4.a, con evidenza del soggetto beneficiario nonché dettaglio degli altri prestiti (voce C.III.4.c), se di importo significativo, con indicazione delle eventuali garanzie ricevute.

2.3.5 Ripartizione per durata di vincolo dei depositi presso enti creditizi (voce C.III.6).

2.3.6 Composizione per tipologia degli investimenti finanziari diversi (voce C.III.7), con indicazione analitica delle posizioni di importo significativo e della relativa controparte.

2.4 Depositi presso imprese cedenti (voce C.IV)

2.4.1 Indicazione motivata delle svalutazioni operate nell'esercizio relativamente ai depositi presso imprese cedenti.

Sezione 3 - Investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione (voce D).

3.1 Prospetto delle attività relative a contratti le cui prestazioni sono connesse con fondi di investimento ed indici di mercato - voce D.I (Allegato 11). Con l'espressione "Fondi di investimento" si intende ricomprendere i fondi interni all'impresa. Deve essere altresì specificata la natura delle variazioni intervenute nell'esercizio per singola categoria di attività.

3.2 Prospetto delle attività derivanti dalla gestione dei fondi pensione - voce D.II (Allegato 12). Deve essere altresì specificata la natura delle variazioni intervenute nell'esercizio per singola categoria di attività.

3.3 Indicazione adeguatamente motivata degli eventuali trasferimenti di investimenti operati dalla classe C alla classe D, con specificazione degli importi e della tipologia.

Il prospetto di cui al punto 3.1 deve altresì essere compilato separatamente per ciascuna tipologia di prodotto.
Il prospetto di cui al punto 3.2 deve essere predisposto oltre che per la globalità dei fondi pensione anche in relazione ad ogni specifica gestione conformemente alle condizioni indicate in convenzione.

Sezione 4 - Riserve tecniche a carico dei riassicuratori (voce D bis)

4.1 Composizione delle Altre riserve tecniche - Rami danni (voce D bis I.4) e delle Altre riserve tecniche - Rami vita (voce D bis II.5) per tipologia di riserva e per singolo ramo.

Sezione 5 - Crediti (voce E)

5.1 Indicazione motivata delle svalutazioni operate nell'esercizio, con specifica evidenza di quelle di importo significativo ed, in ogni caso, di quelle operate con riferimento ai crediti nei confronti di assicurati.

5.2 Dettaglio degli altri crediti (voce E.III), se di importo significativo.

Sezione 6 - Altri elementi dell'attivo (voce F)

6.1 Variazioni nell'esercizio degli attivi ad utilizzo durevole ricompresi nella classe F.I.

6.2. Indicazione relativamente alle azioni o quote proprie (voce F.III) del valore nominale complessivo delle variazioni intervenute nell'esercizio.

6.3 Indicazione per i conti transitori attivi di riassicurazione (voce F.IV.1) di quanto previsto dall'art. 42, comma 3, del presente decreto.

6.4 Dettaglio delle attività diverse (voce F.IV.2), se di importo significativo.

Sezione 7 - Ratei e risconti (voce G).

7.1. Indicazione separata dell'importo dei ratei e dei risconti per ciascuna delle voci G.1, G.2 e G.3.

7.2 Composizione per tipologia degli altri ratei e risconti (voce G.3).

7.3 Indicazione dei ratei e risconti pluriennali e, separatamente, di quelli con durata superiore ai cinque anni.

o_o_o_o_o

Per gli attivi che presentano clausole di subordinazione l'impresa deve dare, separatamente per ciascuna singola attività, le seguenti informazioni:
a) il soggetto beneficiario, l'importo, la valuta di denominazione, il tasso di interesse, la data di scadenza o se si tratti di un prestito perpetuo;
b) l'esistenza di clausole di rimborso anticipato;
c) le condizioni della subordinazione.

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

Sezione 8 - Patrimonio netto

8.1 Informativa in merito alle variazioni avvenute nell'esercizio separatamente per ciascuna componente del patrimonio netto.

8.2 Indicazione per il capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente (voce A.I) del numero o del valore nominale di ciascuna categoria di azioni o di quote della società, con specificazione di quelle emesse e sottoscritte durante l'esercizio.

8.3 Dettaglio delle riserve di rivalutazione (voce A.III) in base alle fonti da cui traggono origine.

8.4 Distinzione delle riserve per azioni proprie e della controllante (voce A.VI) e dettaglio delle altre riserve (voce A.VII).

8.5 Classificazione delle riserve ex art. 105, comma 7, del d.P.R. 917/86.

Sezione 9 - Passività subordinate (voce B)

9.1 Devono essere fornite, separatamente per ciascuna passività subordinata, le seguenti informazioni:
a) il soggetto concedente, l'importo, la valuta di denominazione, il tasso di interesse, la data di scadenza o l'indicazione che trattisi di un prestito perpetuo;
b) l'esistenza di clausole di rimborso anticipato;
c) le condizioni della subordinazione, l'esistenza di disposizioni che consentono la conversione della passività subordinata in capitale o in altro tipo di passività e le condizioni previste per tale conversione.

Sezione 10 - Riserve tecniche (voci C.I - Rami danni e C.II - Rami vita)

10.1 Variazioni nell'esercizio delle componenti della riserva premi (voce C.I.1) e delle componenti della riserva sinistri (voce C.I.2) dei rami danni (Allegato 13).

10.2 Indicazione delle altre riserve tecniche (voce C.I.4) distinte per tipologia di riserva e per ramo.

10.3 Indicazione delle riserve di perequazione obbligatorie (voce C.I.5) per ramo ed in base alle fonti da cui originano nonché di quelle costituite volontariamente con specificazione adeguatamente motivata dei relativi presupposti tecnici.

10.4 Variazioni nell'esercizio delle componenti delle riserve matematiche (voce C.II.1) e della riserva per partecipazioni agli utili e ristorni - voce C.II.4 (Allegato 14).

10.5 Indicazione delle altre riserve tecniche (voce C.II.5) per tipologia di riserva e per ramo.

Sezione 11 - Riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione (voce D)

11.1 Dettaglio delle riserve relative a contratti le cui prestazioni sono connesse con fondi di investimento o indici di mercato (voce D.I), con indicazione dell'ammontare delle riserve ripartito in funzione delle tipologie di prodotto in portafoglio, ed evidenza dell'importo delle riserve relative ad eventuali garanzie minime offerte agli assicurati.

11.2 Dettaglio delle riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione (voce D.II) con indicazione dell'ammontare delle riserve afferenti a ciascun contratto gestito evidenziando la presenza di eventuali garanzie offerte ai fondi pensione.

Sezione 12 - Fondi per rischi e oneri (voce E)

12.1 Variazioni nell'esercizio dei fondi per rischi e oneri (Allegato 15).

12.2 Dettaglio degli altri accantonamenti (voce E.3), se di importo significativo.

Sezione 13 - Debiti ed altre passività (voce G)

13.1 Indicazione, per i prestiti obbligazionari (voce G.III), dell'importo e del numero delle obbligazioni convertibili in azioni e dei titoli o valori simili emessi dall'impresa assicuratrice nonché dell'importo e del numero delle azioni di godimento specificando i diritti che esse attribuiscono.

13.2 Dettaglio dei debiti verso banche e istituti finanziari (voce G.IV), se di importo significativo.

13.3 Dettaglio dei debiti con garanzia reale (voce G.V) con indicazione del tipo di garanzie prestate.

13.4 Composizione per tipologia dei prestiti diversi e altri debiti finanziari (voce G.VI).

13.5 Variazione nell'esercizio del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato - voce G.VII (v. Allegato 15).

13.6 Dettaglio dei debiti diversi (voce G.VIII.4), se di importo significativo.

13.7 Indicazione per i conti transitori passivi di riassicurazione (voce G.IX.1) di quanto previsto dell'art. 42, comma 3, del presente decreto.

13.8 Dettaglio delle passività diverse (voce G.IX.3), se di importo significativo.

Sezione 14 - Ratei e risconti

14.1 Indicazione separata dell'importo dei ratei e dei risconti per ciascuna delle voci H.1, H.2 e H.3.

14.2 Composizione per tipologia degli altri ratei e risconti (voce H.3).

14.3 Indicazione dei ratei e risconti pluriennali e, separatamente, di quelli con durata superiore ai cinque anni.

Sezione 15 - Attività e passività relative ad imprese del gruppo e altre partecipate

15.1 Prospetto di dettaglio delle attività e passività relative ad imprese del gruppo e altre partecipate (Allegato 16).

Sezione 16 - Crediti e debiti

16.1 Per i crediti e debiti iscritti nelle voci C ed E dell'attivo e nelle voci F e G del passivo dovranno essere indicati quelli esigibili oltre l'esercizio successivo e, separatamente, quelli esigibili oltre i cinque anni.

Sezione 17 - Garanzie, impegni e altri conti d'ordine

17.1 Dettaglio delle garanzie prestate e ricevute nonché degli impegni - voci I, II, III e IV (Allegato 17).

17.2 Informativa in merito alla evoluzione delle garanzie prestate, se di importo significativo.

17.3 Dettaglio delle attività e passività di pertinenza dei fondi pensione gestiti in nome e per conto di terzi (voce VI).

17.4 Distinzione, per categoria di ente depositario, dei titoli depositati presso terzi (voce VII), con specificazione di quelli relativi ad imprese del gruppo.

17.5 Composizione per tipologia degli impegni (voce IV) e degli altri conti d'ordine (voce VIII), se di importo significativo, con specificazione di quelli relativi ad imprese del gruppo e partecipate.

17.6 Prospetto degli impegni per operazioni su contratti derivati (Allegato 18). L'impresa deve fornire adeguata illustrazione delle predette operazioni.

CONTO ECONOMICO

Sezione 18 - Informazioni concernenti il conto tecnico dei rami danni (I)

18.1 Le imprese che esercitano esclusivamente la riassicurazione e le imprese che esercitano l'assicurazione diretta nei rami danni e in aggiunta la riassicurazione devono indicare i premi lordi contabilizzati del lavoro indiretto distintamente tra rami danni e rami vita.

18.2 Informazioni di sintesi concernenti il conto tecnico dei rami danni - lavoro italiano e lavoro estero (Allegato 19).

18.3 Specificazione delle ragioni del trasferimento di quote dell'utile degli investimenti dal conto non tecnico ed indicazione della base applicata per il calcolo (voce I.2).

18.4 Dettaglio degli altri proventi tecnici al netto delle cessioni in riassicurazione (voce I.3), se di importo significativo.

18.5 Indicazione della natura e dell'entità della differenza, se rilevante, tra l'importo della riserva sinistri esistente all'inizio dell'esercizio e gli indennizzi pagati durante l'esercizio per i sinistri avvenuti in esercizi precedenti nonché l'importo della relativa riserva alla fine dell'esercizio.

18.6 Indicazione separata dell'importo dei ristorni e delle partecipazioni agli utili (voce I.6) riconosciute agli assicurati o ad altri beneficiari.

18.7 Indicazione separata dell'importo delle provvigioni e delle partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori (voce I.7.f).

18.8 Dettaglio degli altri oneri tecnici al netto delle cessioni in riassicurazione (voce I.8), se di importo significativo.

18.9 Dettaglio per ramo delle riserve di perequazione (voce I.9) e dei relativi accantonamenti ed utilizzi nell'esercizio.

Sezione 19 - Informazioni concernenti il conto tecnico dei rami vita (II)

19.1 Informazioni di sintesi concernenti i rami vita relative ai premi ed al saldo di riassicurazione (Allegato 20).

19.2 Dettaglio dei proventi da investimenti - voce II 2 (Allegato 21)

19.3 Dettaglio dei proventi e plusvalenze non realizzate relativi a investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e a investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione - voce II. 3 (Allegato 22).

19.4 Dettaglio degli altri proventi tecnici al netto delle cessioni in riassicurazione (voce II.4), se di importo significativo.

19.5 Indicazione della natura e dell'entità della differenza, se rilevante, tra l'importo della riserva per somme da pagare esistente all'inizio dell'esercizio e le somme versate ai beneficiari dei contratti durante l'esercizio per i sinistri avvenuti in esercizi precedenti nonché l'importo della relativa riserva alla fine dell'esercizio.

19.6 Indicazione separata dell'importo dei ristorni e delle partecipazioni agli utili (voce II.7) riconosciuti agli assicurati o altri beneficiari.

19.7 Indicazione separata dell'importo delle provvigioni e delle partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori (voce II.8.f).

19.8 Dettaglio degli oneri patrimoniali e finanziari - voce II.9 (Allegato 23)
Tra gli oneri di gestione debbono essere ricompresе le relative imposte. Nella voce "terreni e fabbricati", indicata tra le "rettifiche di valore sugli investimenti", devono essere altresì riportate le relative quote di ammortamento.

19.9 Dettaglio degli oneri patrimoniali e finanziari e minusvalenze non realizzate relativi a investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio ed a investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione - voce II. 10 (Allegato 24).

19.10 Dettaglio degli altri oneri tecnici al netto delle cessioni in riassicurazione (voce II.11), se di importo significativo.

19.11 Specificazione delle ragioni del trasferimento di quote dell'utile degli investimenti al conto non tecnico ed indicazione della base applicata per il calcolo (voce II.12).

Sezione 20 - Sviluppo delle voci tecniche di ramo

20.1 Assicurazioni danni.

20.1.1 Prospetto di sintesi dei conti tecnici per singolo ramo - portafoglio italiano (Allegato 25).
Devono essere indicati i criteri adottati per l'imputazione al singolo ramo delle poste comuni a più rami.

20.1.2 Prospetto di sintesi del conto tecnico riepilogativo di tutti i rami danni - portafoglio italiano (Allegato 26).

20.2 Assicurazioni vita.

20.2.1 Prospetto di sintesi dei conti tecnici per singolo ramo - portafoglio italiano (Allegato 27).
Devono, inoltre, essere indicati i criteri adottati per l'imputazione al singolo ramo delle poste comuni a più rami.

20.2.2 Prospetto di sintesi del conto tecnico riepilogativo di tutti i rami vita - portafoglio italiano (Allegato 28).

20.3 Assicurazioni danni e vita.

20.3.1 Prospetti di sintesi dei conti tecnici riepilogativi di tutti i rami danni e vita - lavoro estero (Allegato 29).

Sezione 21 - Informazioni concernenti il conto non tecnico (III)

21.1 Dettaglio dei proventi da investimenti - voce III.3 (v. Allegato 21).

21.2 Dettaglio degli oneri patrimoniali e finanziari - voce III.5 (v. allegato 23).
Tra gli oneri della gestione debbono essere ricomprese le relative imposte. Nella voce "terreni e fabbricati", indicata tra le "rettifiche di valore sugli investimenti", devono essere altresì riportate le relative quote di ammortamento.

21.3 Dettaglio, se di importo significativo, degli altri proventi (voce III.7).

21.4 Dettaglio, se di importo significativo, degli altri oneri (voce III.8). In ogni caso dovrà essere fornita indicazione degli interessi passivi e degli altri oneri finanziari relativi a passività subordinate, debiti verso banche, prestiti obbligazionari e altri prestiti.

21.5 Dettaglio dei proventi straordinari (voce III.10), se di importo significativo.

21.6 Dettaglio degli oneri straordinari (voce III.11), se di importo significativo. In tale voce devono essere, tra l'altro, ricomprese le imposte relative ad esercizi precedenti.

Sezione 22 - Informazioni varie relative al conto economico

22.1 Prospetto relativo ai rapporti con imprese del gruppo e altre partecipate (Allegato 30).

22.2 Prospetto riepilogativo dei premi contabilizzati del lavoro diretto (Allegato 31).

22.3 Prospetto degli oneri relativi al personale, amministratori e sindaci (Allegato 32).

PARTE C - ALTRE INFORMAZIONI

1. Indicazione dell'ammontare del margine di solvibilità e della quota di garanzia da costituire nonché del totale degli elementi costitutivi del margine medesimo, separatamente per i rami danni e per i rami vita.

2. Indicazione, separatamente per i rami danni e per i rami vita, dell'ammontare delle riserve tecniche da coprire alla chiusura dell'esercizio nonché dell'importo delle attività destinate a copertura delle stesse.

3. Rendiconto finanziario.

4. Informazioni relative all'esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato, ai sensi degli artt. 60 e 61 del presente decreto.

Nota integrativa - Allegato 1

Società ....

STATO PATRIMONIALE - GESTIONE DANNI

ATTIVO

			Valori dell'esercizio	
A. CREDITI VERSO SOCI PER CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO NON VERSATO				1
di cui capitale richiamato		2		
B. ATTIVI IMMATERIALI				
1. Provvigioni di acquisizione da ammortizzare		4		
2. Altre spese di acquisizione		6		
3. Costi di impianto e di ampliamento		7		
4. Avviamento		8		
5. Altri costi pluriennali		9		10
C. INVESTIMENTI				
I - Terreni e fabbricati				
1. Immobili destinati all'esercizio dell'impresa		11		
2. Immobili ad uso di terzi		12		
3. Altri immobili		13		
4. Altri diritti reali		14		
5. Immobilizzazioni in corso e acconti		15	16	
II - Investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate				
1. Azioni e quote di imprese:				
a) controllanti	17			
b) controllate	18			
c) consociate	19			
d) collegate	20			
e) altre	21	22		
2. Obbligazioni emesse da imprese:				
a) controllanti	23			
b) controllate	24			
c) consociate	25			
d) collegate	26			
e) altre	27	28		
3. Finanziamenti ad imprese:				
a) controllanti	29			
b) controllate	30			
c) consociate	31			
d) collegate	32			
e) altre	33	34	35	
		da riportare		

STATO PATRIMONIALE - GESTIONE DANNI

ATTIVO

			Valori dell'esercizio	
		riporto		....
C. INVESTIMENTI (segue)				
III - Altri investimenti finanziari				
1. Azioni e quote				
a) Azioni quotate	36			
b) Azioni non quotate	37			
c) Quote	38	39		
2. Quote di fondi comuni di investimento		40		
3. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso				
a) quotati	41			
b) non quotati	42			
c) obbligazioni convertibili	43	44		
4. Finanziamenti				
a) prestiti con garanzia reale	45			
b) prestiti su polizze	46			
c) altri prestiti	47	48		
5. Quote in investimenti comuni		49		
6. Depositi presso enti creditizi		50		
7. Investimenti finanziari diversi		51	52	
IV - Depositi presso imprese cedenti			53	54 ....
D bis. RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI				
I - RAMI DANNI				
1. Riserva premi		58		
2. Riserva sinistri		59		
3. Riserva per partecipazione agli utili e ristorni		60		
4. Altre riserve tecniche		61		62 ....
		da riportare		....

STATO PATRIMONIALE - GESTIONE DANNI

ATTIVO

			Valori dell'esercizio	
riporto				
E. CREDITI				
I - Crediti, derivanti da operazioni di assicurazione diretta, nei confronti di:				
1. Assicurati				
a) per premi dell'esercizio	71			
b) per premi degli es. precedenti	72	73		
2. Intermediari di assicurazione		74		
3. Compagnie conti correnti		75		
4. Assicurati e terzi per somme da recuperare		76	77	
II - Crediti, derivanti da operazioni di riassicurazione, nei confronti di:				
1. Compagnie di assicurazione e riassicurazione		78		
2. Intermediari di riassicurazione		79	80	
III - Altri crediti			81	82
F. ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO				
I - Attivi materiali e scorte:				
1. Mobili, macchine d'ufficio e mezzi di trasporto interno		83		
2. Beni mobili iscritti in pubblici registri		84		
3. Impianti e attrezzature		85		
4. Scorte e beni diversi		86	87	
II - Disponibilità liquide				
1. Depositi bancari e c/c postali		88		
2. Assegni e consistenza di cassa		89	90	
III - Azioni o quote proprie			91	
IV - Altre attività				
1. Conti transitori attivi di riassicurazione		92		
2. Attività diverse		93	94	95
di cui Conto di collegamento con la gestione vita		901		
G. RATEI E RISCONTI				
1. Per interessi			96	
2. Per canoni di locazione			97	
3. Altri ratei e risconti			98	99
TOTALE ATTIVO				100

Pag. 3

Valori dell'esercizio precedente

riporto

251
252 253
254
255
256 257
258
259 260
261 262
263
264
265
266 267
268
269 270
271
272
273 274 275
903
276
277
278 279
280

STATO PATRIMONIALE - GESTIONE DANNI

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

		Valori dell'esercizio	
A. PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente		101	
II - Riserva da sovrapprezzo di emissione		102	
III - Riserve di rivalutazione		103	
IV - Riserva legale		104	
V - Riserve statutarie		105	
VI - Riserve per azioni proprie e della controllante		106	
VII - Altre riserve		107	
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		108	
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		109	110
B. PASSIVITA' SUBORDINATE			111
C. RISERVE TECNICHE			
I - RAMI DANNI			
1. Riserva premi	112		
2. Riserva sinistri	113		
3. Riserva per partecipazione agli utili e ristorni	114		
4. Altre riserve tecniche	115		
5. Riserve di perequazione	116		117
	da riportare		

STATO PATRIMONIALE - GESTIONE DANNI

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

		Valori dell'esercizio	
riporto			
E. FONDI PER RISCHI E ONERI			
1. Fondi per trattamenti di quiescenza ed obblighi simili		128	
2. Fondi per imposte		129	
3. Altri accantonamenti		130	131
F. DEPOSITI RICEVUTI DA RIASSICURATORI			132
G. DEBITI E ALTRE PASSIVITA'			
I - Debiti, derivanti da operazioni di assicurazione diretta, nei confronti di:			
1. Intermediari di assicurazione	133		
2. Compagnie conti correnti	134		
3. Assicurati per depositi cauzionali e premi	135		
4. Fondi di garanzia a favore degli assicurati	136	137	
II - Debiti, derivanti da operazioni di riassicurazione, nei confronti di:			
1. Compagnie di assicurazione e riassicurazione	138		
2. Intermediari di riassicurazione	139	140	
III - Prestiti obbligazionari		141	
IV - Debiti verso banche e istituti finanziari		142	
V - Debiti con garanzia reale		143	
VI - Prestiti diversi e altri debiti finanziari		144	
VII - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		145	
VIII - Altri debiti			
1. Per imposte a carico degli assicurati	146		
2. Per oneri tributari diversi	147		
3. Verso enti assistenziali e previdenziali	148		
4. Debiti diversi	149	150	
IX - Altre passività			
1. Conti transitori passivi di riassicurazione	151		
2. Provvigioni per premi in corso di riscossione	152		
3. Passività diverse	153	154	155
di cui Conto di collegamento con la gestione vita	902		
da riportare			

STATO PATRIMONIALE - GESTIONE DANNI

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

	Valori dell'esercizio	
riporto		....
H. RATEI E RISCONTI		
1. Per interessi	156	
2. Per canoni di locazione	157	
3. Altri ratei e risconti	158	159 ....
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO		160 ....

STATO PATRIMONIALE - GESTIONE DANNI

GARANZIE, IMPEGNI E ALTRI CONTI D'ORDINE

		Valori dell'esercizio
GARANZIE, IMPEGNI E ALTRI CONTI D'ORDINE		
I - Garanzie prestate		
1. Fidejussioni		161 ....
2. Avalli		162 ....
3. Altre garanzie personali		163 ....
4. Garanzie reali		164 ....
II - Garanzie ricevute		
1. Fidejussioni		165 ....
2. Avalli		166 ....
3. Altre garanzie personali		167 ....
4. Garanzie reali		168 ....
III - Garanzie prestate da terzi nell'interesse dell'impresa		169 ....
IV - Impegni		170 ....
V - Beni di terzi		171 ....
VII - Titoli depositati presso terzi		173 ....
VIII - Altri conti d'ordine		174 ....

Nota integrativa - Allegato 2

Società ....

STATO PATRIMONIALE - GESTIONE VITA

ATTIVO

			Valori dell'esercizio	
A. CREDITI VERSO SOCI PER CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO NON VERSATO				1 ....
di cui capitale richiamato		2		
B. ATTIVI IMMATERIALI				
1. Provvigioni di acquisizione da ammortizzare		3		
2. Altre spese di acquisizione		6		
3. Costi di impianto e di ampliamento		7		
4. Avviamento		8		
5. Altri costi pluriennali		9		10 ....
C. INVESTIMENTI				
I - Terreni e fabbricati				
1. Immobili destinati all'esercizio dell'impresa		11		
2. Immobili ad uso di terzi		12		
3. Altri immobili		13		
4. Altri diritti reali su immobili		14		
5. Immobilizzazioni in corso e acconti		15	16	
II - Investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate				
1. Azioni e quote di imprese:				
a) controllanti	17			
b) controllate	18			
c) consociate	19			
d) collegate	20			
e) altre	21	22		
2. Obbligazioni emesse da imprese:				
a) controllanti	23			
b) controllate	24			
c) consociate	25			
d) collegate	26			
e) altre	27	28		
3. Finanziamenti ad imprese:				
a) controllanti	29			
b) controllate	30			
c) consociate	31			
d) collegate	32			
e) altre	33	34	35	
		da riportare		....

STATO PATRIMONIALE - GESTIONE VITA

ATTIVO

			Valori dell'esercizio	
		riporto		....
C. INVESTIMENTI (segue)				
III - Altri investimenti finanziari				
1. Azioni e quote				
a) Azioni quotate	36			
b) Azioni non quotate	37			
c) Quote	38	39		
2. Quote di fondi comuni di investimento		40		
3. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso:				
a) quotati	41			
b) non quotati	42			
c) obbligazioni convertibili	43	44		
4. Finanziamenti				
a) prestiti con garanzia reale	45			
b) prestiti su polizze	46			
c) altri prestiti	47	48		
5. Quote in investimenti comuni		49		
6. Depositi presso enti creditizi		50		
7. Investimenti finanziari diversi		51	52	
IV - Depositi presso imprese cedenti			53	54 ....
D. INVESTIMENTI A BENEFICIO DI ASSICURATI DEI RAMI VITA I QUALI NE SOPPORTANO IL RISCHIO E DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI FONDI PENSIONE				
I - Investimenti relativi a prestazioni connesse con fondi di investimento e indici di mercato			55	
II - Investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione			56	57 ....
D bis. RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI				
II - RAMI VITA				
1. Riserve matematiche		63		
2. Riserva premi delle assicurazioni complementari		64		
3. Riserva per somme da pagare		65		
4. Riserva per partecipazione agli utili e ristorni		66		
5. Altre riserve tecniche		67		
6. Riserve tecniche allorchè il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione		68		69 ....
		da riportare		....

STATO PATRIMONIALE - GESTIONE VITA

ATTIVO

			Valori dell'esercizio	
riporto				
E. CREDITI				
I - Crediti, derivanti da operazioni di assicurazione diretta, nei confronti di:				
1. Assicurati				
a) per premi dell'esercizio	71			
b) per premi degli es. precedenti	72	73		
2. Intermediari di assicurazione		74		
3. Compagnie conti correnti		75		
4. Assicurati e terzi per somme da recuperare		76	77	
II - Crediti, derivanti da operazioni di riassicurazione, nei confronti di:				
1. Compagnie di assicurazione e riassicurazione		78		
2. Intermediari di riassicurazione		79	80	
III - Altri crediti			81	82
F. ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO				
I - Attivi materiali e scorte:				
1. Mobili, macchine d'ufficio e mezzi di trasporto interno		83		
2. Beni mobili iscritti in pubblici registri		84		
3. Impianti e attrezzature		85		
4. Scorte e beni diversi		86	87	
II - Disponibilità liquide				
1. Depositi bancari e c/c postali		88		
2. Assegni e consistenza di cassa		89	90	
III - Azioni o quote proprie			91	
IV - Altre attività				
1. Conti transitori attivi di riassicurazione		92		
2. Attività diverse		93	94	95
di cui Conto di collegamento con la gestione danni		901		
G. RATEI E RISCONTI				
1. Per interessi			96	
2. Per canoni di locazione			97	
3. Altri ratei e risconti			98	99
TOTALE ATTIVO				100

STATO PATRIMONIALE - GESTIONE VITA

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

		Valori dell'esercizio	
A. PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente		101	
II - Riserva da sovrapprezzo di emissione		102	
III - Riserve di rivalutazione		103	
IV - Riserva legale		104	
V - Riserve statutarie		105	
VI - Riserve per azioni proprie e della controllante		106	
VII - Altre riserve		107	
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		108	
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		109	110
B. PASSIVITA' SUBORDINATE			111
C. RISERVE TECNICHE			
II - RAMI VITA			
1. Riserve matematiche	118		
2. Riserva premi delle assicurazioni complementari	119		
3. Riserva per somme da pagare	120		
4. Riserva per partecipazione agli utili e ristorni	121		
5. Altre riserve tecniche	122		123
D. RISERVE TECNICHE ALLORCHE' IL RISCHIO DELL'INVESTIMENTO E' SOPPORTATO DAGLI ASSICURATI E RISERVE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI FONDI PENSIONE			
I - Riserve relative a contratti le cui prestazioni sono connesse con fondi di investimento e indici di mercato		125	
II - Riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione		126	127
da riportare			

Pag. 4

Valori dell'esercizio precedente

STATO PATRIMONIALE - GESTIONE VITA

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

		Valori dell'esercizio	
	riporto		....
E. FONDI PER RISCHI E ONERI			
1. Fondi per trattamenti di quiescenza ed obblighi simili		128	
2. Fondi per imposte		129	
3. Altri accantonamenti		130	131 ....
F. DEPOSITI RICEVUTI DA RIASSICURATORI			132 ....
G. DEBITI E ALTRE PASSIVITA'			
I - Debiti, derivanti da operazioni di assicurazione diretta, nei confronti di:			
1. Intermediari di assicurazione	133		
2. Compagnie conti correnti	134		
3. Assicurati per depositi cauzionali e premi	135		
4. Fondi di garanzia a favore degli assicurati	136	137	
II - Debiti, derivanti da operazioni di riassicurazione, nei confronti di:			
1. Compagnie di assicurazione e riassicurazione	138		
2. Intermediari di riassicurazione	139	140	
III - Prestiti obbligazionari		141	
IV - Debiti verso banche e istituti finanziari		142	
V - Debiti con garanzia reale		143	
VI - Prestiti diversi e altri debiti finanziari		144	
VII - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		145	
VIII - Altri debiti			
1. Per imposte a carico degli assicurati	146		
2. Per oneri tributari diversi	147		
3. Verso enti assistenziali e previdenziali	148		
4. Debiti diversi	149	150	
IX - Altre passività			
1. Conti transitori passivi di riassicurazione	151		
2. Provvigioni per premi in corso di riscossione	152		
3. Passività diverse	153	154	155 ....
di cui Conto di collegamento con la gestione danni	902		
	da riportare		....

STATO PATRIMONIALE - GESTIONE VITA

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

	Valori dell'esercizio	
riporto		....
H. RATEI E RISCONTI		
1. Per interessi	156	
2. Per canoni di locazione	157	
3. Altri ratei e risconti	158	159 ....
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO		160 ....

STATO PATRIMONIALE - GESTIONE VITA

GARANZIE, IMPEGNI E ALTRI CONTI D'ORDINE

		Valori dell'esercizio
GARANZIE, IMPEGNI E ALTRI CONTI D'ORDINE		
I - Garanzie prestate		
1. Fidejussioni		161 ....
2. Avalli		162 ....
3. Altre garanzie personali		163 ....
4. Garanzie reali		164 ....
II - Garanzie ricevute		
1. Fidejussioni		165 ....
2. Avalli		166 ....
3. Altre garanzie personali		167 ....
4. Garanzie reali		168 ....
III - Garanzie prestate da terzi nell'interesse dell'impresa		169 ....
IV - Impegni		170 ....
V - Beni di terzi		171 ....
VI - Attività di pertinenza dei fondi pensione gestiti in nome e per conto di terzi		172 ....
VII - Titoli depositati presso terzi		173 ....
VIII - Altri conti d'ordine		174 ....

Nota integrativa - Allegato 3

Società .... Esercizio ....

Prospetto relativo alla ripartizione del risultato di esercizio tra rami danni e rami vita

		Gestione danni	Gestione vita	Totale
Risultato del conto tecnico		1	21	41
Proventi da investimenti	+	2		42
Oneri patrimoniali e finanziari	-	3		43
Quote dell'utile degli investimenti trasferite dal conto tecnico dei rami vita	+		24	44
Quote dell'utile degli investimenti trasferite al conto tecnico dei rami danni	-	5		45
Risultato intermedio di gestione		6	26	46
Altri proventi	+	7	27	47
Altri oneri	-	8	28	48
Proventi straordinari	+	9	29	49
Oneri straordinari	-	10	30	50
Risultato prima delle imposte		11	31	51
Imposte sul reddito dell'esercizio	-	12	32	52
Risultato di esercizio		13	33	53

Nota integrativa - Allegato 4

Esercizio ....

Società ....

Attivo - Variazioni nell'esercizio degli attivi immateriali (voce B) e dei terreni e fabbricati (voce C.I)

		Attivi immateriali B	Terreni e fabbricati C.I
Esistenze iniziali lorde	+	1	31
Incrementi nell'esercizio	+	2	32
per: acquisti o aumenti		3	33
riprese di valore		4	34
rivalutazioni		5	35
altre variazioni		6	36
Decrementi nell'esercizio		7	37
per: vendite o diminuzioni		8	38
svalutazioni durature		9	39
altre variazioni		10	40
Esistenze finali lorde (a)		11	41
Ammortamenti:			
Esistenze iniziali	+	12	42
Incrementi nell'esercizio	+	13	43
per: quota di ammortamento dell'esercizio		14	44
altre variazioni		15	45
Decrementi nell'esercizio		16	46
per: riduzioni per alienazioni		17	47
altre variazioni		18	48
Esistenze finali ammortamenti (b) (*)		19	49
Valore di bilancio (a - b)		20	50
Valore corrente			51
Rivalutazioni totali		22	52
Svalutazioni totali		23	53
(*) di cui ammortamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie		24	54

Nota integrativa - Allegato 5

Società .... Esercizio ....

Attivo - Variazioni nell'esercizio degli investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate: azioni e quote (voce C.II.1), obbligazioni (voce C.II.2) e finanziamenti (voce C.II.3)

		Azioni e quote C.II.1	Obbligazioni C.II.2	Finanziamenti C.II.3
Esistenze iniziali	+	1	21	41
Incrementi nell'esercizio:	+	2	22	42
per: acquisti, sottoscrizioni o erogazioni		3	23	43
riprese di valore		4	24	44
rivalutazioni		5		
altre variazioni		6	26	46
Decrementi nell'esercizio:		7	27	47
per: vendite o rimborsi		8	28	48
svalutazioni		9	29	49
altre variazioni		10	30	50
Valore di bilancio		11	31	51
Valore corrente		12	32	52
Rivalutazioni totali		13		
Svalutazioni totali		14	34	54

La voce C.II.2 comprende:

Obbligazioni quotate	61
Obbligazioni non quotate	62
Valore di bilancio	63
di cui obbligazioni convertibili	64

Società ....

Attivo - Prospetto contenente informazioni relative alle imprese partecipate (*)

N. ord.	Tipo (1)	Quot o non quot. (2)	Attività svolta (3)	Denominazione e sede sociale	Valuta

(*) Devono essere elencate le imprese del gruppo e le altre imprese in cui si detiene una partecipazione direttamente, anche per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

(1) Tipo
a = Società controllanti
b = Società controllate
c = Società consociate
d = Società collegate
e = Altre

(2) Indicare Q per i titoli negoziati in mercati regolamentati e NQ per gli altri

(3) Attività svolta
1 = Compagnia di Assicurazione
2 = Società finanziaria
3 = Istituto di credito
4 = Società immobiliare
5 = Società fiduciaria
6 = Società di gestione o di distribuzione di fondi comuni di investimento
7 = Consorzio
8 = Impresa industriale
9 = Altra società o ente

(4) Importi in valuta originaria

(5) Indicare la quota complessivamente posseduta

Nota integrativa - Allegato 6

Esercizio ....

Capitale sociale		Patrimonio netto (**)	Utile o perdita dell'ultimo esercizio (**)	Quota posseduta (5)		
Importo (4)	Numero azioni	(4)	(4)	Diretta %	Indiretta %	Totale %

(**) Da compilare solo per società controllate e collegate

Società ....

Attivo - Prospetto di dettaglio delle movimentazioni degli investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate: azioni e quote

N. ord. (1)	Tipo (2)	(3)	Denominazione	Incrementi nell'esercizio		
				Per acquisti		Altri incrementi
				Quantità	Valore	
			Totali C.II.1			
	a		Società controllanti			
	b		Società controllate			
	c		Società consociate			
	d		Società collegate			
	e		Altre			
			Totale D.I			
			Totale D.II			

(1) Deve corrispondere a quello indicato nell'Allegato 6

(2) Tipo
a = Società controllanti
b = Società controllate
c = Società consociate
d = Società collegate
e = Altre

(3) Indicare
D per gli investimenti assegnati alla gestione danni (voce C.II.1)
V per gli investimenti assegnati alla gestione vita (voce C.II.1)
V1 per gli investimenti assegnati alla gestione vita (voce D.1)
V2 per gli investimenti assegnati alla gestione vita (voce D.2)
Alla partecipazione anche se frazionata deve comunque essere assegnato lo stesso numero d'ordine

Nota integrativa - Allegato 8

Società

Esercizio

Attivo - Ripartizione in base all'utilizzo degli altri investimenti finanziari azioni e quote di imprese, quote di fondi comuni di investimento, obbligazioni e altri titoli a reddito fisso, *quote in investimenti comuni e investimenti finanziari diversi* (voci C.III.1, 2, 3, 5, 7)

I - Gestione danni

	Portafoglio a utilizzo durevole		Portafoglio a utilizzo non durevole		Totale	
	Valore di bilancio	Valore corrente	Valore di bilancio	Valore corrente	Valore di bilancio	Valore corrente
1. Azioni e quote di imprese:	1	21	41	61	81	101
a) azioni quotate	2	22	42	62	82	102
b) azioni non quotate	3	23	43	63	83	103
c) quote	4	24	44	64	84	104
2. Quote di fondi comuni di investimento	5	25	45	65	85	105
3. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso	6	26	46	66	86	106
a1) titoli di Stato quotati	7	27	47	67	87	107
a2) altri titoli quotati	8	28	48	68	88	108
b1) titoli di Stato non quotati	9	29	49	69	89	109
b2) altri titoli non quotati	10	30	50	70	90	110
c) obbligazioni convertibili	11	31	51	71	91	111
5. Quote in investimenti comuni	12	32	52	72	92	112
7. Investimenti finanziari diversi	13	33	53	73	93	113

II - Gestione vita

	Portafoglio a utilizzo durevole		Portafoglio a utilizzo non durevole		Totale	
	Valore di bilancio	Valore corrente	Valore di bilancio	Valore corrente	Valore di bilancio	Valore corrente
1. Azioni e quote di imprese:	121	141	161	181	201	221
a) azioni quotate	122	142	162	182	202	222
b) azioni non quotate	123	143	163	183	203	223
c) quote	124	144	164	184	204	224
2. Quote di fondi comuni di investimento	125	145	165	185	205	225
3. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso	126	146	166	186	206	226
a1) titoli di Stato quotati	127	147	167	187	207	227
a2) altri titoli quotati	128	148	168	188	208	228
b1) titoli di Stato non quotati	129	149	169	189	209	229
b2) altri titoli non quotati	130	150	170	190	210	230
c) obbligazioni convertibili	131	151	171	191	211	231
5. Quote in investimenti comuni	132	152	172	192	212	232
7. Investimenti finanziari diversi	133	153	173	193	213	233

Nota integrativa - Allegato 9

Società

Esercizio

Attivo - Variazioni nell'esercizio degli altri investimenti finanziari a utilizzo durevole azioni e quote, quote di fondi comuni di investimento, obbligazioni e altri titoli a reddito fisso, quote in investimenti comuni e investimenti finanziari diversi (voci C.III.1, 2, 3, 5, 7)

		Azioni e quote C.III.1	Quote di fondi comuni di investimento C.III.2	Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso C.III.3	Quote in investimenti comuni C.III.5	Investimenti finanziari diversi C.III.7
Esistenze iniziali	+	1	21	41	81	101
Incrementi nell'esercizio:	+	2	22	42	82	102
per: acquisti		3	23	43	83	103
riprese di valore		4	24	44	84	104
trasferimenti dal portafoglio non durevole		5	25	45	85	105
altre variazioni		6	26	46	86	106
Decrementi nell'esercizio:	-	7	27	47	87	107
per: vendite		8	28	48	88	108
svalutazioni		9	29	49	89	109
trasferimenti al portafoglio non durevole		10	30	50	90	110
altre variazioni		11	31	51	91	111
Valore di bilancio		12	32	52	92	112
Valore corrente		13	33	53	93	113

Nota integrativa - Allegato 10

Esercizio ....

Società ....

Attivo - Variazioni nell'esercizio dei finanziamenti e dei depositi presso enti creditizi (voci C.III.4, 6)

		Finanziamenti C.III.4	Depositi presso enti creditizi C.III.6
Esistenze iniziali	+	1	21
Incrementi nell'esercizio:	+	2	22
per: erogazioni		3	
riprese di valore		4	
altre variazioni		5	
Decrementi nell'esercizio:		6	26
per: rimborsi		7	
svalutazioni		8	
altre variazioni		9	
Valore di bilancio		10	30

Nota integrativa - Allegato 11

Società

Esercizio

Attivo - Prospetto delle attività relative a prestazioni connesse con fondi di investimento e indici di mercato (voce D I)

	Valore corrente		Costo di acquisizione	
	Esercizio	Esercizio precedente	Esercizio	Esercizio precedente
I. Terreni e fabbricati	1	21	41	61
II. Investimenti in imprese del gruppo e altre partecipate:				
1. Azioni e quote	2	22	42	62
2. Obbligazioni	3	23	43	63
3. Finanziamenti	4	24	44	64
III. Quote di fondi comuni di investimento	5	25	45	65
IV. Altri investimenti finanziari:				
1. Azioni e quote	6	26	46	66
2. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso	7	27	47	67
3. Depositi presso enti creditizi	8	28	48	68
4. Investimenti finanziari diversi	9	29	49	69
V. Altre attività	10	30	50	70
VI. Disponibilità liquide	11	31	51	71
....	12	32	52	72
....	13	33	53	73
Totale	14	34	54	74

Nota integrativa - Allegato 12

Società

Esercizio

Attivo - Prospetto delle attività derivanti dalla gestione dei fondi pensione (voce D II)

	Valore corrente		Costo di acquisizione	
	Esercizio	Esercizio precedente	Esercizio	Esercizio precedente
I. Investimenti in imprese del gruppo e altre partecipate:				
1. Azioni e quote	1	21	41	61
2. Obbligazioni	2	22	42	62
II. Altri investimenti finanziari:				
1. Azioni e quote	3	23	43	63
2. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso	4	24	44	64
3. Quote di fondi comuni di investimento	5	25	45	65
4. Depositi presso enti creditizi	6	26	46	66
5. Investimenti finanziari diversi	7	27	47	67
III. Altre attività	8	28	48	68
IV. Disponibilità liquide	9	29	49	69
	10	30	50	70
	11	31	51	71
Totale	12	32	52	72

Nota integrativa - Allegato 13

Società .... Esercizio ....

Passivo - Variazioni nell'esercizio delle componenti della riserva premi (voce C.I.1) e della riserva sinistri (voce C.I.2) dei rami danni

Tipologia	Esercizio	Esercizio precedente	Variazione
Riserva premi:			
Riserva per frazioni di premi	1	11	21
Riserva per rischi in corso	2	12	22
Valore di bilancio	3	13	23
Riserva sinistri:			
Riserva per risarcimenti e spese dirette	4	14	24
Riserva per spese di liquidazione	5	15	25
Riserva per sinistri avvenuti e non denunciati	6	16	26
Valore di bilancio	7	17	27

Nota integrativa - Allegato 14

Società .... Esercizio ....

Passivo - Variazioni nell'esercizio delle componenti delle riserve matematiche (voce C.II.1) e della riserva per partecipazione agli utili e ristorni (voce C.II.4)

Tipologia	Esercizio	Esercizio precedente	Variazione
Riserva matematica per premi puri	1	11	21
Riporto premi	2	12	22
Riserva per rischio di mortalità	3	13	23
Riserve di integrazione	4	14	24
Valore di bilancio	5	15	25
Riserva per partecipazione agli utili e ristorni ..	6	16	26

Nota integrativa - Allegato 15

Società

Esercizio

Passivo - Variazioni nell'esercizio dei fondi per rischi e oneri (voce E) e del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (voce G VII)

		Fondi per trattamenti di quiescenza ed obblighi simili	Fondi per imposte	Altri accantonamenti	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Esistenze iniziali	+	1	11	21	31
Accantonamenti dell'esercizio	+	2	12	22	32
Altre variazioni in aumento	+	3	13	23	33
Utilizzazioni dell'esercizio	-	4	14	24	34
Altre variazioni in diminuzione	-	5	15	25	35
Valore di bilancio		6	16	26	36

Nota integrativa - Allegato 16

Società

Esercizio

Prospetto di dettaglio delle attività e passività relative alle imprese del gruppo e altre partecipate

I Attività

	Controllanti	Controllate	Consociate	Collegate	Altre	Totale
Azioni e quote	1	2	3	4	5	6
Obbligazioni	7	8	9	10	11	12
Finanziamenti	13	14	15	16	17	18
Quote in investimenti comuni	19	20	21	22	23	24
Depositi presso enti creditizi	25	26	27	28	29	30
Investimenti finanziari diversi	31	32	33	34	35	36
Depositi presso imprese cedenti	37	38	39	40	41	42
Investimenti relativi a prestazioni connesse con fondi di investimento e indici di mercato	43	44	45	46	47	48
Investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione	49	50	51	52	53	54
Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta	55	56	57	58	59	60
Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione	61	62	63	64	65	66
Altri crediti	67	68	69	70	71	72
Depositi bancari e c/c postali	73	74	75	76	77	78
Attività diverse	79	80	81	82	83	84
Totale	85	86	87	88	89	90
di cui attività subordinate	91	92	93	94	95	96

Prospetto di dettaglio delle attività e passività relative alle imprese del gruppo e altre partecipate

II Passività

	Controllanti	Controllate	Consociate	Collegate	Altre	Totale
Passività subordinate	97	98	99	100	101	102
Depositi ricevuti da riassicuratori	103	104	105	106	107	108
Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta	109	110	111	112	113	114
Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione	115	116	117	118	119	120
Debiti verso banche e istituti finanziari	121	122	123	124	125	126
Debiti con garanzia reale	127	128	129	130	131	132
Altri prestiti e altri debiti finanziari	133	134	135	136	137	138
Debiti diversi	139	140	141	142	143	144
Passività diverse	145	146	147	148	149	150
Totale	151	152	153	154	155	156

Nota integrativa - Allegato 17

Società .... Esercizio ....

Dettaglio delle classi I, II, III e IV delle "garanzie, impegni e altri conti d'ordine"

	Esercizio	Esercizio precedente
I. Garanzie prestate:		
a) fideiussioni e avalli prestati nell'interesse di controllanti, controllate e consociate	1	31
b) fideiussioni e avalli prestati nell'interesse di collegate e altre partecipate ...	2	32
c) fideiussioni e avalli prestati nell'interesse di terzi	3	33
d) altre garanzie personali prestate nell'interesse di controllanti, controllate e consociate	4	34
e) altre garanzie personali prestate nell'interesse di collegate e altre partecipate	5	35
f) altre garanzie personali prestate nell'interesse di terzi	6	36
g) garanzie reali per obbligazioni di controllanti, controllate e consociate	7	37
h) garanzie reali per obbligazioni di collegate e altre partecipate	8	38
i) garanzie reali per obbligazioni di terzi	9	39
l) garanzie prestate per obbligazioni dell'impresa ...	10	40
m) attività costituite in deposito per operazioni di riassicurazione attiva	11	41
Totale	12	42
II. Garanzie ricevute:		
a) da imprese del gruppo, collegate e altre partecipate	13	43
b) da terzi	14	44
Totale	15	45
III. Garanzie prestate da terzi nell'interesse dell'impresa		
a) da imprese del gruppo, collegate e altre partecipate	16	46
b) da terzi	17	47
Totale	18	48
IV. **Impegni**.		
a) impegni per acquisti con obbligo di rivendita	19	49
b) impegni per vendite con obbligo di riacquisto	20	50
c) altri impegni	21	51
Totale	22	52

Nota integrativa - Allegato 18

Società .... Esercizio ....

Prospetto degli impegni per operazioni su contratti derivati

Contratti derivati		Esercizio		Esercizio precedente	
		Acquisto	Vendita	Acquisto	Vendita
Futures:	su azioni	1	21	41	61
	su obbligazioni	2	22	42	62
	su valute	3	23	43	63
	su tassi	4	24	44	64
	altri	5	25	45	65
Opzioni:	su azioni	6	26	46	66
	su obbligazioni	7	27	47	67
	su valute	8	28	48	68
	su tassi	9	29	49	69
	altri	10	30	50	70
Swaps:	su valute	11	31	51	71
	su tassi	12	32	52	72
	altri	13	33	53	73
Altre operazioni		14	34	54	74
Totale		15	35	55	75

Note: - Devono essere inserite soltanto le operazioni su contratti derivati in essere alla data di redazione del bilancio che comportano impegni per la società.
Nell'ipotesi in cui il contratto non corrisponda esattamente alle figure descritte o in cui confluiscano elementi propri di più fattispecie, detto contratto deve essere inserito nella categoria contrattuale più affine.
Non sono ammesse compensazioni di partite se non in relazione ad operazioni di acquisto/vendita riferite ad uno stesso tipo di contratto (stesso contenuto, scadenza, attivo sottostante, ecc.)

- Il valore da attribuire ai contratti derivati che comportano o possono comportare lo scambio a termine di capitali è il prezzo di regolamento degli stessi, in tutti gli altri casi va indicato il valore nominale del capitale di riferimento.

- I contratti che prevedono lo scambio di due valute devono essere indicati una sola volta, facendo convenzionalmente riferimento alla valuta da acquistare. I contratti che prevedono sia lo scambio di tassi di interesse sia lo scambio di valute vanno riportati solamente tra i contratti su valute.
I contratti derivati che prevedono lo scambio di tassi di interesse sono classificati convenzionalmente come "acquisti" o come "vendite" a seconda se comportano per la compagnia di assicurazione l'acquisto o la vendita del tasso fisso.

Nota integrativa - Allegato 19

Società

Esercizio

Informazioni di sintesi concernenti il conto tecnico dei rami danni

	Premi lordi contabilizzati	Premi lordi di competenza	Onere lordo dei sinistri	Spese di gestione	Saldo di riassicurazione
Assicurazioni dirette:					
Infortuni e malattia (rami 1 e 2)	1	2	3	4	5
R.C. autoveicoli terrestri (ramo 10)	6	7	8	9	10
Corpi di veicoli terrestri (ramo 3)	11	12	13	14	15
Assicurazioni marittime, aeronautiche e trasporti (rami 4, 5, 6, 7, 11 e 12)	16	17	18	19	20
Incendio e altri danni ai beni (rami 8 e 9)	21	22	23	24	25
R.C. generale (ramo 13)	26	27	28	29	30
Credito e cauzione (rami 14 e 15)	31	32	33	34	35
Perdite pecuniarie di vario genere (ramo 16)	36	37	38	39	40
Tutela giudiziaria (ramo 17)	41	42	43	44	45
Assistenza (ramo 18)	46	47	48	49	50
Totale assicurazioni dirette	51	52	53	54	55
Assicurazioni indirette	56	57	58	59	60
Totale portafoglio italiano	61	62	63	64	65
Portafoglio estero	66	67	68	69	70
Totale generale	71	72	73	74	75

Nota integrativa - Allegato 20

Società .... Esercizio ....

Informazioni di sintesi concernenti i rami vita relative ai premi ed al saldo di riassicurazione

	Lavoro diretto	Lavoro indiretto	Totale
Premi lordi:	1	11	21
a) 1. per polizze individuali	2	12	22
2. per polizze collettive	3	13	23
b) 1. premi periodici	4	14	24
2. premi unici	5	15	25
c) 1. per contratti senza partecipazione agli utili	6	16	26
2. per contratti con partecipazione agli utili	7	17	27
3. per contratti quando il rischio di investimento è sopportato dagli assicurati e per fondi pensione	8	18	28

Saldo della riassicurazione	9	19	29

Nota integrativa - Allegato 21

Società .... Esercizio ....

Proventi da investimenti (voce II.2 e III.3)

	Gestione danni	Gestione vita	Totale
Proventi derivanti da azioni e quote:			
Dividendi e altri proventi da azioni e quote di imprese del gruppo e partecipate	1	41	81
Dividendi e altri proventi da azioni e quote di altre società	2	42	82
Totale	3	43	83
Proventi derivanti da investimenti in terreni e fabbricati	4	44	84
Proventi derivanti da altri investimenti:			
Proventi su obbligazioni di società del gruppo e partecipate	5	45	85
Interessi su finanziamenti a imprese del gruppo e a partecipate	6	46	86
Proventi derivanti da quote di fondi comuni di investimento	7	47	87
Proventi su obbligazioni e altri titoli a reddito fisso	8	48	88
Interessi su finanziamenti	9	49	89
Proventi su quote di investimenti comuni	10	50	90
Interessi su depositi presso enti creditizi	11	51	91
Proventi su investimenti finanziari diversi	12	52	92
Interessi su depositi presso imprese cedenti	13	53	93
Totale	14	54	94
Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti relativi a:			
Terreni e fabbricati	15	55	95
Azioni e quote di imprese del gruppo e partecipate	16	56	96
Obbligazioni emesse da imprese del gruppo e partecipate	17	57	97
Altre azioni e quote	18	58	98
Altre obbligazioni	19	59	99
Altri investimenti finanziari	20	60	100
Totale	21	61	101
Profitti sul realizzo degli investimenti:			
Plusvalenze derivanti dall'alienazione di terreni e fabbricati	22	62	102
Profitti su azioni e quote di imprese del gruppo e partecipate	23	63	103
Profitti su obbligazioni emesse da imprese del gruppo e partecipate	24	64	104
Profitti su altre azioni e quote	25	65	105
Profitti su altre obbligazioni	26	66	106
Profitti su altri investimenti finanziari	27	67	107
Totale	28	68	108
TOTALE GENERALE	29	69	109

Nota integrativa - Allegato 22

Società .... Esercizio ....

Proventi e plusvalenze non realizzate relativi ad investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e ad investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione (voce II.3)

I. Investimenti relativi a prestazioni connesse con fondi di investimento e indici di mercato

	Importi
Proventi derivanti da:	
Terreni e fabbricati	1
Investimenti in imprese del gruppo e partecipate	2
Quote di fondi comuni di investimento	3
Altri investimenti finanziari	4
- di cui proventi da obbligazioni 5	
Altre attività	6
Totale	7
Profitti sul realizzo degli investimenti	
Plusvalenze derivanti dall'alienazione di terreni e fabbricati	8
Profitti su investimenti in imprese del gruppo e partecipate	9
Profitti su fondi comuni di investimento	10
Profitti su altri investimenti finanziari	11
- di cui obbligazioni 12	
Altri proventi	13
Totale	14
Plusvalenze non realizzate	15
TOTALE GENERALE	16

II. Investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione

	Importi
Proventi derivanti da:	
Investimenti in imprese del gruppo e partecipate	21
Altri investimenti finanziari	22
- di cui proventi da obbligazioni 23	
Altre attività	24
Totale	25
Profitti sul realizzo degli investimenti	
Profitti su investimenti in imprese del gruppo e partecipate	26
Profitti su altri investimenti finanziari	27
- di cui obbligazioni 28	
Altri proventi	29
Totale	30
Plusvalenze non realizzate	31
TOTALE GENERALE	32

Nota integrativa - Allegato 23

Società .... Esercizio ....

Oneri patrimoniali e finanziari (voci II.9 e III.5)

	Gestione danni	Gestione vita	Totale
Oneri di gestione degli investimenti e altri oneri			
Oneri inerenti azioni e quote	1	31	61
Oneri inerenti gli investimenti in terreni e fabbricati	2	32	62
Oneri inerenti obbligazioni	3	33	63
Oneri inerenti quote di fondi comuni di investimento	4	34	64
Oneri inerenti quote in investimenti comuni	5	35	65
Oneri relativi agli investimenti finanziari diversi	6	36	66
Interessi su depositi ricevuti da riassicuratori	7	37	67
Totale	8	38	68
Rettifiche di valore sugli investimenti relativi a:			
Terreni e fabbricati	9	39	69
Azioni e quote di imprese del gruppo e partecipate	10	40	70
Obbligazioni emesse da imprese del gruppo e partecipate	11	41	71
Altre azioni e quote	12	42	72
Altre obbligazioni	13	43	73
Altri investimenti finanziari	14	44	74
Totale	15	45	75
Perdite sul realizzo degli investimenti			
Minusvalenze derivanti dall'alienazione di terreni e fabbricati	16	46	76
Perdite su azioni e quote	17	47	77
Perdite su obbligazioni	18	48	78
Perdite su altri investimenti finanziari	19	49	79
Totale	20	50	80
TOTALE GENERALE	21	51	81

Nota integrativa - Allegato 24

Società .... Esercizio ....

Oneri patrimoniali e finanziari e minusvalenze non realizzate relativi ad investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e ad investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione (voce II.10)

I. Investimenti relativi a prestazioni connesse con fondi di investimento e indici di mercato

	Importi
Oneri di gestione derivanti da:	
Terreni e fabbricati	1
Investimenti in imprese del gruppo e partecipate	2
Quote di fondi comuni di investimento	3
Altri investimenti finanziari	4
Altre attività	5
Totale	6
Perdite sul realizzo degli investimenti	
Minusvalenze derivanti dall'alienazione di terreni e fabbricati	7
Perdite su investimenti in imprese del gruppo e partecipate	8
Perdite su fondi comuni di investimento	9
Perdite su altri investimenti finanziari	10
Altri oneri	11
Totale	12
Minusvalenze non realizzate	13
TOTALE GENERALE	14

II. Investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione

	Importi
Oneri di gestione derivanti da:	
Investimenti in imprese del gruppo e partecipate	21
Altri investimenti finanziari	22
Altre attività	23
Totale	24
Perdite sul realizzo degli investimenti	
Perdite su investimenti in imprese del gruppo e partecipate	25
Perdite su altri investimenti finanziari	26
Altri oneri	27
Totale	28
Minusvalenze non realizzate	29
TOTALE GENERALE	30

Società ....

Assicurazioni danni - Prospetto di sintesi dei conti

		Codice ramo .... (denominazione)	Codice ramo .... (denominazione)
Lavoro diretto al lordo delle cessioni in riassicurazione			
Premi contabilizzati	+	1	1
Variazione della riserva premi (+ o -)	-	2	2
Oneri relativi ai sinistri	-	3	3
Variazione delle riserve tecniche diverse (+ o -) (1)	-	4	4
Saldo delle altre partite tecniche (+ o -)	+	5	5
Spese di gestione	-	6	6
Saldo tecnico del lavoro diretto (+ o -) A		7	7
Risultato della riassicurazione passiva (+ o -) B		8	8
Risultato netto del lavoro indiretto (+ o -) C		9	9
Variazione delle riserve di perequazione (+ o -) D		10	10
Quota dell'utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico .. E		11	11
Risultato del conto tecnico (+ o -) (A + B + C - D + E)		12	12

		Codice ramo .... (denominazione)	Codice ramo .... (denominazione)
Lavoro diretto al lordo delle cessioni in riassicurazione			
Premi contabilizzati	+	1	1
Variazione della riserva premi (+ o -)	-	2	2
Oneri relativi ai sinistri	-	3	3
Variazione delle riserve tecniche diverse (+ o -) (1)	-	4	4
Saldo delle altre partite tecniche (+ o -)	+	5	5
Spese di gestione	-	6	6
Saldo tecnico del lavoro diretto (+ o -) A		7	7
Risultato della riassicurazione passiva (+ o -) B		8	8
Risultato netto del lavoro indiretto (+ o -) C		9	9
Variazione delle riserve di perequazione (+ o -) D		10	10
Quota dell'utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico .. E		11	11
Risultato del conto tecnico (+ o -) (A + B + C - D + E)		12	12

		Codice ramo .... (denominazione)	Codice ramo .... (denominazione)
Lavoro diretto al lordo delle cessioni in riassicurazione			
Premi contabilizzati	+	1	1
Variazione della riserva premi (+ o -)	-	2	2
Oneri relativi ai sinistri	-	3	3
Variazione delle riserve tecniche diverse (+ o -) (1)	-	4	4
Saldo delle altre partite tecniche (+ o -)	+	5	5
Spese di gestione	-	6	6
Saldo tecnico del lavoro diretto (+ o -) A		7	7
Risultato della riassicurazione passiva (+ o -) B		8	8
Risultato netto del lavoro indiretto (+ o -) C		9	9
Variazione delle riserve di perequazione (+ o -) D		10	10
Quota dell'utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico .. E		11	11
Risultato del conto tecnico (+ o -) (A + B + C - D + E)		12	12

(1) Tale voce comprende oltre alla variazione delle "Altre riserve tecniche" anche la variazione della "Riserva per partecipazione agli utili e ristorni"

Nota integrativa Allegato 26

Società

Esercizio

Prospetto di sintesi del conto tecnico riepilogativo di tutti i rami danni

Portafoglio italiano

		Rischi delle assicurazioni dirette		Rischi delle assicurazioni indirette		Rischi conservati
		Rischi diretti 1	Rischi ceduti 2	Rischi assunti 3	Rischi retroceduti 4	Totale 5 = 1 - 2 + 3 - 4
Premi contabilizzati	+	1	11	21	31	41
Variazione della riserva premi (+ o -)	-	2	12	22	32	42
Oneri relativi ai sinistri	-	3	13	23	33	43
Variazione delle riserve tecniche diverse (+ o -) (1)	-	4	14	24	34	44
Saldo delle altre partite tecniche (+ o -)	+	5	15	25	35	45
Spese di gestione	-	6	16	26	36	46
Saldo tecnico (+ o -)		7	17	27	37	47
Variazione delle riserve di perequazione (+ o -)	-					48
Quota dell'utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico	+	9		29		49
Risultato del conto tecnico (+ o -)		10	20	30	40	50

(1) Tale voce comprende oltre alla variazione delle "Altre riserve tecniche" anche la variazione della "Riserva per partecipazione agli utili e ristorni"

Nota integrativa - Allegato 27

Società

Esercizio

Assicurazioni vita - Prospetto di sintesi dei conti tecnici per singolo ramo - Portafoglio italiano

		Codice ramo .... (denominazione)	Codice ramo .... (denominazione)	Codice ramo .... (denominazione)
Lavoro diretto al lordo delle cessioni in riassicurazione				
Premi contabilizzati	+	1	1	1
Oneri relativi ai sinistri	-	2	2	2
Variazione delle riserve matematiche e delle riserve tecniche diverse (+ o -) (*)	-	3	3	3
Saldo delle altre partite tecniche (+ o -)	+	4	4	4
Spese di gestione	-	5	5	5
Redditi degli investimenti al netto della quota trasferita al conto non tecnico (**)	+	6	6	6
Risultato del lavoro diretto al lordo delle cessioni in riassicurazione (+ o -) .... A		7	7	7
Risultato della riassicurazione passiva (+ o -) .... B		8	8	8
Risultato netto del lavoro indiretto (+ o -) C		9	9	9
Risultato del conto tecnico (+ o -) .... (A + B + C)		10	10	10

		Codice ramo .... (denominazione)	Codice ramo .... (denominazione)	Codice ramo .... (denominazione)
Lavoro diretto al lordo delle cessioni in riassicurazione				
Premi contabilizzati	+	1	1	1
Oneri relativi ai sinistri	-	2	2	2
Variazione delle riserve matematiche e delle riserve tecniche diverse (+ o -) (*)	-	3	3	3
Saldo delle altre partite tecniche (+ o -)	+	4	4	4
Spese di gestione	-	5	5	5
Redditi degli investimenti al netto della quota trasferita al conto non tecnico (**)	+	6	6	6
Risultato del lavoro diretto al lordo delle cessioni in riassicurazione (+ o -) .... A		7	7	7
Risultato della riassicurazione passiva (+ o -) .... B		8	8	8
Risultato netto del lavoro indiretto (+ o -) C		9	9	9
Risultato del conto tecnico (+ o -) .... (A + B + C)		10	10	10

(*) La voce "riserve tecniche diverse" comprende, tra l'altro, le "altre riserve tecniche" e le "riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione"

(**) Somma algebrica delle poste relative al ramo ed al portafoglio italiano ricomprese nelle voci II 2, II 3, II.9, II.10 e II 12 del Conto Economico

Nota integrativa - Allegato 28

Società

Esercizio

Prospetto di sintesi del conto tecnico riepilogativo di tutti i rami vita
Portafoglio italiano

		Rischi delle assicurazioni dirette		Rischi delle assicurazioni indirette		Rischi conservati
		Rischi diretti 1	Rischi ceduti 2	Rischi assunti 3	Rischi retroceduti 4	Totale 5 = 1 - 2 + 3 - 4
Premi contabilizzati	+	1	11	21	31	41
Oneri relativi ai sinistri	-	2	12	22	32	42
Variazione delle riserve matematiche e delle riserve tecniche diverse (+ o -) (*)	-	3	13	23	33	43
Saldo delle altre partite tecniche (+ o -)	+	4	14	24	34	44
Spese di gestione	-	5	15	25	35	45
Redditi degli investimenti al netto della quota trasferita al conto non tecnico (**)	+	6		26		46
Risultato del conto tecnico (+ o -)		7	17	27	37	47

(*) La voce "riserve tecniche diverse" comprende, tra l'altro le altre riserve tecniche e le "riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione"

(**) Somma algebrica delle poste relative al portafoglio italiano ricomprese nelle voci II.2, II.3 II 9 II 10 e II 12 del Conto Economico

Nota integrativa - Allegato 29

Società .... Esercizio ....

Prospetto di sintesi relativo ai conti tecnici danni e vita - portafoglio estero

Sezione I: Assicurazioni danni

		Totale rami
Lavoro diretto al lordo delle cessioni in riassicurazione		
Premi contabilizzati	+	1
Variazione della riserva premi (+ o -)	-	2
Oneri relativi ai sinistri	-	3
Variazione delle riserve tecniche diverse (+ o -) (1)	-	4
Saldo delle altre partite tecniche (+ o -)	+	5
Spese di gestione	-	6
Saldo tecnico del lavoro diretto (+ o -) ... A		7
Risultato della riassicurazione passiva (+ o -) ... B		8
Risultato netto del lavoro indiretto (+ o -) ... C		9
Variazione delle riserve di perequazione (+ o -) ... D		10
Quota dell'utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico ... E		11
Risultato del conto tecnico (+ o -) ... (A + B + C - D + E)		12

Sezione II: Assicurazioni vita

		Totale rami
Lavoro diretto al lordo delle cessioni in riassicurazione		
Premi contabilizzati	+	1
Oneri relativi ai sinistri	-	2
Variazione delle riserve matematiche e delle riserve tecniche diverse (+ o -) (2)	-	3
Saldo delle altre partite tecniche (+ o -)	+	4
Spese di gestione	-	5
Redditi degli investimenti al netto della quota trasferita al conto non tecnico (3)	+	6
Risultato del lavoro diretto al lordo delle cessioni in riassicurazione (+ o -) ... A		7
Risultato della riassicurazione passiva (+ o -) ... B		8
Risultato netto del lavoro indiretto (+ o -) ... C		9
Risultato del conto tecnico (+ o -) ... (A + B + C)		10

(1) Tale voce comprende oltre alla variazione delle "Altre riserve tecniche" anche la variazione della "Riserva per partecipazione agli utili e ristorni"

(2) La voce "riserve tecniche diverse" comprende, tra l'altro, le "altre riserve tecniche" e le "riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione".

(3) Somma algebrica delle poste relative al portafoglio estero ricomprese nelle voci II.2, II 3, II 9, II.10 e II 12 del Conto Economico

Nota integrativa - Allegato 30

Società

Esercizio

Rapporti con imprese del gruppo e altre partecipate

I Proventi

	Controllanti	Controllate	Consociate	Collegate	Altre	Totale
Proventi da investimenti						
Proventi da terreni e fabbricati	1	2	3	4	5	6
Dividendi e altri proventi da azioni e quote	7	8	9	10	11	12
Proventi su obbligazioni	13	14	15	16	17	18
Interessi su finanziamenti	19	20	21	22	23	24
Proventi su altri investimenti finanziari	25	26	27	28	29	30
Interessi su depositi presso imprese cedenti	31	32	33	34	35	36
Totale	37	38	39	40	41	42
Proventi e plusvalenze non realizzate su investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione	43	44	45	46	47	48
Altri proventi						
Interessi su crediti	49	50	51	52	53	54
Recuperi di spese e oneri amministrativi	55	56	57	58	59	60
Altri proventi e recuperi	61	62	63	64	65	66
Totale	67	68	69	70	71	72
Profitti sul realizzo degli investimenti (*)	73	74	75	76	77	78
Proventi straordinari	79	80	81	82	83	84
TOTALE GENERALE	85	86	87	88	89	90

Rapporti con imprese del gruppo e altre partecipate

II Oneri

	Controllanti	Controllate	Collegate	Consociate	Altre	Totale
Oneri di gestione degli investimenti e interessi passivi:						
Oneri inerenti gli investimenti	91	92	93	94	95	96
Interessi su passività subordinate	97	98	99	100	101	102
Interessi su depositi ricevuti da riassicuratori	103	104	105	106	107	108
Interessi su debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta	109	110	111	112	113	114
Interessi su debiti derivanti da operazioni di riassicurazione	115	116	117	118	119	120
Interessi su debiti verso banche e istituti finanziari	121	122	123	124	125	126
Interessi su debiti con garanzia reale	127	128	129	130	131	132
Interessi su altri debiti	133	134	135	136	137	138
Perdite su crediti	139	140	141	142	143	144
Oneri amministrativi e spese per conto terzi	145	146	147	148	149	150
Oneri diversi	151	152	153	154	155	156
Totale	157	158	159	160	161	162
Oneri e minusvalenze non realizzate su investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione	163	164	165	166	167	168
Perdite sul realizzo degli investimenti (*)	169	170	171	172	173	174
Oneri straordinari	175	176	177	178	179	180
TOTALE GENERALE	181	182	183	184	185	186

(*) Con riferimento alla controparte nell'operazione

Nota integrativa - Allegato 31

Esercizio

Società

Prospetto riepilogativo dei premi contabilizzati del lavoro diretto

	Gestione danni		Gestione vita		Totale	
	Stabilimento	L.P.S.	Stabilimento	L.P.S.	Stabilimento	L.P.S.
Premi contabilizzati:						
in Italia	1	5	11	15	21	25
in altri Stati dell'Unione Europea	2	6	12	16	22	26
in Stati terzi	3	7	13	17	23	27
Totale	4	8	14	18	24	28

Nota integrativa - Allegato 32

Società ....

Esercizio ....

Prospetto degli oneri relativi al personale, amministratori e sindaci

I: Spese per il personale

	Gestione danni	Gestione vita	Totale
Spese per prestazioni di lavoro subordinato:			
Portafoglio italiano.			
- Retribuzioni	1	31	61
- Contributi sociali	2	32	62
- Accantonamento al fondo di trattamento di fine rapporto e obblighi simili	3	33	63
- Spese varie inerenti al personale	4	34	64
Totale	5	35	65
Portafoglio estero·			
- Retribuzioni	6	36	66
- Contributi sociali	7	37	67
- Spese varie inerenti al personale	8	38	68
Totale	9	39	69
Totale complessivo	10	40	70
Spese per prestazioni di lavoro autonomo:			
Portafoglio italiano	11	41	71
Portafoglio estero	12	42	72
Totale	13	43	73
Totale spese per prestazioni di lavoro	14	44	74

II: Descrizione delle voci di imputazione

	Gestione danni	Gestione vita	Totale
Oneri di gestione degli investimenti	15	45	75
Oneri relativi ai sinistri	16	46	76
Altre spese di acquisizione	17	47	77
Altre spese di amministrazione	18	48	78
Oneri amministrativi e spese per conto terzi	19	49	79
....	20	50	80
Totale	21	51	81

III: Consistenza media del personale nell'esercizio

	Numero
Dirigenti	91
Impiegati	92
Salariati	93
Altri	94
Totale	95

IV: Amministratori e sindaci

	Numero	Compensi spettanti
Amministratori	96	98
Sindaci	97	99

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

ATTIVO

			Valori dell'esercizio	
A. CREDITI VERSO SOCI PER CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO NON VERSATO				1
di cui capitale richiamato		2		
B. ATTIVI IMMATERIALI				
1. Provvigioni di acquisizione da ammortizzare		3		
2. Altre spese di acquisizione		4		
3. Avviamento		5		
4. Altri attivi immateriali		6		
5. Differenza da consolidamento		7		8
C. INVESTIMENTI				
I - Terreni e fabbricati			9	
II - Investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate				
1. Azioni e quote di imprese:				
a) controllanti	10			
b) controllate	11			
c) consociate	12			
d) collegate	13			
e) altre	14	15		
2. Obbligazioni		16		
3. Finanziamenti		17	18	
III - Altri investimenti finanziari				
1. Azioni e quote		19		
2. Quote di fondi comuni di investimento		20		
3. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso		21		
4. Finanziamenti		22		
5. Quote in investimenti comuni		23		
6. Depositi presso enti creditizi		24		
7. Investimenti finanziari diversi		25	26	
IV - Depositi presso imprese cedenti			27	28
D. INVESTIMENTI A BENEFICIO DI ASSICURATI DEI RAMI VITA I QUALI NE SOPPORTANO IL RISCHIO E DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI FONDI PENSIONE				29
		da riportare		

Pag. 1

Valori dell'esercizio precedente

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

ATTIVO

		Valori dell'esercizio	
	riporto		
D bis. RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI			
I - RAMI DANNI			
1. Riserva premi	30		
2. Riserva sinistri	31		
3. Altre	32	33	
II - RAMI VITA			
1. Riserve matematiche	34		
2. Riserva per somme da pagare	35		
3. Altre	36		
4. Riserve tecniche allorchè il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione	37	38	39
E. CREDITI			
I - Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta		40	
II - Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione		41	
III - Altri crediti		42	43
F. ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO			
I - Attivi materiali e scorte		44	
II - Disponibilità liquide		45	
III - Azioni o quote proprie		46	
IV - Altre attività		47	48
G. RATEI E RISCONTI			49
TOTALE ATTIVO			50

Pag. 2

Valori dell'esercizio precedente
riporto
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

		Valori dell'esercizio	
A. PATRIMONIO NETTO			
I. Patrimonio netto di gruppo			
1. Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente	51		
2. Riserve patrimoniali	52		
3. Riserva di consolidamento	53		
4. Riserva per differenza di valutazione su partecipazioni non consolidate	54		
5. Riserva per differenze di conversione	55		
6. Riserva per azioni proprie e della controllante	56		
7. Utile (perdita) dell'esercizio	57	58	
II. Patrimonio netto di terzi			
1. Capitale e riserve di terzi	59		
2. Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi	60	61	62
B. PASSIVITA' SUBORDINATE			63
C. RISERVE TECNICHE			
I - RAMI DANNI			
1. Riserva premi	64		
2. Riserva sinistri	65		
3. Riserva di perequazione	66		
4. Altre	67	68	
II - RAMI VITA			
1. Riserve matematiche	69		
2. Riserva per somme da pagare	70		
3. Altre	71	72	73
D. RISERVE TECNICHE ALLORCHE' IL RISCHIO DELL'INVESTIMENTO E' SOPPORTATO DAGLI ASSICURATI E RISERVE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI FONDI PENSIONE			74
E. FONDI PER RISCHI E ONERI			
1. Fondi per trattamenti di quiescenza ed obblighi simili		75	
2. Fondi per imposte		76	
3. Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri		77	
4. Altri accantonamenti		78	79
	da riportare		

Pag. 3

Valori dell'esercizio precedente
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
da riportare

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

	Valori dell'esercizio	
riporto		
F. DEPOSITI RICEVUTI DA RIASSICURATORI		80
G. DEBITI E ALTRE PASSIVITA'		
I - Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta	81	
II - Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione	82	
III - Prestiti obbligazionari	83	
IV - Debiti verso banche e istituti finanziari	84	
V - Debiti con garanzia reale	85	
VI - Prestiti diversi e altri debiti finanziari	86	
VII - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	87	
VIII - Altri debiti	88	
IX - Altre passività	89	90
H. RATEI E RISCONTI		
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO		91

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

GARANZIE, IMPEGNI E ALTRI CONTI D'ORDINE

		Valori dell'esercizio
GARANZIE, IMPEGNI E ALTRI CONTI D'ORDINE		
I - Garanzie prestate		92
II - Garanzie ricevute		93
III - Garanzie prestate da terzi nell'interesse di imprese consolidate		94
IV - Impegni		95
V - Beni di terzi		96
VI - Attività di pertinenza di fondi pensione gestiti in nome e per conto di terzi		97
VII - Titoli depositati presso terzi		98
VIII - Altri conti d'ordine		99

I sottoscritti dichiarano che il presente bilancio è conforme alla verità ed alle scritture.

I rappresentanti legali della Società (*)

.... (**)

.... (**)

.... (**)

I Sindaci

Spazio riservato alla attestazione dell'Ufficio del Registro delle Imprese circa l'avvenuto deposito.

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia.

(**) Indicare la carica rivestita da chi firma.

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

			Valori dell'esercizio
I. CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI			
1. PREMI DI COMPETENZA, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE			
a) premi lordi contabilizzati		1	
b) (-) premi ceduti in riassicurazione		2	
c) Variazione dell'importo lordo della riserva premi		3	
d) Variazione della riserva premi a carico dei riassicuratori		4	5
2. ALTRI PROVENTI TECNICI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE			7
3. ONERI RELATIVI AI SINISTRI, AL NETTO DEI RECUPERI E DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE			
a) Importi pagati			
aa) Importo lordo	8		
bb) (-) quote a carico dei riassicuratori	9		
cc) variazione dei recuperi al netto delle quote a carico dei riassicuratori	10	11	
b) Variazione della riserva sinistri			
aa) Importo lordo	12		
bb) (-) quote a carico dei riassicuratori	13	14	15
4. VARIAZIONE DELLE ALTRE RISERVE TECNICHE AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE			16
5. RISTORNI E PARTECIPAZIONI AGLI UTILI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE			17
6. SPESE DI GESTIONE:			
a) Provvigioni di acquisizione		18	
b) Altre spese di acquisizione		19	
c) Variazione delle provvigioni e delle altre spese di acquisizione da ammortizzare		20	
d) Provvigioni di incasso		21	
e) Altre spese di amministrazione		22	
f) (-) Provvigioni e partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori		23	24
7. ALTRI ONERI TECNICI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE			25
8. VARIAZIONE DELLE RISERVE DI PEREQUAZIONE			26
9. RISULTATO DEL CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI (voce III. 1)			27

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Valori dell'esercizio

II. CONTO TECNICO DEI RAMI VITA

1. PREMI DELL'ESERCIZIO, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE			
a) premi lordi contabilizzati		28	
b) (-) premi ceduti in riassicurazione		29	30
2. (+) QUOTA DELL'UTILE DEGLI INVESTIMENTI TRASFERITA DAL CONTO NON TECNICO (Voce III. 5)			40
3. PROVENTI E PLUSVALENZE NON REALIZZATE RELATIVI A INVESTIMENTI A BENEFICIO DI ASSICURATI I QUALI NE SOPPORTANO IL RISCHIO E A INVESTIMENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI FONDI PENSIONE			41
4. ALTRI PROVENTI TECNICI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE			42
5. ONERI RELATIVI AI SINISTRI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE:			
a) Somme pagate			
aa) Importo lordo	43		
bb) (-) Quote a carico dei riassicuratori	44	45	
b) Variazione della riserva per somme da pagare			
aa) Importo lordo	46		
bb) (-) Quote a carico dei riassicuratori	47	48	49
6. VARIAZIONE DELLE RISERVE MATEMATICHE E DELLE ALTRE RISERVE TECNICHE, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE			
a) Riserve matematiche:			
aa) Importo lordo	50		
bb) (-) Quote a carico dei riassicuratori	51	52	
b) Altre			
aa) Importo lordo	56		
bb) (-) Quote a carico dei riassicuratori	57	58	
c) Riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e derivanti dalla gestione dei fondi pensione			
aa) Importo lordo	59		
bb) (-) Quote a carico dei riassicuratori	60	61	62
7. RISTORNI E PARTECIPAZIONI AGLI UTILI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE			63
8. SPESE DI GESTIONE:			
a) Provvigioni di acquisizione		64	
b) Altre spese di acquisizione		65	
c) Variazione delle provvigioni e delle altre spese di acquisizione da ammortizzare		66	
d) Provvigioni di incasso		67	
e) Altre spese di amministrazione		68	
f) (-) Provvigioni e partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori		69	70
9. ONERI PATRIMONIALI E FINANZIARI E MINUSVALENZE NON REALIZZATE RELATIVI A INVESTIMENTI A BENEFICIO DI ASSICURATI I QUALI NE SOPPORTANO IL RISCHIO E A INVESTIMENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI FONDI PENSIONE			75
10. ALTRI ONERI TECNICI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE			76
11. RISULTATO DEL CONTO TECNICO DEI RAMI VITA (Voce III. 2)			78

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

			Valori dell'esercizio
III. CONTO NON TECNICO			
1. RISULTATO DEL CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI (Voce I. 9)			79
2. RISULTATO DEL CONTO TECNICO DEI RAMI VITA (Voce II. 11)			80
3. PROVENTI DA INVESTIMENTI:			
a) Proventi derivanti da azioni e quote			
aa) quote di risultato d'esercizio su partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto	81		
bb) altri	82	83	
b) Proventi derivanti da altri investimenti:			
aa) da terreni e fabbricati	84		
bb) da altri investimenti	85	86	
c) Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti		87	
d) Profitti sul realizzo di investimenti		88	89
4. ONERI PATRIMONIALI E FINANZIARI:			
a) Oneri di gestione degli investimenti e interessi passivi		90	
b) Rettifiche di valore sugli investimenti		91	
c) Perdite sul realizzo di investimenti		92	93
5. (-) QUOTA DELL'UTILE DEGLI INVESTIMENTI TRASFERITE AL CONTO TECNICO DEI RAMI VITA (Voce II. 2)			94
6. ALTRI PROVENTI			95
7. ALTRI ONERI			96
a) Interessi su debiti finanziari		97	
b) Oneri diversi		98	99
8. RISULTATO DELLA ATTIVITA' ORDINARIA			100
9. PROVENTI STRAORDINARI			101
10. ONERI STRAORDINARI			102
11. RISULTATO DELL'ATTIVITA' STRAORDINARIA			103
12. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE			104
13. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			105
14. RISULTATO CONSOLIDATO			106
15. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI			107
16. UTILE (PERDITA) DI GRUPPO			108

I sottoscritti dichiarano che il presente bilancio è conforme alla verità ed alle scritture

I rappresentanti legali della Società (*)

.... (**)

.... (**)

.... (**)

I Sindaci

Spazio riservato alla attestazione dell'Ufficio del Registro delle Imprese circa l'avvenuto deposito

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia.

(**) Indicare la carica rivestita da chi firma.

Allegato VI

BILANCIO CONSOLIDATO - NOTA INTEGRATIVA

PREMESSA

La nota integrativa è suddivisa nelle seguenti parti:

parte A - criteri generali di redazione e area di consolidamento
parte B - criteri di valutazione
parte C - informazioni sullo stato patrimoniale e sul conto economico consolidati
parte D - altre informazioni

Ogni parte è articolata a sua volta in sezioni. Le imprese, oltre a quanto espressamente previsto nelle singole sezioni, devono indicare le informazioni richieste da altre disposizioni di legge vigenti nonchè ogni altra informazione necessaria ai fini indicati all'art. 65, comma 2, del decreto.

PARTE A CRITERI GENERALI DI REDAZIONE E AREA DI CONSOLIDAMENTO

Questa parte contiene l'esposizione dei principi di consolidamento e l'illustrazione dei criteri utilizzati per l'individuazione delle società controllate incluse nel consolidamento nonchè, in particolare, le informazioni stabilite dagli artt. 63 e 64 del presente decreto.

Deve essere fornito:

1) l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento col metodo dell'integrazione globale ai sensi dell'art. 68, con specificazione delle imprese soggette a direzione unitaria ai sensi dell'art. 60;

2) l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento col metodo dell'integrazione proporzionale ai sensi dell'art. 70.

Tali elenchi devono indicare per ciascuna impresa:
a) la denominazione, la sede e il capitale sociale;
b) le quote possedute direttamente o per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona dalla controllante e da ciascuna delle controllate;
c) se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria.

Deve inoltre essere specificata la ragione dell'inclusione di una impresa in uno degli elenchi, se già non risulta dalle indicazioni richieste alle suddette lettere b) e c).

E' consentito omettere l'indicazione delle imprese la cui inclusione nei suddetti elenchi possa arrecare grave pregiudizio ad imprese incluse nel consolidamento o ad imprese da queste controllate o con queste collegate.

In questa parte è adeguatamente illustrata la variazione dell'area di consolidamento rispetto al precedente esercizio.

Sono altresì fornite indicazioni in ordine ai bilanci utilizzati per il consolidamento.

PARTE B - CRITERI DI VALUTAZIONE

Sezione 1 - Illustrazione dei criteri di valutazione

Nella presente sezione:

a) sono illustrati i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio;
b) sono adeguatamente illustrate le rettifiche, riguardanti i criteri di valutazione, operate sui valori iscritti nei bilanci delle imprese incluse nel consolidamento, con indicazione, quando sia significativa, della loro influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico;
c) sono indicate e debitamente motivate le deroghe di cui all'art. 72, commi 1, 2 e 3, del decreto;
d) sono spiegati, nel caso di applicazione di una deroga che riguarda i criteri di valutazione, i motivi della deroga stessa e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico;
b) sono illustrati i criteri ed i tassi applicati nella conversione dei bilanci espressi in moneta non avente corso legale nello Stato

Sezione 2 - Rettifiche e accantonamenti fiscali

Nella presente sezione sono fornite indicazioni circa l'iscrizione nel bilancio consolidato di rettifiche e accantonamenti effettuati esclusivamente in applicazione di norme tributarie, ne sono spiegati i motivi e sono altresì fornite le informazioni di cui all'art.72, comma 5, del decreto.

PARTE C - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE E SUL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATI

Nell'illustrazione delle voci, e adottato l'ordine di esposizione previsto dalle sezioni sotto indicate.

Oltre a quanto specificatamente richiesto nelle singole sezioni, questa parte deve contenere, in riferimento alle voci interessate, le seguenti informazioni:

a) le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle singole voci;

b) per i crèditi ed i debiti iscritti nelle voci C ed E dell'attivo e nelle voci F e G del passivo dovranno essere indicati quelli esigibili oltre l'esercizio successivo e, separatamente, quelli esigibili oltre i 5 anni;

c) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ciascuna voce;

d) se di ammontare significativo, l'indicazione degli importi dello Stato patrimoniale o del Conto economico originati da operazioni con imprese del gruppo, di cui all'art. 5 del presente decreto, non incluse nel consolidamento.

Le informazioni relative alle deroghe previste dall'art. 65, commi 4 e 5, e dall'art. 68, comma 3, del presente decreto sono contenute nelle sezioni in cui, secondo le presenti disposizioni, vengono illustrate le voci a cui si riferiscono le deroghe medesime.

Questa parte contiene altresì l'illustrazione delle voci che accolgono l'imputazione delle differenze di cui all'art. 69 del decreto, dei criteri utilizzati per la loro determinazione e delle variazioni significative delle voci stesse rispetto al bilancio consolidato dell'esercizio precedente.

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Sezione 1 - Attivi Immateriali (voce B)

1.1. Indicazione separata delle quote relative ai rami danni e ai rami vita della voce "Provvigioni di acquisizione da ammortizzare" (B.1).

1.2. Composizione della voce "Avviamento" (B.3), con illustrazione dell'origine delle singole poste.

1.3 Composizione per tipologia della voce "Altri attivi immateriali" (B.4).

1.4. Composizione, in base all'origine delle singole poste, della voce "Differenza da consolidamento" (B.5), con l'indicazione dei criteri utilizzati per la relativa determinazione.

Sezione 2 - Investimenti (voce C)

2.1. Terreni e fabbricati (voce C.I)
Devono essere indicati i beni destinati all'esercizio dell'impresa e quelli ad uso di terzi, con evidenza specifica di quelli concessi in leasing.
Devono essere adeguatamente evidenziati gli importi originati dall'imputazione delle differenze di consolidamento di cui all'art. 69 del presente decreto.

2.2. Investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate (voce C.II)

Deve essere fornito:

a) l'elenco delle partecipazioni, distinguendo tra partecipazioni in società controllate e in società collegate, valutate col metodo del patrimonio netto ai sensi dell'art.71, commi 1e 2, del presente decreto;

b) l'elenco delle altre partecipazioni.

Tali elenchi devono indicare per ciascuna impresa:

a) la denominazione, la sede e il capitale sociale;

b) le quote possedute direttamente o per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona dalla controllante e da ciascuna delle controllate;

c) se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria.

Deve essere specificata la ragione della inclusione di una impresa in uno degli elenchi se già non risulta dalle indicazioni richieste alle suddette lettere b) e c).
E' consentito omettere l'indicazione delle imprese la cui inclusione nei suddetti elenchi possa arrecare grave pregiudizio ad imprese incluse nel consolidamento o ad imprese da queste controllate o con queste collegate.

Deve essere fornita la composizione delle voci "Obbligazioni" (C II 2) e "Finanziamenti" (C.II.3) in relazione al tipo di rapporto esistente con l'impresa controparte (controllante, controllata, collegata, consociata, altra) nonché l'indicazione analitica delle posizioni di importo significativo in relazione alle singole controparti.

2 3 Altri investimenti finanziari (voce C.III)
Deve essere fornita l'indicazione separata delle obbligazioni convertibili detenute, con illustrazione delle singole posizioni, se significative.
Deve essere altresì fornita l'indicazione analitica delle posizioni di importo significativo della voce "Finanziamenti" (C III 4) e la composizione per tipologia degli investimenti allocati alla voce "Investimenti finanziari diversi" (C.III.7), con adeguata illustrazione delle posizioni rilevanti

Sezione 3 - Altre voci dell'attivo (voci D - Dbis - E - F - G)

3 1 Indicazione separata degli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione iscritti alla voce D "Investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione".

3 2 Dettaglio delle voci "Altri crediti" (E.III) e "Altre attività" (F.IV) se di importo significativo

3.3 Composizione per tipologia della voce "Ratei e Risconti" (G)

--- ooo ---

Nel caso di attivi con clausole di subordinazione, deve esserne fornita adeguata illustrazione.

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

Sezione 4 - Patrimonio netto e Passività Subordinate (voci A - B)

4.1 Deve essere fornito il prospetto riepilogativo delle variazioni delle singole voci del patrimonio netto consolidato intervenute nell'esercizio.

4.2 Deve essere redatto un prospetto che raccordi, distintamente per i due valori, il patrimonio netto (escluso il risultato d'esercizio) e il risultato d'esercizio esposti nel bilancio d'esercizio dell'impresa che redige il bilancio consolidato con il patrimonio netto (escluso il risultato d'esercizio) e il risultato d'esercizio riportati dal bilancio consolidato medesimo. Il prospetto deve descrivere con chiarezza e adeguata analiticità la natura e l'ammontare delle rettifiche apportate ai valori del bilancio d'esercizio della controllante e delle società consolidate in sede di redazione del bilancio consolidato. Tale descrizione deve distinguere le rettifiche almeno in base alle seguenti tipologie:
- trattamento contabile delle differenze di consolidamento ex art. 69
- variazioni successive del valore di carico e del patrimonio netto delle società incluse
- differenze su partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto
- applicazione di differenti principi contabili
- eliminazione effetti operazioni infragruppo
- conversione bilanci in valuta
- effetti fiscali delle rettifiche di consolidamento

Il raccordo deve condurre ai valori del patrimonio netto (escluso il risultato d'esercizio) e del risultato d'esercizio di gruppo, al netto delle quote di pertinenza di terzi, nonchè ai corrispondenti valori consolidati (voce A), evidenziando, seppur in maniera sintetica, le quote di pertinenza di terzi.
Il prospetto deve presentare comparativamente i valori relativi all'esercizio precedente.

4.3 Composizione della voce "Passività subordinate", con indicazione delle principali modalità contrattuali che disciplinano le singole posizioni.

Sezione 5 - Riserve tecniche e altri accantonamenti (voci C-D-E)

5.1 Indicazione separata delle riserve tecniche relative alla gestione dei fondi pensione iscritte alla voce D "Riserve tecniche allorchè il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione".

5.2 Indicazione degli importi iscritti nella voce "Fondi per imposte" (F.2) relativi alla contabilizzazione di imposte ai sensi dell'art. 72, comma 4, del presente decreto.

5.3 Composizione della voce "Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri" (E.3), con indicazione dei criteri utilizzati per la relativa determinazione.

5.4 Composizione in base alla natura delle poste della voce "Altri accantonamenti" (E.4).

Sezione 6 - Debiti e altre voci del passivo (voci F-G-H)

6.1 Composizione della voce "Prestiti obbligazionari" (G.III), con adeguata illustrazione delle posizioni di ammontare significativo.

6.2 Dettaglio, se di importo significativo, della voce "Debiti verso banche e istituti finanziari" (G.IV), della voce "Debiti con garanzia reale" (G.V) e della voce "Prestiti diversi e altri debiti finanziari" (G.VI) con adeguata illustrazione delle posizioni di ammontare rilevante.

6.3 Dettaglio delle voci "Altri debiti" (G.VIII) e "Altre passività" (G.IX), se di importo significativo.

6.4 Composizione per tipologia della voce "Ratei e risconti" (H)

Sezione 7 - Garanzie, impegni e altri conti d'ordine

7.1 Composizione in base alla naura delle poste delle voci "Garanzie" (I, II, III), con adeguata illustrazione delle posizioni più rilevanti e indicazione separata di quelle relative a imprese del gruppo, di cui all'art. 5 del decreto, non incluse nel consolidamento e ad altre partecipate.

7.2 Composizione in base alla natura delle poste della voce "Impegni" (IV), con adeguata illustrazione degli impegni derivanti dall'operatività in strumenti finanziari derivati, specificando, quando di importo significativo, quelli relativi ad imprese del gruppo non incluse nel consolidamento e ad altre partecipate.

7.3 Dettaglio delle attività e passività di pertinenza dei fondi pensione gestiti in nome e per conto di terzi (VI).

CONTO ECONOMICO

Sezione 8 - Informazioni concernenti i conti tecnici

8.1 Suddivisione dei premi lordi contabilizzati, relativi rispettivamente al lavoro diretto e al lavoro indiretto, tra i gruppi di rami seguenti:

Rami vita:
I- Le assicurazioni sulla durata della vita umana;
II- Le assicurazioni di nuzialità, le assicurazioni di natalità;
III- Le assicurazioni di cui ai punti I e II connesse con fondi di investimento;
IV- L'assicurazione malattia di cui all'art. 1, numero 1, lettera d), della direttiva 79/267 CEE del 5 marzo 1979;
V- Le operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 40 del d. lgs. 17 marzo 1995, n. 174;
VI- Le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa.

Rami danni:
- Infortuni e malattia (rami 1 e 2);
- R.C. autoveicoli terrestri (ramo 10) ;
- Assicurazioni autoveicoli, altri rami (ramo 3);
- Assicurazioni marittime, aeronautiche e trasporti (rami 4, 5, 6, 7, 11 e 12);
- Incendio e altri danni ai beni (rami 8 e 9);
- R.C. generale (ramo 13);
- Credito e cauzione (rami 14 e 15);
- Perdite pecuniarie di vario genere (ramo 16);
- Tutela giudiziaria (ramo 17);
- Assistenza (ramo 18).

8.2 Suddivisione dei premi lordi contabilizzati per aree geografiche, in relazione ai singoli Stati.

8.3 Specificazione delle ragioni del trasferimento di quote dell'utile degli investimenti del conto non tecnico al conto tecnico dei rami vita.

8.4 Dettaglio degli altri proventi tecnici e degli altri oneri tecnici al netto delle cessioni in riassicurazione, se di importo significativo.

Sezione 9 - Informazioni concernenti il conto non tecnico

9.1 Composizione dei "Proventi derivanti da altri investimenti" di cui alla voce III.3. b)bb) in base alla natura dell'attivo, seguendo la seguente ripartizione:
- Quote di fondi comuni di investimento;
- Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso,
- Finanziamenti;
- Quote in investimenti comuni;
- Depositi presso enti creditizi;
- Investimenti finanziari diversi.

9.2 Composizione per tipologia di investimento delle voci "Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti" (III.3 c) e "Profitti sul realizzo di investimenti" (III.3.d).

9.3 Indicazione separata degli ammortamenti, degli altri oneri degli investimenti e degli interessi passivi iscritti nella voce "Oneri di gestione degli investimenti e interessi passivi" (III.4.a).

9.4 Composizione per tipologia di investimento della voce "Rettifiche di valore sugli investimenti" (III.4 b) e della voce "Perdite sul realizzo di investimenti" (III.4.c).

9.5 Composizione per tipologia della voce "Altri proventi" (III.6), se di ammontare significativo.

9.6 Suddivisione degli "Interessi su debiti finanziari" (III.7.a) tra quelli relativi a passività subordinate, debiti verso banche, prestiti obbligazionari e altri prestiti,con illustrazione

delle posizioni di importo significativo; composizione in base alla natura delle poste della voce "Oneri diversi" (III.7.b), se di ammontare significativo.

9 7 Composizione della voce "Proventi straordinari" (III.9) e della voce "Oneri straordinari" (III.10), quando il loro ammontare è significativo.

PARTE D - ALTRE INFORMAZIONI

1. Questa parte della nota integrativa contiene ogni informazione utile ai fini rappresentativi di cui all'art. 65 del presente decreto che non puo essere collocata nelle parti precedentemente indicate.

2. Deve comunque essere fornito

   a) il numero medio, suddiviso per categorie, dei dipendenti delle imprese incluse nel consolidamento, con separata indicazione di quello relativo alle imprese incluse ai sensi dell'art 70 del decreto;

   b) cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'impresa controllante per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento;

   c) notizie sulla dimensione e sui contenuti dell'attività delle imprese controllate, anche se escluse dal consolidamento, nei casi in cui gestiscano, attraverso attività fiduciaria, di intermediazione o di gestione di fondi comuni, risorse finanziarie di proprietà di terzi.

3. Rendiconto finanziario consolidato.

4. Qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione del complesso delle imprese incluse nel consolidamento, devono essere fornite le informazioni che rendano significativo il confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente. Le suddette informazioni possono essere fornite anche mediante adattamento dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993. L'art. 20 così recita:

«Art. 20 *(Conti annuali e consolidati delle imprese assicuratrici: criteri di delega).* — 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 91/674/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) il complesso informativo costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa dovrà fornire con chiarezza un quadro veritiero e corretto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;

b) andrà realizzato l'obiettivo della completezza ed analiticità dell'informazione del bilancio volte alla tutela dei soci, dei terzi e degli assicurati, perseguendo altresì condizioni di compatibilità dei bilanci all'interno della Comunità europea. In particolare:

1) non dovrà prevedersi alcun raggruppamento di voci del bilancio di cui all'art. 5 della direttiva;

2) dovranno essere stabilite le modalità di presentazione delle informazioni da fornire nella nota integrativa;

3) dovrà essere prevista una suddivisione più particolareggiata delle voci di bilancio e dovranno essere aggiunte nuove voci qualora il contenuto non sia compreso in alcuna voce prevista dagli schemi, ai sensi del paragrafo 1 dell'art. 4 della direttiva del Consiglio 78/660/CEE, richiamato dall'art. 1, paragrafo 1, della direttiva 91/674/CEE, ferma restando la possibilità per l'Autorità di vigilanza di richiedere informazioni integrative o più dettagliate per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali;

c) si dovrà stabilire che le imprese esercenti esclusivamente la riassicurazione utilizzino il conto tecnico per il ramo «non vita» per la totalità delle loro operazioni;

d) si dovrà garantire la salvaguardia dell'integrità patrimoniale e della stabilità dell'impresa o ente assicurativo, anche mediante la previsione di crieteri di valutazione improntati a particolare prudenza, procedendo tra l'altro a:

1) prevedere che l'Autorità di vigilanza possa autorizzare la deduzione delle spese di acquisto dei contratti di assicurazione poliennale dalla riserva premi e, per il ramo «vita», dalle riserve matematiche;

2) adottare, per quanto riguarda la valutazione delle voci di cui alla voce *C)* dell'attivo dello stato patrimoniale, di cui all'art. 6 della direttiva, regole basate sul criterio del prezzo di acquisizione o del costo di produzione;

3) indicare il valore corrente degli investimenti nella nota integrativa a decorrere dal bilancio relativo all'esercizio 1997, salvo che per i terreni e fabbricati, per i quali il valore corrente andrà indicato nella nota integrativa relativa all'esercizio 1999;

4) prevedere che, qualora il costo di acquisizione delle obbligazioni e di altri titoli a reddito fisso contemplati alle voci C.II e C.III, di cui al predetto art. 6, dell'attivo sia superiore al loro prezzo di rimborso, la differenza potrà essere ammortizzata per quote entro e non oltre la data di rimborso dei titoli stessi;

5) prevedere la possibilità di utilizzare metodi statistici e matematici nel calcolo della riserva per l'assicurazione vita subordinatamente ad una autorizzazione preventiva dell'Autorità di vigilanza;

6) stabilire che la riserva sinistri del ramo «non vita» sia calcolata per ciascun sinistro in misura pari al costo ultimo prevedibile dello stesso. Per il calcolo di detta riserva l'Autorità di vigilanza potrà autorizzare anche l'impiego di metodi statistici. Nella determinazione del costo si potrà tenere conto dei proventi netti derivanti dagli investimenti alle condizioni previste dalla lettera *g)* dell'art. 60 della direttiva,

7) prevedere l'applicazione del secondo dei metodi indicati all'art. 61 della direttiva, qualora per la natura del ramo e del tipo di assicurazione, nel momento di redazione del bilancio, le informazioni sui premi e sui sinistri siano insufficienti per permettere una valutazione accurata ed una rappresentazione completa;

e) nell'individuazione dei soggetti tenuti a redigere il bilancio consolidato si dovrà tenere conto di quanto previsto dal paragrafo 3 dell'art. 66 della direttiva».

— La direttiva 91/674/CEE è pubblicata in GUCE n. L. 374 del 31 dicembre 1991.

— La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994 L'art. 6, comma 1, così recita:

«Art. 6. — 1. Il termine di cui all'art. 1, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n 146, per quanto attiene all'attuazione delle direttive di cui agli articoli 20, 26, 28 limitatamente alle direttive 92/65/CEE e 92/118/CEE, 33, 37, 38 e 57 della legge medesima, è sostituito dal termine di cui all'art. 1, comma 1, della presente legge».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, approva il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1978 reca attuazione dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 137, approvazione di modelli di bilancio degli enti e imprese che esercitano le assicurazioni.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 137, reca attuazione della delega di cui all'art. 2, lettera *b)*, della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente la disciplina del conto dei profitti e delle perdite delle società finanziarie, fiduciarie, delle assicurazioni ed aziende di credito. L'art. 3 così recita:

«Art. 3. *(Conto dei profitti e delle perdite delle società di assicurazione).* — I modelli di bilancio per le società di assicurazione le cui azioni sono quotate in borsa debbono essere stabiliti, per la parte relativa al conto dei profitti e delle perdite, nelle forme e con le modalità di cui all'art. 56, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 2425-*bis* del codice civile e all'art. 1 del presente decreto, in quanto applicabili.

In sede di prima applicazione, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato provvede agli adempimenti di sua competenza entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, reca regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

— La legge 24 dicembre 1969, n. 990, reca assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

— La legge 26 febbraio 1977, n. 39, reca conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, concernente modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

— Il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, reca attuazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69.

— La direttiva 78/660/CEE è pubblicata in GUCE L 222 del 14 agosto 1978.

— La direttiva 83/349/CEE è pubblicata in GUCE L. 193 del 18 luglio 1983.

— La legge 26 marzo 1990, n 69, reca delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie in materia societaria. L'art 1, comma 1, così recita

«Art. 1. — 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi forza di legge, le norme necessarie per dare attuazione alle direttive del consiglio delle Comunità europee n. 78/660 del 25 luglio 1978 e n 83/349 del 13 giugno 1983, esercitando le opzioni in esse previste in conformità dei seguenti principi e criteri direttivi e fissando congrui termini per l'entrata in vigore delle norme delegate nei limiti consentiti dalle due direttive.

a) realizzare l'obiettivo della completezza e analiticità della informazione del bilancio, con le semplificazioni consentite dalla direttiva per le società di minori dimensioni, facendo salvo il livello di chiarezza e capacità informativa assicurato dalle disposizioni vigenti,

b) adottare schemi di conti annuali corrispondenti a quelli previsti dagli articoli 9 e 23 della direttiva n. 78/660, con facoltà di utilizzare anche le previsioni dell'art 2, paragrafo 6, e dell'art 4, paragrafo 1, della stessa direttiva per il rispetto di quanto indicato alla lettera *a)*,

c) adottare, per quanto riguarda la valutazione delle voci dei conti annuali, le regole dettate dagli articoli 31 e 42 della direttiva n 78/660 e dall'art. 59 della medesima direttiva, come modificato dall'art 45 della direttiva n. 83/349 del 13 giugno 1983, riservando a specifici interventi legislativi la disciplina dei metodi di valutazione di cui all'art 33,

d) assicurare, nella misura compatibile con le leggi vigenti in materia tributaria, l'autonomia dalle disposizioni tributarie di quelle dettate in attuazione della direttiva, comunque prevedendo che nel conto profitti e perdite sia indicato in quale misura la valutazione di singole voci sia stata influenzata dall'applicazione della normativa tributaria,

e) prevedere e regolare la redazione di bilanci consolidati, salvaguardate le esigenze delle imprese di minori dimensioni nei limiti di quanto consentito dall'art. 6 della direttiva n. 83/349, con riferimento alle società di capitali, alle cooperative e alle mutue assicuratrici che controllino altre imprese,

f) estendere la disciplina di cui alla lettera *e)* ad altri enti a carattere imprenditoriale, in relazione ai quali si presentano esigenze analoghe in rapporto alle finalità della direttiva,

g) considerare fattispecie di controllo, per gli effetti stabiliti dalla lettera *f)*, almeno quelle in cui una impresa dispone della maggioranza dei voti o comunque di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nella assemblea ordinaria di altra impresa, computando a tali fini anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persone interposte, ma non anche quelli spettanti per conto di terzi,

h) prevedere la possibilità di effettuare un consolidamento proporzionale alla partecipazione posseduta, secondo quanto previsto dall'art. 32 della direttiva n. 83/349,

i) esonerare dalla disciplina di attuazione delle direttive sopra indicate, indipendentemente dalla loro forma giuridica, gli enti creditizi e le imprese che svolgono in via esclusiva o prevalente, anche indirettamente, attività di raccolta e collocamento di pubblico risparmio o attività finanziaria, o ad essa assimilabile, come definita dall'art 1 della legge 17 aprile 1986, n. 114, salvo che essa non consista nella detenzione in via esclusiva o prevalente di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria;

l) modificare la formulazione dell'art. 2359 del codice civile, in modo da assicurarne il coordinamento con le disposizioni che individuano i casi in cui ricorre l'obbligo di redazione dei bilanci consolidati,

m) apportare le ulteriori modificazioni necessarie per il coordinato adattamento del sistema vigente alle innovazioni conseguenti all'attuazione delle direttive previste dal presente articolo».

— Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, reca attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita

— La direttiva 92/96/CEE è pubblicata in GUCE L. 360 del 9 dicembre 1992

— Il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n 175, reca attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita

— La direttiva 92/49/CEE è pubblicata in GUCE L. 228 dell'11 agosto 1992

— Il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, reca disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera *v)*, della legge 23 ottobre 1992, n 421.

— La legge 8 agosto 1995, n 335, reca riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare

— La legge 12 agosto 1982, n 576, reca riforma della vigilanza sulle assicurazioni

— La legge 9 gennaio 1991, n 20, reca integrazioni e modifiche alla legge n 576 del 1982 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, reca semplificazione del procedimento amministrativo in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Note all'art 1

— Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e per il decreto 17 marzo 1995, n 175, vedi note alle premesse

Punto *A)* della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n 174

ALLEGATO I

TABELLA

A) Classificazione per ramo

I - Le assicurazioni sulla durata della vita umana.

II - Le assicurazioni di nuzialità, le assicurazioni di natalità.

III - Le assicurazioni di cui ai punti I e II connesse con fondi di investimento

IV - L'assicurazione malattia di cui all'art 1, numero 1, lettera *d)*, della direttiva CEE n 79/267 del 5 marzo 1979.

V - Le operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 40 del presente decreto

VI - Le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa

— L'art 3, comma 2, lettere *a)* e *c)* del decreto legislativo 17 marzo 1995, n 174, così recita «2 Non sono soggette alle disposizioni del presente titolo

a) le amministrazioni pubbliche, gli enti di previdenza amministrati per legge dai Ministero del tesoro, gli istituti, gli enti, le casse ed i fondi comunque denominati che gestiscono, in favore dei lavoratori o di singole categorie professionali, forme di previdenza e di assistenza comprese in un regime legale obbligatorio,

b) omissis —.

c) gli enti che garantiscono unicamente prestazioni in caso di decesso qualora le prestazioni siano erogate in natura o qualora l'importo della prestazione non superi il valore medio delle spese funerarie per un decesso determinato nella misura di cui all'art. 13-*bis*, comma 1, lettera *d)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917, e successive modificazioni

Punto *A)* dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n 175.

ALLEGATO

A) Classificazione dei rischi per ramo

1. Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali):

prestazioni forfettarie;

indennità temporanee;

forme miste;

persone trasportate.

2. Malattia:

prestazioni forfettarie;

indennità temporanee;

forme miste.

3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari):

ogni danno subito da:

veicoli terrestri automotori;

veicoli terrestri non automotori.

4. Corpi di veicoli ferroviari:

ogni danno subito da veicoli ferroviari.

5. Corpi di veicoli aerei:

ogni danno subito da veicoli aerei.

6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali:

ogni danno subito da:

veicoli fluviali;

veicoli lacustri;

veicoli marittimi.

7. Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene).

ogni danno subito dalle merci trasportate o dai bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto.

8. Incendio ed elementi naturali:

ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3), 4), 5), 6) e 7) causato da:

incendio;.

esplosione;

tempesta;

elementi naturali diversi dalla tempesta;

energia nucleare;

cedimento del terreno.

9. Altri danni ai beni:

ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3), 4), 5), 6) e 7) causato dalla grandine o dal gelo, nonché da qualsiasi altro evento, quale il furto, diverso da quelli compresi al n. 8.

10. R.C. autoveicoli terrestri:

ogni responsabilità risultante dall'uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilità del vettore).

11. R.C. aeromobili:

ogni responsabilità risultante dall'uso di veicoli aerei (compresa la responsabilità del vettore).

12. R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali:

ogni responsabilità risultante dall'uso di veicoli fluviali, lacustri e marittimi (compresa la responsabilità del vettore).

13. R.C. generale:

ogni responsabilità diversa da quelle menzionate ai numeri 10), 11) e 12.

14. Credito

perdite patrimoniali derivanti da insolvenze;

credito all'esportazione,

vendita a rate,

credito ipotecario;

credito agricolo.

15. Cauzione

cauzione diretta,

cauzione indiretta.

16 Perdite pecuniarie di vario genere:

rischi relativi all'occupazione;

insufficienza di entrate (generale),

intemperie;

perdite di utili,

persistenza di spese generali,

spese commerciali impreviste;

perdita di valore venale,

perdita di fitti o di redditi,

perdite commerciali indirette diverse da quelle menzionate precedentemente;

perdite pecuniarie non commerciali;

altre perdite pecuniarie.

17. Tutela giudiziaria:

tutela giudiziaria.

18 Assistenza.

assistenza alle persone in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito.

I rischi compresi in un ramo non possono essere classificati in un altro ramo, salvo nei casi contemplati al punto *C)*.

— L'art 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, comma 2, lettere *a), b), e), f)* così recita: «2. Non sono soggette alle disposizioni del presente titolo:

a) le amministrazioni pubbliche, gli enti di previdenza amministrati per legge dal Ministero del tesoro, gli istituti, gli enti, le casse ed i fondi comunque denominati che gestiscono, in favore dei lavoratori o di singole categorie professionali, forme di previdenza e di assistenza comprese in un regime legale obbligatorio;

b) le associazioni agrarie di mutua assicurazione, costituite a norma della legge 7 luglio 1907, n. 526 e del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, modificato dal regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2479, entrambi, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, a sua volta modificata dall'art. 9 del regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, convertito nella legge 12 febbraio 1935, n. 303;

c) omissis —;

d) omissis —,

e) la Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi riconosciuta con regio decreto 16 ottobre 1934, n. 2047;

f) le imprese che esercitano unicamente l'attività di assistenza, di cui al numero 18 del punto *A)* della tabella allegata, allorché la relativa attività comporti soltanto prestazioni in natura, sia limitata ad un ambito territoriale puramente locale e l'importo complessivo annuale dei ricavi non superi, in lire italiane, il controvalore di 200.000 unità di conto europee».

— L'art. 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, così recita:

«Art. 6 *(Assicurazioni escluse dal campo di applicazione del decreto)*. — 1. Il presente decreto non si applica alle assicurazioni dei danni alla persona praticate in via complementare a quelle sulla durata della vita umana.

2. Esso non si applica del pari alle assicurazioni dei crediti relativi all'esportazione di merci e servizi nonché ai prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero ed all'esecuzione di lavoro all'estero, assunte e gestite dalla S.A.C.E. - Sezione autonoma del credito all'esportazione, ai sensi delle leggi speciali che regolano la materia».

Nota all'art 3:

— Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, vedi note alle premesse.

— Per l'allegato *A)* del decreto legislativo 17 marzo 1995, n 175, vedi note all'art. 1

Nota all'art. 4:

— L'art 2359, comma 3, del codice civile così recita «3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta, non si computano i voti spettanti per conto di terzi

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa».

Nota all'art 5·

— L'art. 2359, commi 1 e 2 del codice civile così recita

«Art 2359 *(Società controllate e società collegate)* — Sono considerate società controllate

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria,

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria,»

Nota all'art 6

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n 385, vedi note alle premesse.

Nota all'art. 7

— L'art 2423, commi 1, 2, 3 e 4, del codice civile così recita «Art 2423 *(Redazione del bilancio)*. — Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, del conto economico e dalla nota integrativa

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio

Se le informazioni richieste di specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo

Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentanza della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato Il bilancio deve essere redatto in lire».

Nota all'art 8.

— L'art 2423-*bis* del codice civile aggiunto dall'art 3 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, così recita

«Art 2423-*bis* (*Principi di redazione del bilancio*) — Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi

1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività,

2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio,

3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento,

4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo,

5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente,

6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro

Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico»

Note all'art 11

— Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n 175, vedi note alle premesse

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n 449, vedi note alle premesse

Note all'art 12

— L'art 2435 del codice civile come modificato e integrato dal decreto legislativo 9 aprile 1991, n 127, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 526 e dalla legge 12 agosto 1993, n. 310, così recita

«Art 2435 (*Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su azioni*) — Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese o spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata Dell'avvenuto deposito deve essere fatta menzione nel Bollettino delle Società per azioni e a responsabilità limitata

Il bilancio può essere pubblicato, oltre che in lire, anche in ECU, al tasso di conversione della data di chiusura dell'esercizio; tale tasso deve essere indicato nella nota integrativa

Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio le società non quotate in mercato regolamentato sono tenute altresì a depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l'indicazione del numero delle azioni possedute, nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. L'elenco deve essere corredato dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente»

— Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n 174, e per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n 175, vedi note alle premesse.

— Per il nuovo testo dell'art 73, vedi art 80, comma 1, lettera *i*).

Nota all'art 16

— Il decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n 917, reca approvazione del testo unico delle imposte sui redditi L'art 71, commi 3 e 5, così recita «3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al D Lgs 27 gennaio 1992, n 87, le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela, compresi i crediti finanziari concessi a Stati, banche centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento delle esportazioni italiane o delle attività ad esse collegate, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, aumentato dell'ammontare delle svalutazioni dell'esercizio L'ammontare complessivo delle svalutazioni che supera lo 0,50 per cento è deducibile in quote costanti nei sette esercizi successivi Ai fini del presente comma le svalutazioni si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni è inferiore al limite dello 0,50 per cento, sono ammessi in deduzione, fino al predetto limite, gli accantonamenti ad apposito fondo di copertura dei rischi su crediti in conformità a disposizioni di legge Gli accantonamenti non sono più deducibili quando il loro ammontare complessivo ha raggiunto il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.

4. Per gli enti creditizi e finanziari nell'ammontare dei crediti si comprendono anche quelli impliciti nei contratti di locazione finanziaria nonché la rivalutazione delle operazioni «fuori bilancio» iscritte nell'attivo in applicazione dei criteri di cui all'art. 103-*bis*.

5. Le perdite sui crediti di cui al comma 3, determinate con riferimento al valore di bilancio dei crediti, sono deducibili, ai sensi dell'art. 66, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare dell'accantonamento al fondo per rischi su crediti dedotto nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare del predetto fondo eccede il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.

6. Per i crediti per interessi di mora, le svalutazioni e gli accantonamenti di cui ai precedenti commi sono deducibili fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti stessi maturato nell'esercizio. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2, calcolando l'eccedenza con riferimento all'ammontare complessivo del valore nominale dei crediti per interessi di mora; per gli enti creditizi e finanziari si applicano le disposizioni del comma 5, calcolando l'eccedenza del fondo con riferimento al valore dei crediti per interessi di mora risultanti in bilancio».

Note all'art. 24:

— Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, vedi nota alle premesse.

— I commi 1 e 2, dell'art. 30, come sostituiti, da ultimo, dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, così recitano:

«Art. 30 (*Disciplina particolare delle riserve tecniche relative ad alcuni tipi di contratto*). — 1. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate al valore delle quote di un OICVM oppure al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall'impresa di assicurazione, le riserve tecniche relative a tali contratti debbono essere rappresentate con la massima approssimazione possibile dalle quote dell'OICVM, oppure da quelle del fondo interno, se questo è suddiviso in quote definite, oppure dagli attivi contenuti nel fondo stesso.

2. Qualora le prestazioni previste in un cortratto siano direttamente collegate ad un indice azionario o ad altro valore di riferimento diverso da quelli di cui al comma 1, le riserve tecniche relative a tali contratti debbono essere rappresentate con la massima approssimazione possibile dalle quote rapresentanti il valore di riferimento oppure, qualora le quote non siano definite, da attivi di adeguata sicurezza e negoziabilità che corrispondano il più possibile a quelli su cui si basa il valore di riferimento particolare».

Note all'art. 28:

— Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, vedi note alle premesse.

— L'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, così recita: «Alle imprese di assicurazione sono consentite ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2423-*bis* del codice civile eventuali deroghe ai criteri di valutazione degli elementi dell'attivo al fine di adeguare tale valutazione alle esigenze di costituzione del margine di solvibilità. Qualora l'impresa si avvalga di tale disposizione, dovrà essere iscritto al passivo del bilancio un apposito fondo di integrazione, formato dalla differenza tra il valore attribuito alle attività sulla base dei criteri di valutazione usati e l'ultimo valore di bilancio delle attività stesse».

— L'art. 28, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, così recita: «4. Alle imprese di assicurazione sono consentite, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2423-*bis* del codice civile eventuali deroghe ai criteri di valutazione degli elementi dell'attivo al fine di adeguare tale valutazione alle esigenze di costituzione del margine di solvibilità. Qualora l'impresa si avvalga di tale disposizione, dovrà essere iscritto al passivo del bilancio un apposito fondo di integrazione, formato dalla differenza tra il valore attribuito alle attività sulla base dei criteri di valutazione usati e l'ultimo valore di bilancio delle attività stesse».

Note all'art. 29:

— Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, vedi note alle premesse.

— L'art. 10, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, così recita: «5. La misura minima del fondo di organizzazione necessario alla copertura delle spese di cui all'art. 12, comma 1, lettera *c*), viene e determinata in via generale dall'ISVAP, con proprio provvedimento. In ogni caso tale misura non può essere superiore alla metà di quella del capitale di cui ai commi 1 e 2».

— L'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, così recita «5 La misura minima del fondo di organizzazione necessaria per la copertura delle spese di cui all'art. 14, comma 1, lettera *c*), è determinata in via generale, dall'ISVAP, con proprio provvedimento, in ogni caso tale misura non può essere superiore alla metà di quella del capitale di cui ai commi 1 e 2».

Note all'art. 31

— Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n 175, vedi note alle premesse.

— Gli articoli 23 e 24 sono sti sostituiti integralmente dall'art. 80.

— Il testo vigente dell'art. 25, come modificato dal presente decreto legislativo è il seguente:

«Art. 25 (*Riserva di senescenza*) — 1. Per i contratti di assicurazione contro le malattie facenti parte del portafoglio italiano che abbiano durata poliennale o che, pur avendo durata annuale prevedano l'obbligo dell'assicuratore di rinnovarli alla scadenza, le imprese, qualora i premi siano determinati, per l'intera durata dei rapporto, con riferimento all'età degli assicurati al momento della stipulazione dei contratto, debbono costituire una riserva di senescenza destinata a compensare l'aggravarsi del rischio dovuto al crescere dell'età degli assicurati.

2. Per i contratti di cui al comma 1 le imprese possono esercitare il diritto di recesso a seguito di sinistro solo entro i primi due anni dalla data di stipulazione del contratto.

3. La riserva di cui al comma 1 deve essere calcolata in relazione alla prevedibile durata dei contratti, all'età degli assicurati e alle basi tecniche adottate dall'impresa.

4. Le imprese debbono presentare all'ISVAP in allegato al bilancio una relazione dalla quale risultino i criteri seguiti per il calcolo della riserva di senescenza.

5 Il calcolo della riserva di senescenza può essere effettuato anche forfettariamente, in misura non inferiore al dieci per cento dei premi lordi dell'esercizio relativi ai contratti aventi le caratteristiche indicate al comma 1. L'ISVAP, "sulla base dei criteri indicati al comma 3" può fissare, anche per singole imprese, una aliquota più elevata per il calcolo in via forfettaria della riserva».

— L'art. 26 così recita. «Art. 26 (*Riserva per sinistri denunciati tardivamente*) — 1 Le imprese di assicurazione hanno l'obbligo di costituire per i contratti facenti parte del portafoglio italiano una riserva per i sinistri avvenuti nell'esercizio ma non ancora denunciati al termine dell'esercizio stesso secondo i criteri che sono fissati con provvedimento dell'ISVAP

2. Per le assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, come modificato dall'art. 126 del presente decreto».

— Il testo vigente dell'art. 70 del D.P.R. 24 novembre 1970, n 973, come modificato da ultimo dal presente decreto (art. 77) è il seguente.

«Art. 70 (*Modalità per la determinazione dei sinistri avvenuti nell'esercizio*). — Ai fini del calcolo della riserva sinistri si considerano come sinistri avvenuti in un determinato esercizio tutti i sinistri verificatisi nell'esercizio stesso qualunque sia la data della denuncia. Per i sinistri non ancora denunciati "entro il 31 dicembre dell'esercizio", si procederà ad una stima del numero e degli importi dei sinistri stessi da imputare a riserva sulla base delle esperienze acquisite negli esercizi precedenti e dei costi medi dei sinistri denunciati nell'esercizio».

— Per il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n 174, vedi note alle premesse.

— Gli articoli 24 e 25, come modificati dal presente decreto così recitano·

«Art 24 *(Riserve tecniche)* — 1. Le imprese debbono costituire per i contratti del portafoglio italiano riserve tecniche, ivi comprese le riserve matematiche, sufficienti a garantire le obbligazioni assunte Le predette riserve debbono essere costituite al lordo delle cessioni in riassicurazione, in base ai princìpi attuariali indicati nell'art. 25, tenendo conto del provvedimento di cui all'art 23, comma 1, delle disposizioni impartite dall'ISVAP, nonché delle regole applicative dei princìpi attuariali riconosciute dallo stesso

2 La valutazione sulla sufficienza delle riserve tecniche spetta all'attuario, il quale esercita la sua funzione di controllo in via continuativa al fine di consentire con tempestività all'impresa gli interventi necessari. A tal fine, l'attuario ha l'obbligo di informare con immediatezza il direttore generale o gli organi amministrativi dell'impresa ogni qualvolta rilevi l'esistenza di possibili condizioni che gli impedirebbero, a quel momento, di formulare un giudizio di piena sufficienza delle riserve tecniche in base ai princìpi da rispettare per la relazione tecnica di cui al comma 3. L'impresa, se non è in grado di rimuovere le cause del rilievo o se non condivide il rilievo stesso, deve darne comunicazione all'ISVAP entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione.

3. I bilanci delle imprese debbono essere accompagnati da una relazione tecnica nella quale l'attuario deve descrivere analiticamente i procedimenti seguiti e le valutazioni operate, con riferimento alle basi tecniche adottate, per il calcolo delle riserve tecniche, con specifica evidenza delle eventuali valutazioni implicite e delle relative motivazioni, attestare la correttezza di detti procedimenti, riferire sui controlli operati in ordine alle procedure impiegate per il calcolo delle riserve e per la corretta rilevazione del portafoglio, nonché esprimere un giudizio sulla sufficienza di tutte le riserve tecniche, ivi comprese le eventuali riserve aggiuntive, appostate in bilancio.

4. Le imprese debbono presentare all'ISVAP, con la periodicità e secondo i criteri da questo stabiliti, il confronto tra le basi tecniche, diverse dal tasso di interesse, impiegate nel calcolo delle riserve tecniche ed i risultati dell'esperienza diretta.

"4-*bis* Per la costituzione della riserva per somme da pagare devono essere osservate le disposizioni dell'art 34 del decreto legislativo di attuazione della Direttiva 91/674 CEE del 19 dicembre 1991 ",

"5. Per la costituzione delle riserve tecniche delle assicurazioni complementari previste dal punto *B)* della tabella di cui all'allegato I devono essere osservate le disposizioni dell'art 31, commi 1 e 2, del decreto legislativo di attuazione della Direttiva 91/674 CEE del 19 dicembre 1991.";

6 Nella determinazione del reddito delle imprese di assicurazione che esercitano le attività indicate nel punto *A)* della tabella di cui all'allegato I sono deducibili gli accantonamenti destinati a costituire le riserve tecniche di cui al presente articolo fino all'importo derivante dall'applicazione dei princìpi previsti dall'art. 25, o destinati ad integrare le medesime riserve in conformità alle prescrizioni del medesimo art. 25».

«Art. 25 *(Princìpi di calcolo delle riserve tecniche)* — 1. Le riserve tecniche, ivi comprese le riserve matematiche, debbono essere calcolate con un metodo attuariale prospettivo sufficientemente prudente che, conformemente alle condizioni stabilite per ciascun contratto in corso, tenga conto di tutti gli obblighi futuri dell'impresa, tra cui:

a) tutte le prestazioni garantite, ivi compresi i valori di riscatto garantiti e le future partecipazioni agli utili di qualsiasi genere contrattualmente garantiti:

b) le partecipazioni agli utili cui gli assicurati hanno diritto individualmente o collettivamente, siano tali partecipazioni definite come acquisite, dichiarate o assegnate;

c) tutte le opzioni cui ha diritto l'assicurato ai termini del contratto;

d) le spese dell'impresa, ivi comprese le provvigioni.

"Ai fini del calcolo si deve tener conto dei premi futuri da incassare calcolati al netto delle quote di caricamento che, destinate a finanziare provvigioni precontate corrisposte dall'impresa, sono incassabili in via differita"

Ai fini del calcolo si deve tener conto dei premi futuri da incassare

2 L'impresa può adottare un metodo retrospettivo se dimostra che tale metodo da luogo a riserve non inferiori a quelle risultanti dall'adozione di un metodo prospettivo sufficientemente prudente, ovvero se non è possibile applicare un metodo prospettivo per il tipo di contratto cui la riserva si riferisce

3 Le riserve tecniche debbono essere calcolate separatamente per ciascun contratto È tuttavia consentito, riferendone nella relazione di cui all'art. 24, comma 3, far ricorso ad approssimazioni ragionevoli o a generalizzazioni quando vi sia motivo di ritenere che porteranno sostanzialmente ai medesimi risultati del calcolo effettuato per ogni singolo contratto Il principio del calcolo singolo non costituisce impedimento alla costituzione di riserve supplementari per rischi generali.

4 Per valutazione prudente non si intende una valutazione compiuta in base ad ipotesi considerate maggiormente probabili, bensì una valutazione che tenga conto anche di un margine ragionevole per variazioni sfavorevoli degli elementi considerati. Il metodo di valutazione deve essere prudente non solo di per sé, ma deve anche prendere in considerazione i criteri di valutazione delle attività destinate a copertura delle riserve

5. Il tasso di interesse adoperato nella valutazione delle riserve tecniche dei contratti in vigore deve essere scelto in base a criteri prudenziali, ed il relativo valore non può comunue superare il valore del corrispondente tasso d'interesse stabilito con il provvedimento di cui all'art 23, comma 1

6 Gli elementi statistici relativi agli eventi assicurati, ed in particolare le tavole di mortalità, invalidità e morbilità debbono essere scelti secondo criteri prudenziali, basandosi su rilevazioni di sufficiente ampiezza riferite sia all'esperienza delle imprese sia a dati ad esse esterni, tenendo altresì conto dello Stato dell'obbligazione e del tipo di polizza

7 Per i contratti che implicano una partecipazione agli utili, diversa da quelle considerate al comma 1, lettera *a)*, il metodo di valutazione delle riserve tecniche deve tenere conto, implicitamente o esplicitamente, delle future partecipazioni agli utili coerentemente con le altre ipotesi sui futuri sviluppi e con il metodo attuale di partecipazione agli utili

8 La riserva per spese future deve tenere conto delle spese amministrative e delle provvigioni che ci si attende di dover sostenere sulla base di valutazioni prudenti. Essa può anche essere costituita implicitamente, come nel caso in cui nel calcolo della riserva complessiva si tenesse conto dei premi futuri al netto delle prevedibili spese future dell'impresa

9 Il metodo di calcolo della riserva complessiva del contratto, facendo anche ricorso a valutazioni implicite per una o più componenti, non deve comunque dare luogo a riserve inferiori a quelle cui si sarebbe pervenuti con una valutazione prudenziale e non deve cambiare nei singoli anni in modo discontinuo o discrezionale, dovendo essere tale da dare luogo alla partecipazione agli utili in modo adeguato nel corso della durata del contratto

10 La riserva tecnica relativa a ciascun contratto con garanzia di riscatto deve essere in ogni momento non inferiore al valore di riscatto nello stesso momento

11 Nel caso in cui la valutazione delle attività rappresentantive delle riserve venga effettuata con il criterio del prezzo di acquisizione, ai fini del comma 4 è considerata sufficientemente prudente una valutazione delle riserve tecniche con metodo attuariale prospettivo la quale, nel valutare le prestazioni indicate al comma 1, faccia ricorso alle medesime basi tecniche che sono state adottate, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto, per il calcolo del premio, e di conseguenza non considen le future partecipazioni agli utili.

"La metodologia di cui al periodo precedente non è applicabile nell'ipotesi in cui nella determinazione dei premi si prenda in considerazione la situazione finanziaria dell'impresa, ai sensi dell'art. 22, comma 1, secondo periodo ",

12. Le riserve tecniche, come valutate ai sensi del comma 11, devono essere integrate dall'impresa mediante la costituzione di una riserva aggiuntiva nel caso in cui il tasso fissato con il provvedimento di cui all'art. 23, comma 1, risulti inferiore all'impegno assunto sui contratti in vigore in termini di tasso di interesse ed il rendimento attuale o prevedibile delle attività rappresentative delle relative riserve, diminuito di un quinto, risulti inferiore al suddetto impegno. Il rendimento prevedibile dovrà essere definito dall'impresa in conformità alle specifiche indicazioni fornite dall'ISVAP, con particolare riguardo agli attivi di futura acquisizione. È altresì necessario costituire una riserva aggiuntiva nel caso in cui il livello complessivo della riserva, tenendo anche conto della base finanziaria adottata, non corrisponda ai criteri di prudenza sopra citati quando si verifichi uno sfavorevole scostamento delle basi tecniche in base al raffronto previsto dall'art. 24, comma 4. La costituzione della riserva aggiuntiva dovrà essere oggetto di dettagliata informativa nella relazione di cui all'art. 24, comma 3. Qualora, pur in presenza degli scostamenti considerati nel primo e terzo periodo del presente comma, non ricorrano i termini per la costituzione di una riserva aggiuntiva, l'attuario è tenuto a specificare dettagliatamente le corrispondenti valutazioni ed indagini nella predetta relazione.

"La costituzione della riserva aggiuntiva è ugualmente necessaria nel caso in cui il rendimento attuale o prevedibile delle attività rappresentative delle riserve tecniche risulti inferiore all'impegno assunto sui contratti.";

13. In deroga a i princìpi indicati nei commi 5 e 11, fermo restando quanto previsto al comma 10, l'ISVAP può consentire alle imprese, in circostanze eccezionali, per un periodo di tempo da esso stesso stabilito, comunque non superiore a ventiquattro mesi, di adottare, nel calcolo delle riserve tecniche, un tasso di interesse superiore a quello precedentemente adottato, nel caso in cui un innalzamento di un tasso medio dei prestiti obbligazionari dello Stato di più recente emissione dia luogo a significative minusvalenze delle attività finanziarie, ed alla condizione che la conseguente diminuzione delle riserve tecniche non superi l'ammontare delle minusvalenze contabilizzate nell'anno per le attività rappresentative delle riserve stesse.

14 L'ISVAP può imporre all'impresa l'integrazione delle riserve o la costituzione di riserve aggiuntive, anche mediante l'adozione di basi tecniche più prudenti, qualora sussistono ragioni per tale rafforzamento derivanti dal raffronto di cui all'art. 24, comma 4, o da altri elementi di giudizio. È fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti previsti dal presente decreto.

15. L'impresa deve mettere a disposizione del pubblico i metodi e le basi utilizzati per la valutazione delle riserve tecniche secondo le modalità stabilite dall'ISVAP.».

Note all'art. 33:

— Per il punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, vedi note all'art. 1.

— Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, vedi note alle premesse.

— Per l'art. 26, vedi note all'art. 31.

Note all'art. 34:

— Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, vedi note alle premesse.

— Per l'art. 24, vedi note all'art. 31.

— Il testo vigente dell'art. 26, come modificato dal presente decreto legislativo è seguente:

«Art. 26 *(Copertura delle riserve tecniche).* — 1. Le riserve tecniche di cuiall'art. 24, debbono essere coperte con attivi di proprietà dell'impresa, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 28. Nella scelta degli attivi l'impresa deve tener conto del tipo di obbligazioni assunte e dell'esigenza che sia garantita la sicurezza, la redditività e la liquidità dei suoi investimenti, provvedendo ad un'adeguata diversificazione e dispersione degli stessi.

2 Le imprese possono coprire le riserve tecniche solamente con disponibilità comprese tra quelle delle seguenti specie:

a) investimenti:

1) titoli emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona *A)*, ai sensi della direttiva n. 89/647/CEE, ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri e/o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri;

obbligazioni o altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato o emessi da società o enti creditizi il cui bilancio sia da almeno tre anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata;

altre obbligazioni o titoli assimilabili purché con scadenza residua inferiore all'anno,

pronti contro termine, con l'obbligo di riacquisto e di deposito di titoli presso un istituto di credito nonché accettazioni bancarie effettuate o rilasciate da istituti di credito:

cambiali finanziarie di cui alla legge 13 gennaio 1994, n. 43;

altri strumenti del mercato monetario e dei capitali che verranno identificati con provvedimento di carattere generale dell'ISVAP, il quale indicherà anche i criteri per l'utilizzazione e la valutazione di strumenti derivati, quali options, futures, swaps in relazione agli attivi che coprono le riserve tecniche;

2) mutui e prestiti fruttiferi garantiti da ipoteche, o da garanzie bancarie o assicurative, o da altre idonee garanzie prestate da enti locali territoriali;

3) quote della Banca d'Italia, quote di società cooperative ovvero azioni e warrants negoziati in mercati regolamentati o emessi da società il cui bilancio sia stato certificato da almeno tre anni da parte di una società di revisione debitamente autorizzata;

4) partecipazioni in società immobiliari, nelle quali l'impresa detenga più del 50 per cento del capitale sociale, aventi ad oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso o per uso industriale o commerciale o per l'esercizio dell'attività agricola, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili in proporzione alla quota di capitale sociale detenuto ed al netto delle passività complessivamente iscritte nel bilancio della società immobiliare;

5) quote in organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e altri fondi d'investimento;

6) terreni, fabbricati e diritti immobiliari di godimento per le quote libere da ipoteche,

b) crediti.

1) crediti verso riassicuratori al netto delle partite debitorie, comprese le quote di riserve tecniche a loro carico, debitamente documentati, fino al 90 per cento del loro ammontare;

2) depositi e crediti al netto delle partite debitorie presso le imprese cedenti, debitamente documentati, fino al 90 per cento del loro ammontare,

3) crediti nei confronti di assicurati ed intermediari, al netto delle partite debitorie derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione, nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di tre mesi;

4) anticipazioni su polizze;

5) crediti d'imposta, definitivamente accertati o per i quali sia decorso il termine prescritto per l'accertamento;

6) crèditi verso fondi di garanzia,

c) altri attivi.

1) immobilizzazioni materiali strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse dai terreni e dai fabbricati, nel imite del 30 per cento del valore di bilancio rettificato dal relativo fondo di ammortamento;

2) immobilizzazioni materiali non strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse da terreni e fabbricati, debitamente documentati, nel limite del 10 per cento del valore di bilancio;

3) depositi bancari; depositi presso altri enti creditizi o qualsiasi altro istituto autorizzato dalla competente autorità di vigilanza a ricevere depositi, al netto delle partite debitorie;

"4) provvigioni di acquisizione da ammortizzare nei limiti del 90 per cento del loro ammontare.";

5) ratei attivi per interessi su titoli idonei alla copertura delle riserve tecniche, ratei attivi per canoni di locazione nel limite del 30 per cento del loro ammontare;

6) interessi reversibili.

3. In ogni caso, debbono essere rispettate per la copertura delle riserve tecniche le seguenti regole:

a) i prestiti ad imprese, ad uno Stato, ad un'istituzione internazionale, a enti locali o regionali o a persone fisiche sono ammessi come copertura delle riserve tecniche solo qualora offrano garanzie sufficienti riguardo alla loro sicurezza, basate sulla qualità del mutuatario, su ipoteche, su garanzie bancarie o accordate da imprese di assicurazione o altre forme equivalenti di garanzia;

b) gli strumenti derivati quali options, futures e swaps in relazione ad attivi che coprono le riserve tecniche possono essere utilizzati nella misura in cui contribuiscono a ridurre il rischio di investimento o consentono una gestione efficace del portafoglio. Tali strumenti devono essere valutati in modo prudente e possono essere presi in considerazione nella valutazione degli attivi sottostanti;

c) i valori mobiliari che non sono negoziati su un mercato regolamentato sono ammessi a copertura delle riserve tecniche solo se sono realizzabili a breve termine o se consistono in partecipazioni in enti creditizi, in società di assicurazione, costituite nelle forme previste dall'art. 8 della direttiva n. 79/267/CEE del 5 marzo 1979, e in società di investimento con sede legale in uno Stato membro. Sono comunque ammesse a copertura delle riserve tecniche le quote di partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare chiusi qualora il patrimonio immobiliare del fondo sia costituito, per non meno del 90 per cento, di immobili alienati dallo Stato o da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali o loro consorzi, nonché da società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti,

d) i crediti sono ammessi a copertura delle riserve tecniche solo previa deduzione dei debiti nei confronti del debitore

e) l'importo dei crediti ammessi a copertura delle riserve tecniche deve essere calcolato in modo prudente, tenendo conto del rischio di mancato realizzo. In particolare, i crediti nei confronti di assicurati ed intermediari derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione sono ammessi soltanto nella misura in cui sono effettivamente esigibili da meno di tre mesi;

f) le spese di acquisizione da ammortizzare sono ammesse a copertura delle riserve tecniche solo se ciò è coerente con i metodi di calcolo delle riserve matematiche.

4. L'ISVAP, nel caso in cui rilevi che per uno o più attivi non sono state osservate le regole di cui al comma 3, comunica all'impresa l'inammissibilità degli stessi ad essere destinati, in tutto o in parte, a copertura delle riserve tecniche.

5. Fatti salvi i princpi di cui al comma 1, in circostanze eccezionali e su motivata richiesta dell'impresa, l'ISVAP può autorizzare, in via temporanea, l'investimento in altre categorie di attivi a copertura delle riserve tecniche.

6. In caso di attivi che rappresentano un investimento in una società controllata, che per conto dell'impresa di assicurazione ne gestisce in tutto o in parte gli investimenti, l'ISVAP, nel verificare la corretta applicazione delle norme e dei princìpi di cui al presente articolo, tiene conto degli attivi sottostanti detenuti dalla società controllata.

7. Per i contratti compresi nel portafoglio italiano le imprese possono localizzare attivi posti a copertura delle riserve tecniche in uno o più Stati membri

8. Su richiesta delle imprese, l'ISVAP può autorizzare la localizzazione di parte degli attivi di cui al comma 7 in uno Stato terzo.

9. In deroga alle disposizioni dei commi 7 e 8, la localizzazione dei crediti verso i riassicuratori posti a copertura delle riserve tecniche è libera, salvo quanto disposto dall'art. 125».

Note all'art 36

— Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, vedi note alle premesse.

— Per l'art. 25, vedi note all'art. 31.

Note all'art 37:

— Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, vedi note alle premesse.

— Per l'art. 24, vedi note all'art. 31.

— Il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio 1995, n. 35, reca misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994. L'art. 12 così recita:

«Art 12 — 1 Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni contro i danni nel territorio dello Stato devono costituire una riserva di equilibrio per rischi di calamità naturale, diretta a compensare nel tempo l'andamento della sinistralità. Le condizioni e le modalità per la costituzione di detta riserva sono fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanarsi, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP). L'obbligo di costituzione della riserva non sussiste per le assicurazioni del credito e delle cauzioni. L'accantonamento annuale alla riserva non può superare il tre per cento dei premi di competenza di ciascun ramo e l'importo massimo della stessa non può essere superiore al settantacinque per cento dei predetti premi.

2. Gli accantonamenti destinati a costituire o a integrare le riserve istituite ai sensi del comma 1 sono deducibili, ai fini della determinazione del reddito, limitatamente a quelli relativi ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

Nota all'art 44

— Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, vedi note alle premesse.

Nota all'art. 59·

— Per il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, vedi note alle premesse. L'art 26 così recita.

«Art. 26 *(Imprese controllate).* — 1. Agli effetti dell'art. 25 sono considerate imprese controllate quelle indicate nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'art 2359 del codice civile.

2 Agli stessi effetti sono in ogni caso considerate controllate:

A) le imprese su cui un'altra ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;

B) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

3. Ai fini dell'applicazione del comma precedente si considerano anche i diritti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persone interposte, non si considerano quelli spettanti per conto di terzi.»

Nota all'art 61

— Per la direttiva 91/674/CEE, vedi note alle premesse.

Nota all'art 62:

— Per la legge 9 gennaio 1991, n 20, vedi note alle premesse. L'art. 8 così recita.

«Art. 8 *(Verifica del bilancio consolidato).* — 1. Al fine di verificare l'esattezza dei dati del bilancio consolidato, l'ISVAP può richiedere dati, notizie ed informazioni alle società ed agli enti controllati da imprese o enti assicurativi, ovvero eseguire ispezioni presso i predetti enti e società. Nel caso in cui la società o l'ente controllato sia sottoposto alla vigilanza di altra autorità, l'ISVAP richiede la collaborazione di questa ultima»

Nota all'art. 70:

— Per l'art. 2359, comma 3, del codice civile, vedi note all'art. 4.

Nota all'art. 75:

— Per il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, vedi note alle premesse. L'art. 41 così recita:

«Art. 41 *(Controllo del bilancio consolidato).* — 1. Il bilancio consolidato deve essere assoggettato ad un controllo, che ne accerti la regolarità e la corrispondenza alle scritture contabili dell'impresa controllante e alle informazioni trasmesse dalle imprese incluse nel consolidamento.

2. La relazione sulla gestione deve essere assoggettata ad un controllo che ne accerti la congruenza con il bilancio consolidato.

3. Il controllo è demandato agli organi o soggetti, cui è attribuito per legge quello sul bilancio di esercizio dell'impresa controllante.

4. Gli accertamenti fatti e l'esito degli stessi devono risultare da una relazione.

5. Il bilancio consolidato e la relativa relazione devono essere comunicati per il controllo con il bilancio d'esercizio.

6. Una copia del bilancio consolidato con le relazioni indicate nei commi 2 e 4 deve restare depositata durante i quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio e finché questo sia approvato. I soci possono prenderne visione».

Note all'art. 76:

— Per il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, vedi note alle premesse.

— Per l'art. 41 vedi note all'art. 75.

Note all'art. 77:

— Per il D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973, vedi note alle premesse.

— L'art. 36, come modificato dal presente decreto legislativo così recita:

«Art. 36 *(Registri obbligatori relativi ai sinistri).* — Le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, debbono tenere presso la sede centrale, oltre ai registri e al repertorio di cui all'art. 49 del regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, i seguenti registri per l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli:

A) registro dei sinistri pagati, con l'indicazione di quelli pagati parzialmente;

B) registro dei sinistri eliminati senza pagamento di indennizzo;

C) registro dei sinistri ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio;

D) registro dei sinistri già definitivamente pagati o eliminati senza pagamento, per i quali sia stata riaperta la procedura di liquidazione.

I registri di cui al precedente comma possono essere formati da schede o da tabulati meccanografici: è altresì consentito di riunire due o più registri, purché sia sempre possibile l'esatta e completa rilevazione degli elementi propri a ciascuno di essi.

Nei registri di cui alle lettere *A), B)* e *D)* del primo comma, le operazioni debbono essere iscritte in ordine cronologico.

Alla fine di ogni esercizio debbono essere posti in evidenza in ciascun registro il numero complessivo e l'importo totale dei sinistri, distinti per esercizio di avvenimento.

"Nei registri di cui alle lettere *a)* e *b)* sono inoltre indicati alla fine di ogni esercizio, gli importi della relativa riserva caduta nell'esercizio per anno di generazione nonché per totale.";».

— Per l'art. 70, vedi note all'art. 31.

Note all'art. 79:

— Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, vedi note alle premesse.

— La legge 9 febbraio 1942, n. 194, reca disciplina giuridica della professione dell'attuario.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, reca «Attuazione della delega di cui all'art. 2, lettera *a)*, della legge 7 giugno 1974, n 16, concernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle Società per azioni quotate in borsa». L'art. 3 così recita.

«Art. 3 *(Incompatibilità).* — L'incarico non può essere conferito a società di revisione che si trovino in situazioni di incompatibilità derivanti da rapporti contrattuali o da partecipazioni o i cui soci, amministratori, sindaci o direttori generali:

1) siano parenti o affini entro il quarto grado degli amministratori, dei sindaci o dei direttori generali della società che conferisce l'incarico o di altre società o enti che la controllano;

2) siano legati alla società che conferisce l'incarico o ad altre società o enti che la controllano da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero lo siano stati nel triennio antecedente al conferimento dell'incarico;

3) siano amministratori o sindaci della società che conferisce l'incarico o di altre società o enti che la controllano, ovvero lo siano stati nel triennio antecedente al conferimento dell'incarico;

4) si trovino in altra situazione che ne comprometta, comunque, l'indipendenza nei confronti della società.

I soci, gli amministratori, i sindaci o i dipendenti della società di revisione alla quale è stato conferito l'incarico a norma dell'art. 2 non possono esercitare le funzioni di amministratore o di sindaco della società che ha conferito l'incarico, né possono prestare lavoro autonomo o subordinato in favore della società stessa, se non sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico; ovvero dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori, sindaci o dipendenti della società di revisione.

Il divieto di cui al quarto comma dell'art. 2372 del codice civile si applica anche alla società di revisione alla quale sia stato conferito l'incarico e ai soci, amministratori, sindaci e dipendenti della società stessa».

— Per l'art. 24 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, vedi nota all'art. 31.

— Per l'art. 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, vedi nota all'art. 31.

— Per l'art. 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, vedi note all'art. 33.

— L'art. 30, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, come modificato dal presente decreto legislativo così recita: «3. "Gli articoli 26, comma 1, seconda parte,", applicabili agli attivi detenuti per far fronte ad obbligazioni che sono direttamente collegate alle prestazioni di cui ai commi 1 e 2. I riferimenti alle riserve tecniche di cui all'art. 29 riguardano le riserve tecniche ad esclusione di quelle relative a dette obbligazioni.».

— L'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 come modificato dal presente decreto legislativo, così recita: «3. Agli effetti del presente articolo, per la determinazione del patrimonio dell'impresa, non si tiene conto delle immobilizzazioni immateriali di cui al punto B/I dell'art. 2424 del codice civile, delle azioni proprie, "e delle azioni o quote dell'impresa controllante"; di altri elementi immateriali, nonché delle provvigioni di acquisto da ammortizzare per la parte eccedente l'importo massimo consentito di cui al comma 2, lettera *b)*, n. 2»

— L'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, come modificato dal presente decreto legislativo è il seguente:

«Art. 36 *(Quota di garanzia)* — 1. Il terzo del minimo del margine di solvibilità costituisce la quota di garanzia. Fatto salvo quanto previsto nel comma 2, tale quota è costituita almeno per il 50 per cento dagli elementi indicati all'art. 33, comma 2, "lettera *a)*"».

Note all'art. 80:

— Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e per la direttiva 91/674/CEE vedi note alle premesse.

— Il decreto legislativo di attuazione della direttiva 91/174/CEE del 19 dicembre 1991 è quello a cui afferiscono le presenti note.

— Per l'art. 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, vedi nota all'art. 31.

— L'art. 27, comma 2, lettera *c)*, n. 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, come modificato dal presente decreto legislativo è il seguente:

«2.

a) omissis;

b) omissis;

c) altri attivi:

1) immobilizzazioni materiali, strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse dai terreni e dai fabbricati, nel limite del 30 per cento del valore di bilancio rettificato dal relativo fondo di ammortamento;

2) immobilizzazioni materiali non strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse da terreni e fabbricati, debitamente documentati, nel limite del 10 per cento del valore di bilancio;

3) depositi bancari: depositi presso altri enti creditizi o qualsiasi altro istituto autorizzato dalla competente autorità di vigilanza a ricevere depositi, al netto delle partite debitorie,

"4) provvigioni di acquisizione da ammortizzare, nei limiti del 90 per cento del loro ammontare;";

5) ratei attivi per interessi su titoli idonei alla copertura delle riserve tecniche; ratei attivi per canoni di locazione nel limite del 30 per cento del loro ammontare».

— L'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, come modificato dal presente decreto legislativo, così recita. «3. Agli effetti del presente articolo, per la determinazione del patrimonio dell'impresa non si tiene conto delle immobilizzazioni immateriali di cui al punto B/I dell'art. 2424 del codice civile, delle azioni proprie, "e delle azioni o quote dell'impresa controllante" del 40 per cento delle provvigioni da ammortizzare per contratti pluriennali, nonché di altri analoghi elementi immateriali».

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, vedi note all'art. 79.

— Per la legge 9 febbraio 1942, n. 194, vedi note all'art. 79.

Nota all'art 83

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, vedi note alle premesse. Gli articoli 114 e 115 così recitano.

«Art. 114 *(Sanzioni per il collocamento di rischi all'estero e per l'esercizio di attività assicurative in violazione del testo unico).* — È vietata la mediazione per il collocamento di rischi all'estero. Chiunque viola tale divieto è punito con una sanzione amministrativa pari al doppio del premio stabilito e in ogni caso non inferiore a lire duecentomila per ogni contratto La stessa sanzione si applica:

a) a coloro che operano in violazione delle disposizioni del presente testo unico,

b) agli intermediari che collocano assicurazioni presso imprese che operano in violazione delle disposizioni del presente testo unico;

c) a coloro che stipulano all'estero assicurazioni concernenti beni situati nel territorio nazionale o navi coperte da bandiera italiana, a meno che si tratti di rischi speciali per i quali sia intervenuta particolare autorizzazione dell'ISVAP,

d) a coloro ai quali sia stato fatto divieto di operare ai sensi del presente testo unico qualora, ciò nonostante, continuino ad assumere contratti.

In casi di recidiva la sanzione amministrativa è raddoppiata».

«Art 115 *(Altre sanzioni)* — Gli amministratori delle imprese nazionali di assicurazione, di riassicurazione o di mediazione, i rappresentanti legali delle imprese estere, i direttori che non osservino o non facciano osservare completamente e puntualmente le disposizioni del presente testo unico e del regolamento sono soggetti alle sanzioni amministrative stabilite nei singoli casi dal regolamento, in misura non inferiore a lire trentamila e non superiore a lire trecentomila per ciascuna inosservanza».

Nota all'art 84

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, vedi note alle premesse.

— Per l'art 36, vedi note all'art 77

97G0204

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(9651435) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

* 4 1 1 2 0 0 1 4 3 0 9 7 *

L. 18.000